

Città di Benevento

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento

N. 49

Del 30.11.2013

nella consueta straordinaria e w Presiede il Pre	rgente. sidente del Con	anze Co siglio D	r. Giove	di Palazzo Mosti, si anni Izzo		in B seduta	eneveni pubbli
Risultano presei	nti, come dal seg			o, n . 23 Consiglieri	assenti n. 10	P	v
		P	Α			P	Α
PEPE	Fausto	Ø		NARDONE	Carmine		
AMBROSONE	Luigi		A	ORLANDO	Nazzareno	S	
CANGIANO	Mario	⊠		ORREI	Mario	\boxtimes	
CAPEZZONE	Roberto		\boxtimes	PALLADINO	Marcello	\boxtimes	
CASTIELLO	Enrico	3		PALMIERI	Annachiara	\boxtimes	
COLLARILE	Leonida	F		<i>PANUNZIO</i>	Umberto	\boxtimes	
DE MINICO	Luigi		89	PASQUARIELLO	Mario		
DE NIGRIS	Luigi	\boxtimes		PICUCCI	Oberdan		[8]
DE PIERRO	Francesco	\geq		QUARANTIELLO	Giovanni		\boxtimes
DE RIENZO	Massimo	\boxtimes		TANGA	Sergio	Ø	
FIORE	Pasquale	Z		TIBALDI	Raffaele		\boxtimes
FIORETTI	Floriana		Ø	TRUSIO	Luigi		\times
IZZO	Giovanni	\boxtimes		VARRICCHIO	Cosimo	\boxtimes	
LANNI	Nazzareno	Z		ZOINO	Francesco	8	
LAURO	Vincenzo	Ø		ZOINO	Mario		
MICELI	Angelo		\boxtimes	ZOLLO	Giuseppe	[25].	
MOLINARO	Giuseppe	Ø			379E 0000000		
Partecipa il So	rbalizzazione (c	irt. 97 T	.U. 267	lio Uccelletti con fu /2000). chio, Abbate, C olet t			

PREMESSA

VISTO l'art. 14 comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L.214/2011, che ha introdotto con decorrenza 01/01/2013 il tributo TARES – Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi in sostituzione della TARSU – TAssa Rifiuti Solidi Urbani;

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

VISTO altresì l'art. 14 comma 23 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L.214/2011, che stabilisce la competenza nell'approvazione delle tariffe e del Regolamento in capo al Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel comune di Benevento la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che il tributo, pur avendo natura tributaria, deve essere calcolato utilizzando il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n.158/1999

ATTESO:

- che ai sensi dell'art. 14 comma 23 del D.L. n. 201/2011, dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, il Comune è tenuto, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo in parola, ad approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- -che il Piano Finanziario in parola deve riportare sia gli elementi finanziari afferenti la gestione della raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. in tutte le loro fasi, sia il piano degli investimenti, sia una relazione nella quale vengono illustrati gli elementi tecnici afferenti il servizio, con particolare riguardo al modello gestionale ed organizzativo, ai livelli di qualità ed all'individuazione dei

parametri da conseguire nella prospettiva del miglioramento dell'efficienza ed efficacia del servizio;

-che con delibera di Consiglio n. 20 del 15/05/2013 sono state approvate scadenze e numero di rate della TARES 2013.

VISTO l'art. 8 del Dl. n.102/2013, n., che ha differito al 30/11/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ATTESO che L'art. 5, comma 1, del D.L. 102/2013 ha introdotto la possibilità per i comuni di applicare la componente della TARES diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti secondo i criteri di seguito indicati:

- rispetto, qualunque siano le varianti adottate, del principio del "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- commisurazione delle tariffe sulla base della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti;
- determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea di attività moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;
- commisurazione delle tariffe tenendo conto altresì dei criteri dettati dal DPR 158/99;
- introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste dai commi da 15 e 18 e 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio.

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento tares, di piano finanziario e di tariffe TARES 2013 per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, unito alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto piano finanziario, il suddetto regolamento e le suddette tariffe TARES 2013;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente IX Commissione Consiliare "Finanze e contenzioso" nella seduta del 19/11/2013, durante la quale sono stati proposti emendamenti agli artt. 8 e 20 del regolamento Tares, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 147 del 12/11/2013, e di cui si riporta stralcio qui di seguito:

Art.8, co. 4: Per i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche è prevista l'applicazione di una diversa categoria TARES, corrispondente alla "Classe 21 - Attività artigianali di produzione di beni specifici" nella parte di superficie occupata in cui si provvede direttamente alla lavorazione dei prodotti utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Art. 20, co. 2: Per le utenze non domestiche che producono rifiuti deperibili e fermentescibili è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, qualora provvedano a smaltire gli scarti compostabili mediante compostaggio, utilizzando apposita compostiera concessa in comodato d'uso dall'Asia o acquistata in proprio con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio per l'anno successivo in modo continuativo.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente:

PROPONE

- Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 39 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013.
- Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 4) Di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.
- 5) Di approvare il piano finanziario allegato.
- 6) Di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 5. costituisce atto prodromico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TA.R.E.S. di cui all'art. 14 del

D.L.n. 201/2011 e che ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 il presente provvedimento verrà inviato all'Osservatorio nazionale sui rifiuti;

7) Di approvare le tariffe TARES 2013 allegate.

8) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività

Benevento

Dott. Francesco Saverio Coppola

ALKE GATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente:

visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 12/11/2013, immediatamente esecutiva, recante "Schema regolamento, tariffe e piano finanziario della TARES 2013 – proposta al Consiglio";

visto il verbale del 19/11/2013 della IX Commissione "Finanze e contenzioso" e gli emendamenti proposti agli artt. 8 e 20 del regolamento di cui sopra;

visti, in particolare:

- il "Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi", così come modificato alla luce degli emendamenti proposti dalla IX Commissione di cui al punto precedente;
- il piano finanziario;
- le tariffe TARES 2013:

tenuto conto che è assicurata la copertura finanziaria anche alla luce degli emendamenti proposti;

esprime parer favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta, che trova il suo fondamento nelle decisioni assunte dal Consiglio Comunale con proprio atto nº 7 del 6.2.2013, a cui si fa rimando per quanto non indicato nel presente atto.

Il dirigente settore finanze reggente (Emilio Porcaro)



COMUNE DI BENEVENTO

Collegio dei Revisori Legali dei Conti

Oggetto: Parere alla proposta deliberativa consiliare avente ad oggetto: "TARES 2013 – Approvazione Piano finanziario, Regolamento e Tariffe"

L'anno 2013 del mese di novembre il giorno 21 presso il Comune di Benevento alle ore 10.30 si è riunito il collegio dei revisori dei conti nelle persone di

dott. Giovanni Cuomo

PRESIDENTE

dott. Francesco Parente

COMPONENTE

dott. Sabino Pontillo

COMPONENTE

Il Collegio procede alla disamina del regolamento per la disciplina del "Tributo sui Rifiuti e sui Servizi";

Preso atto che

- lo schema di Regolamento era stato approvato con Delibera di G.C. n. 147 del 12/11/2013;
- questo Collegio ha già formulato il proprio parere al Bilancio di previsione
 2013, esprimendosi sull'attendibilità, congruità e coerenza degli stanziamenti formati tenendo conto di quanto previsto dalla schema di regolamento "Tariffe e Piano finanziario per la TARES 2013";
- nella riunione del 19/11/2013 la Commissione "Finanze e contenzioso" ha presentato degli emendamenti agli artt. 8 (Produzione di rifiuti speciali

non assimilati) e 20 (riduzione per la parte delle utenze domestiche) allo schema del regolamento TARES;

Rilevata

la propria competenza ex art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3 comma 2-bis del D.Lgs 174/2012;

Visti

- > 1'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
- > il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile;

Considerato

che le modifiche apportate allo schema di Regolamento TARES, come innanzi evidenziate, non manifestano profili di illegittimità rispetto al regolamento di contabilità dell'Ente e alle norme di Legge regolanti la materia,

Considerato altresì

che le prospettate modifiche allo schema di Regolamento TARES non comportano incoerenze nello stanziamento del Bilancio preventivo 2013 sul quale questo Collegio ha già espresso il proprio parere

Tutto ciò premesso

il collegio esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "TARES 2013 – Approvazione Piano finanziario, Regolamento e Tariffe".

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti

døtt. Giovanni Çuomo

PRESIDENTE

dott. Francesco Parente/

COMPONENTE

Aott. Sabino Pontillo

COMPONENTE

PRESENTI 23

Il Presidente all'inizio della seduta fa osservare all'Assemblea un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della sciagura ambientale che ha colpito nei giorni scorsi la Regione Sardegna.

Entra in Aula il Consigliere Fioretti. PRESENTI 24

Relaziona sull'argomento l'Assessore Coppola e dà lettura della nota tecnica (Allegato 1).

Il Consigliere Orrei deposita al tavolo della Presidenza n. 2 emendamenti ed il Presidente li numera N. 1 e N. 2 (Allegato 2).

Entra in Aula il Consigliere Ambrosone. PRESENTI 25

Interviene il Consigliere Orlando.

Interviene l'Assessore De Luca.

Interviene di nuovo il Consigliere Orlando.

Interviene il Consigliere Zoino Mario.

Entra in Aula il Consigliere Quarantiello. PRESENTI 26

Il Consigliere Quarantiello presenta al tavolo della Presidenza un emendamento cui il Presidente assegna il N. 3 (Allegato 3).

Interviene il Consigliere Zoino Francesco.

Il Consigliere Varricchio presenta al tavolo della Presidenza un emendamento cui il Presidente assegna il N. 4 (Allegato 4).

Interviene il Consigliere De Nigris primo firmatario con altri che illustra e presenta al tavolo della Presidenza un emendamento cui il Presidente assegna il N. 5 (Allegato 5).

Interviene il Consigliere Orrei che illustra gli emendamenti N.1 e N.2.

Interviene l'Assessore Coppola.

Interviene il Consigliere De Nigris.

Conclude il dibattito il Sindaco.

Il Presidente dà lettura del parere sugli emendamenti depositati dal Dirigente F.F. Porcaro (Allegato 6) e dal Collegio dei Revisori dei Conti tre esemplari d'identico contenuto (All. 7, 7bis,7 ter).

Interviene il Revisore Dr. Parente.

Il Presidente informa che gli emendamenti numerati NN.1 e 2 a firma del Consigliere Orrei e l'emendamento n. 4 a firma del Consigliere Varricchio con altri sono ritirati

Interviene il Consigliere Quarantiello.

Entra in aula il Consigliere De Minico. PRESENTI 27

Interviene il Consigliere Ambrosone.

Interviene il Consigliere Castiello.

Interviene il Consigliere Pasquariello.

Interviene il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dr. Cuomo.

Interviene il Segretario Generale Dr Uccelletti.

Interviene il Consigliere Orlando.

Interviene il Consigliere De Pierro.

Esce dall'aula il Consigliere Zoino Francesco . PRESENTI 26

Il Presidente pone in votazione l'emendamento N.3 (Quarantiello con altri) che consegue il seguente risultato: RESPINTO con 18 voti contrari (il Sindaco, Cangiano, Castiello, Collarile, De Rienzo, Fiore, Fioretti, Izzo, Lanni, Molinaro, Orrei, Palladino, Palmieri, Panunzio, Tanga, Varricchio, Zoino Mario, Zollo) – 8 voti favorevoli.

Entra in aula il Consigliere Zoino Francesco. PRESENTI 27

Il Presidente pone in votazione l'emendamento N.5 (De Nigris con altri) che consegue il seguente risultato: RESPINTO con 19 voti contrari (il Sindaco, Cangiano, Castiello, Collarile, De Rienzo, Fiore, Fioretti, Izzo, Lanni, Molinaro, Orrei, Palladino, Palmieri, Panunzio, Tanga, Varricchio, Zoino Francesco, Zoino Mario, Zollo) – 8 voti favorevoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udite la relazioni dell'Assessore alla Finanze Prof. Coppola, nonché gli interventi di cui sopra;

Vista la relazione che precede, nonché i pareri espressi per legge;

Con 19 voti favorevoli - 8 voti contrari (Ambrosone, De Minico, De Nigris, De Pierro, Lauro, Orlando, Pasquariello, Qurantiello)

DELIBERA

- Approvare integralmente la retroestesa proposta di deliberazione che qui si intende riportata e trascritta, e, per l'effetto:
- Approvare il regolamento che disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto da n. 39 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 8).
- Dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1.01.2013
- Dare, altresì, atto che quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- Determinare le tariffe del tributo e della relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.
- Approvare il piano finanziario (Allegato 9).
- Dare atto che il piano finanziario di cui al precedente punto 5. costituisce atto prodromico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARES di cui all'art.14 del D.L. n. 201/2011 e che ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 il presente provvedimento verrà inviato all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.
- Approvare le tariffe TARES 2013 (Allegato 10).
- Trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività

Con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 19 voti favorevoli - 8 voti contrari (Ambrosone, De Minico, De Nigris, De Pierro, Lauro, Orlando, Pasquariello, Qurantiello)

DELIBERA

Rendere la presente immediatamente seguibile.

Il tutto, come da fonoregistrazione agli atti (Allegato 11).

Il Presidente chiude la seduta alle ore 14,10 del 30.11.2013.



Comune di Benevento

ASSESSORE ALLA FINANZE

CONSIGLIO 30 NOVEMBRE 2013

RELAZIONE TARES 2013

Signori Consiglieri,

a seguito dell'emanazione del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28/10/2013, n. 124, i comuni hanno avuto a disposizione diverse opzioni per l'applicazione del prelievo destinato al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2013.

In data 15/5/2013 questo spettabile Consiglio ha deliberato di adottare come sistema di tassazione e tariffazione la Tares stabilendo scadenze e numero di rate, rinviando l'approvazione delle tariffe e del piano finanziario e regolamento prima dell'approvazione del preventivo 2013.

La disciplina della TARES è contenuta in una serie di provvedimenti normativi. Oltre all'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, occorre far riferimento all'art. 1, comma 387, della L. 228/2012, all'art. 10 del D.L 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013 e, da ultimo, all'art. 5 del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. 124/2013.

Da quanto emerge dal disegno di legge di stabilità 2014, la TARES è destinata ad essere soppressa dal 01/01/2014, con la contestuale entrata in vigore di un nuovo tributo sui servizi comunali denominato IUC

Sulla base della normativa sopra riportata, per l'anno 2013, i comuni potevano disporre delle seguenti opzioni:

- applicazione della TARES "classica";
- applicazione della TARES "corretta";
- conferma della TARSU;
- applicazione della TARES "semplificata" o TARSU "camuffata".

Nel comune di Benevento si è applicata la TARES "classica".

Gli interventi normativi succedutisi dopo il D.L. 201/2011 non hanno eliminato la possibilità per gli enti di optare per l'applicazione della TARES così come prevista dall'art. 14 del D.L. 201/2011, seppure hanno cancellato la sua obbligatorietà ed hanno consentito di derogare alla rigida applicazione di alcuni criteri contenuti nella citata normativa. In caso di opzione per la TARES "classica" i comuni sono tenuti a seguire tutte le norme dettate dall'art. 14 del D.L.201/2011,nonché del DPR 158/99, tra le quali:

- approvare il regolamento di disciplina del tributo;
- approvare il piano finanziario del servizio rifiuti, predisposto dal soggetto gestore del servizio, nel quale è contenuta la determinazione dei costi dello stesso, seguendo i criteri dettati dal DPR 158/99. In proposito va evidenziato che l'art. 5, comma 4-ter, del D.L. 102/2013 ha espressamente previsto la competenza del consiglio comunale all'approvazione del piano finanziario, salvo che non vi sia un'altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. Pertanto, a meno che in base alle specifiche leggi regionali non siano state istituiti e siano funzionamenti i soggetti



deputati alla gestione del servizio rifiuti, la competenza all'approvazione del piano finanziario spetterà al consiglio comunale;

- procedere alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani contenuti nel piano finanziario;
- determinare le tariffe del tributo seguendo i criteri del DPR 158/99, vale a dire separatamente tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, distinguendole in quota fissa e quota variabile, impiegando i range dei coefficienti Ka,Kb, Kc e Kd stabiliti dal DPR 158/99, utilizzando il numero dei componenti il nucleo familiare per la determinazione delle quote fissa e variabile della tariffa delle utenze domestiche e attenendosi all'articolazione delle categorie di attività previste dal DPR 158/99;
- finanziare le riduzioni deliberate ai sensi dei commi 15-18 e 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 mediante inserimento del loro costo nel piano finanziario TARES e procedendo alla copertura degli oneri delle ulteriori agevolazioni deliberate rispetto a quelle previste dai commi appena citati (ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011) attraverso la loro ripartizione sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio;
- riscuotere l'ultima rata del tributo obbligatoriamente mediante modello F24,bollettino postale "unico nazionale" (art. 10, comma 2, D.L. 35/2013) o altri sistemi di agamento interbancari:
- applicare la maggiorazione prevista dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, il cui gettito è per l'anno 2013 riservato allo Stato, a norma dell'art. 10 del D.L. 35/2013, nella misura di 0,30 €/mq annui, da versarsi contestualmente all'ultima rata del tributo secondo la scadenza fissata dal comune.
- L'art. 5, comma 1, del D.L. 102/2013 ha introdotto la possibilità per i comuni di applicare la componente della TARES diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti secondo i criteri di seguito indicati:
- rispetto, qualunque siano le varianti adottate, del principio del "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- commisurazione delle tariffe sulla base della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti;
- determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea di attività moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;
- commisurazione delle tariffe tenendo conto altresì dei criteri dettati dal DPR 158/99;
- introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste dai commi da 15 e 18 e 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio.

Il piano finanziario è l'elemento fondamentale dell'applicazione della TARES ed evidenzia il costo del servizio pari a 16.186.374,07, suddiviso in tre componenti:

i costi del gestore;

i costi del conferimento dei rifiuti;

i costi amministrativi dell'Ente.



Queste diverse componenti secondo uno schema obbligato vengono a loro volta suddivise in costi fissi e variabili sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.

Il piano prevede la copertura al 100% del costo del servizio.

La predisposizione di tutti gli elaborati , sulla base dei diversi costi rilevati è stata curata dalla responsabile dell'Ufficio Tributi dott.ssa Sonia Tretola con l'assistenza tecnica della società ALFASOFT.

Sono state effettuate diverse simulazioni delle tariffe sulla base dei costi determinati e la Giunta comunale dopo un attento e approfondito esame ha deciso di proporre quella più equilibrata fra utenze domestiche e non domestiche; per le prime inoltre è stata introdotta la possibilità di abbattimenti da 50 a 200 euro per famiglie con redditi ISEE inferiori a 7000 euro, la scelta di 7000 euro è stata desunta dall'ultima elaborazione sulla distribuzione dei redditi ISEE del Comune di Benevento curata dal Ministero del Lavoro; per le seconde è stata prevista una serie di riduzioni non solo nel calcolo delle superficie utili ma anche in termini di abbattimento in relazione all'attività svolta. Nell'ambito dei criteri definiti, sono state previste in termini di minore crescita tariffaria i piccoli esercizi commerciali e le attività artigianali. Si è posta anche attenzione alle attività agrituristiche prevedendo in termini tariffari quelle con attività di produzione. Si è introdotta anche per le utenze non domestiche che fanno uso di compostiere una ulteriore riduzione.

Negli ultimi anni il Comune di Benevento ha adottato la Tarsu con una tariffazione che non copriva completamente il costo del servizio, la parte non coperta era finanziata dalla fiscalità generale del Comune.

Signori Consiglieri,

la necessità di riequilibrare il costo del servizio rifiuti recuperando parte della fiscalità generale del Comune per le politiche sociali e per i costi di gestione dell'Ente tra cui il pagamento degli stipendi pongono , senza portare nocumento all'Ente e al suo ruolo nel territorio, la necessità inderogabile di deliberare

il piano finanziario;

il sistema tariffario:

il regolamento.

Assessordatie Finanze



Comune di Benevento

SERVIZIO ENTRATE

NOTA TECNICA DI LETTURA DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI ANNO 2013

La TARES, è il nuovo tributo comunale sulla gestione dei rifiuti e sui servizi indivisibili, istituito ai sensi dell'art. 14, comma 1, del DL n. 201/2011, così come modificato dalla L. n. 228/12, a partire dal 1° gennaio 2013 in tutti i Comuni del territorio nazionale, "a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni".

L'introduzione della TARES risponde all'esigenza di riordinare le modalità di finanziamento dei servizi di gestione dei rifiuti, attraverso la soppressione della TARSU, della TIA-1 (tariffa di igiene ambientale) e della TIA-2 (tariffa integrata ambientale) - che finora hanno "regolato" la materia - oltre che del regime speciale per i Comuni della Regione Campania introdotto dall'art. 11 del DL 195/09, e l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (illuminazione, manutenzione, pulizia delle strade, sicurezza resi dal comune).

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del DL 201/2011 il calcolo della tariffa rifiuti avviene in applicazione del metodo normalizzato contenuto nel DPR 158/99. La tariffa di riferimento copre tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani come risulta dal piano finanziario allegato. Il costo totale del servizio al netto del tributo provinciale ammonta a euro 16.186.374,00. Tale somma è riportata nella proposta di Piano Finanziario, come formulato dal Servizio Entrate che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ed in ordine alla quale è possibile svolgere le seguenti considerazioni:

1. l'Ente gestore del tributo è il Comune di Benevento:

2. l'azienda gestore dei servizi relativi ai rifiuti solidi urbani è l'ASIA;

 il piano finanziario per la parte strettamente finanziaria e di quantificazione dei costi è stato posto in essere in base ai dati forniti dall'azienda ASIA ed ai costi preventivati a carico del Comune forniti dal servizio ambiente;

 la parte descrittiva e programmatica della relazione è stata predisposta in base alla documentazione fornita dall'Asia e dal Servizio Ambiente.

Con il Piano Finanziario si determinano i costi del servizio distinguendoli in costi fissi e costi variabili o imputandoli alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche. I costi sono classificati in: costi operativi di gestione (CG), costi comuni (CC), costi d'uso del capitale (CK), costi operativi di gestione (CG).



Gestione Rifiuti - BII	LANCIO ANN	NO 2013	
IN EURO (I	.V.A. inclusa)		
Comune di BENEVENTO			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	0%	100%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	0,00	0,00	0,00
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	1.099,825,09		1.099.825,09
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in	560,000,00		560.000,00
misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	5.052.853,69		5.052.853,69
CCD - Costi comuni diversi	221,673,80		221.673,80
AC - Altri costi operativi di gestione	2.021.419,05		2.021.419,05
CK - Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	594.164,39		594.164,39
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		1.670.943,22	1.670.943,22
CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		0,00	0,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di		4.480.836,78	4.480.836,78
materiale ed energia derivante dai rifiuti		-933,341,95	-933.341,95
Riduzione parte variabile		1.418.000,00	1.418.000,00
SOMMANO	9.549.936,02	6.636.438,05	16.186.374,07
	59,00%	41,00%	100,00%
% COPERTURA 2013			100%
PREVISIONE ENTRATA			16,186,374,07
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			0,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00
ENTRATA TEORICA	9.549.936,02	6.636.438,05	16.186.374,07
UTENZE DOMESTICHE	4.774.968,01	4.510.866,16	9.285.834,17
% su totale di colonna	50,00%	67,97%	57,37%
% su totale utenze domestiche	51,42%	48,58%	100,00%
UTENZE NON DOMESTICHE	4.774.968.01	2.125.571,89	6.900.539,89
% su totale di colonna	50,00%	32,03%	42,63%
% su totale utenze non domestiche	69,20%	30,80%	100,00%
QUANTITATIVI RIFIUTI - CONS	SUNTIVO 2012		
	Kg	9/0	
TOTALE R.S.U.	23.378.750,00		
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	232 23200 120000 10000	0,00%	
A CARICO UTENZE	23.378.750,00		
JTENZE NON DOMESTICHE	7.487.934,55	32,03%	
JTENZE DOMESTICHE	15.890.815	67,97%	
NDICE CORREZIONE KG, NON DOMESTICHE		0,00	
OCCUPANTI NON RESIDENTI	1		
AREA GEOGRAFICA	Sud		
ABITANTI >5000	SI		
JLTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA	2012		
ALIQUOTA E.C.A. 2012	10%		
ADDIZIONALE PROVINCIALE	5%		



La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione. La Tariffa si compone quindi di due parti: parte fissa e parte variabile.

La parte variabile, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza.



La ripartizione dei costi relativi all'integrale copertura dei servizi di igiene ambientale tra utenze domestiche e non domestiche è definita nelle misure indicate come di seguito riportate:



TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE 43% 6.900.539,89

La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.

La tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune.



TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

Tariffa per le utenze domestiche:

Parte fissa: è determinata in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

Parte variabile: è rapportata ai Kg di rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti da ciascuna utenza. Gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti.

A differenza della TARSU 2012, le tariffe TARES 2013 vengono determinate adottando un criterio razionale fondato sulla media delle superfici occupati dai nuclei familiari con riferimento alla loro consistenza.

Partendo dalla superficie complessivamente occupata dai residenti e dall'analisi dei dati anagrafici dei residenti nelle unità abitative, si individuano le superfici attribuite ai singoli nuclei familiari.

La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti Ka (per la parte fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud. Mentre il coefficiente Ka è invero individuato in misura fissa in ragione della popolazione e all'ubicazione, il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi . Analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa dipende da coefficienti di produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile), entrambi determinati in range compresi tra un massimo e un minimo (Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999).

La determinazione dei valori che vengono applicati nella determinazione TARES del Comune di Benevento ricalca l'equilibrio tariffario raggiunto nella distribuzione del carico TARSU e che, partendo dal coefficiente medio, giunge a computare il minimo per le tipologie di attività che nel meccanismo distributivo raggiungono un'imposizione più alta.



UTENZE DOMESTICHE		ECA 10% e Add. Provinciale 5% COMPRESI								
		2012 TASSA		2013 TA	2013 TARIFFA		2013	2013		
Occupanti	N. denunce	Tipologia	Mg.	Euro/m2	Euro/	Euro/	Variazione	ECA e	40	200 0 0
(SENTENCIAL SENTENCE	The state of the s			342 SOMETHINGS	Utenza	Utenza	in %	Prov.	Prov.	Serv Ind
1 4,911	Monolocale	60	3.01	207.69	188.79	-9° o	27,09	8,13	18,0	
		Appartamento	100		346.15	264.23	-24° o	45,15	11,13	30,0
		Villetta	150		519.23	358.54	-31%	67,73	14,93	45,0
		Media	103		355,48	269,32	-24%	46,37	11,36	30,8
2	5.262	Monolocale	60	3.01	207.69	304,91	47%	27,09	13,66	18,0
		Appartamento	100		346.15	390,53	13%	45.15	17,17	30,0
		Villetta	150		519.23	497.56	-40/0	67,73	21,55	45,0
		Media	114		393,71	419,94	7%	51,35	18,37	34,1
3	4.597	Monolocale	60	3.01	207.69	364.73	76%	27,09	16,51	18,0
		Appartamento	100		346,15	456.62	32%	45,15	20,32	30.0
		Villetta	150		519,23	571.48	10%	67,73	25,07	45,0
		Media	114		396,08	489,75	24%	51,66	21,69	34,3
4	4.670	Monolocale	60	3.01	207,69	423.37	104%	27,09	19,30	18.0
	7.1.1	Appartamento	1.00		346.15	520,74	50%	45.15	23,37	30,0
		Villetta	150		519.23	642.46	24%	67.73	28,45	45.0
		Media	118		409,58	565,35	38%	53,42	25,23	35,5
.5	1.424	Monolocale	60	3.01	207.69	512.78	147%	27.09	23,56	18.00
11-1		Appartamento	100		346.15	610.94	76° o	45.15	27,66	30.0
		Villetta	150		519.23	733.63	41%	67.73	32,79	45.00
		Media	117		403,45	651.56	61%	52,62	29,36	34.9
6	453	Monolocale	60	3.01	207.69	571.11	175%	27,09	26,34	18.00
		Appartamento	100		346.15	666.13	92%	45,15	30,29	30.00
		Villetta	150		519,23	784.91	51%	67,73	35.23	45.00
		Media	120		413,72	712,50	72%	53,96	32,22	35,86
on residenti	o locali tenut	i a disposizione								
1 1	The second secon	Monolocale	60	3,010000	207.69	304,91	47%	27.09	13.66	18.00
(75.)	NED ALONO	Appartamento	100		346.15	390.53	13%	45.15	17,17	30,00
		Villetta	150		519,23	497.56	-4%	67,73	21.55	45.00
		Media	/03		356,78	397,11	11%	46,54	17,44	30,92
morfisi dan	aetiaha nacas	rorio	0.404		- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I		-		- Andrewsky	
aperner don	estiche access	Piceolo	10	1,550000	17.83	21.41	20%	2.33	0.88	3,00
(89)	8877	Medio	20	A MANAGEMENT OF THE PARTY OF TH	35.65	42.81	20%	4,65	1.75	6,00
		Grande	40		71.30	85.62	20%	9,30	3.51	
			100			147,634,074				12,00
		Media	0		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	

TIPO DI SIMULAZIONE

Uso domestico

Non residenti o locali tenuti a disposizione

Superfici domestiche accessorie

Uso non domestico:

Costi fissi Costi variabili reale con copertura al 100% di tutti i costi

coefficienti ad hoc

applicati coefficienti delle famiglie con 2 componenti

applicati coefficienti delle famiglie con 2 component le nessuna Quota Variabile

coefficienti ad ho per avvicinarsi alle tariffe dell'anno precedente

imputato arbitrariamente 60% alle abitazioni

applicato metodo ministeriale

L'analisi statistica della tabella sopra riportata consente di affermare che mediamente i nuclei familiari con un solo occupante beneficeranno di una riduzione, rispetto alle tariffe TARSU 2012, del 24%. Tutti gli altri subiranno un aumento medio che va da un minimo del 10% per un immobile con superficie di 150 mq occupato da tre persone ad un massimo del 175% per un immobile con superficie di 60 mq occupato da 6 persone.

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

Si applica alle comunità, alle attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere.

Parte fissa: coefficiente di potenzialità di produzione dei rifiuti per unità di misura (stabilito dal Comune tra un minimo ed un massimo).

Parte variabile:o quantità di rifiuti effettivamente prodotta da ciascuna utenza. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento, per ciascuna tipologia di attività, la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli determinati.

Di seguito l'elaborazione delle tariffe delle utenze non domestiche.

L'esame delle stesse, evidenzia un generale incremento delle tariffe, ma anche un decremento in corrispondenza di categorie come bar (- 32%), negozi di vicinato (-18%) e botteghe artigianali (-21).

		UTENZE NON DOMESTICHE		ECA 10%	e Add. Provii	teinle 5% CON	APREST
			2012 T/	SSA		2013 TARIFFA	
Categoria	N. denunce	Tipologia	Mq.	Euro/m2	Euro/	Euro/	Variazion
	200		medi	Lano/ma	Utenza	Utenza	in %
	208	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	486	2,14	1.196,63	2.671,04	123
	3	Cinematografi e featri	1.570	4.11	7.420,61	6.442,02	-13
- 3	45	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	903	1,38	1.432,38	2.848,56	99
+	30	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	167	4.20	805,48	968,29	20
	()	Stabilimenti balneari	()		0,00	0.00	()(
6	()	Esposizioni, autosaloni	()		0,00	0.00	0.0
7	24	Alberghi con ristorante	513	3.74	2.207.93	4.536,64	1059
- 8	0	Alberghi senza ristorante	0	3.74	0,00	0.00	00
9	5.	Case di cura e riposo	2.361	8.69	23.590,66	22.509,09	-50
1.0	26	Ospedali	2.644	8,69	26,422,05	33.058.21	250
- 11	1.328	Uffici, agenzie, studi professionali	197	4.37	987.69	1 544.84	569
12	82	Banche ed istituti di credito	252	5,33	1.545,90	1.739.81	139
13	454	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	125	5.17	744.06	930.49	250
14		Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	. 62	8.19	583.95	547.17	-60
15	481	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	145	5,17	862.20	708,59	-189
16		Banchi di mercato beni durevoli	0		0.00	0.00	()0
17	170	Attività artigianali tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista	53	6:88	422.22	554.70	319
18	136	Attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	134	9.94	1.527.47	1.212.97	-210
19		Carrozzeria, autofficina, elettrauto	148	8.09	1.374.33	1.779.83	309
20	34	Attività industriali con capannoni di produzione	1.550	1.42	2.530,49	4.467.67	770
21	34	Attività artigianali di produzione beni specifici	490	2.66	1.498.73	1.932.86	29%
22	135	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	97	25.01	2.799,98	2.893,30	30
23		Mense, birrerie, amburgherie	0	17.07	0.00	0.00	()0
24	138	Bar, caffe, pastieceria	54	28.45	1.781.97	1.218.22	-32%
25	184	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	195	13.38	3.004.96	3.115.20	49
26		Plurtheenze ahmentari e o miste	()	152000	0,00	0.00	()0
27	56	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	57	30,83	2.008,88	2.189.51	90,
28		Ipermercati di generi misti	1.788	2.75	5.653.17	25.784.80	356%
29	3	Banchi di mercato generi alimentari	1.144	14.86	19.555.51	33.513.10	719
30	0	Discoteche, night club	0	10,000	0.00	0.00	0%
31	.0	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	0		0.00	0.00	0%



akieko M. Al. 2.

DIFFERIMENTO TERMINI PAGAMENTO TERZA RATA TARES

Con delibera di C.C. nr. 20 del 15.05.2013 sono state approvate ai fini TARES le rate e le scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013;

Considerato che nella seduta di C.C. del 3.12.2013, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, dovrà essere approvato il Regolamento TARES, le tariffe ed il piano finanziario, e il breve lasso di tempo che intercorre tra l'approvazione delle tariffe, l'applicazione delle stesse, la pubblicazione sul sito MEF, l'elaborazione per la determinazione della 3^ rata (conguaglio) da versare entro il 31.12.2013, insieme alla maggiorazione statale (0,30 x mq) con modello F24 precompilato, e relativa spedizione.

Si propone di differire il termine di pagamento dell'ultima rata (conguaglio) TARES al 15.01.2014.

30 Nov. 20 83

Tholo

30/s1/13

RATEIZZAZIONE CONGUAGLIO TARES

Con l'applicazione delle nuove tariffe, ogni contribuente tramite modello F24, dovrà versare oltre alla tassa netta (determinata in base alle tariffe approvate), una maggiorazione Statale corrispondente ad € 0,30 al mq., e un tributo provinciale pari al 5% della tassa netta. Considerato che l'importo scaturente da tale somma aritmetica, detratto il 1 e 2 acconto TARES che è stato determinato sulla base delle tariffe 2012, è per alcune classi di utenze domestiche e non domestiche alquanto elevato. Si propone di suddividere la 3^ rata TARES (conguaglio) in ULTERIORI 3 rate aventi le seguenti scadenze:

1^ rata 15.01.2014 2^ rata 15.02.2014

3^ rata 15.03.2014

che dovranno essere versate esclusivamente a mezzo F24, utilizzando l'apposito codice tributo .

30 Nov. 2013

Mor Jan

ALL.3

Al Presidente del Consiglio Comunale di BENEVENTO 3/4

Al Segretario Generale del Comune di BENEVENTO

OGGETTO : ESONERO PERCENTUALE DI UMIDO DALLA TARES

I sottoscritti Consiglieri Comunali di opposizione, considerando la situazione di crisi economica senza precedenti e sempre nell'interesse della gente; visto che i cittadini residenti nelle contrade, con terreno a disposizione, hanno la possibilità di sversare l'umido prodotto, il quale è un ottimo fertilizzante, nei loro fondi,

PROPONGONO

la riduzione della TARES del 30 % e, quindi, di inserirlo in Delibera.

Benevento

Consiglier

H22. 4

ritireto W

Al Presidente del Consiglio Comunale di Benevento

Al Segretario Generale del Comune di Benevento

Oggetto: modifica art.18, comma 1-2-3.

I sottoscritti Consiglieri Comunali di maggioranza **propongono** di modificare l'art.18 (comma 1,2,3) partendo dal periodo" solo per l'anno 2013, per gli occupanti o detentori degli insediamenti, situati fuori dall'area servita individuata dal Regolamento TARSU in vigore nel comune di Benevento fino al 31.12.2012 ed approvato con delibera di Consiglio n. 22, la tassa e dovuta in misura pari al 40% (riduzione del 60%) della Tariffa.

Benevento,

I Consiglieri:

mus Jamelo

I Stant

Join /

Chreliere John e

Al Presidente del Consiglio comunale di Benevento

Sede

Oggetto: Emendamento alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: Tares 2013 -Approvazione del Piano finanziario, del regolamento e delle tariffe.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, i sottoscritti consiglieri comunali

propongono

i seguenti emendamenti, illustrati analiticamente con i riferimenti normativi e riepilogati nello schema successivo, alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto:

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Si propone di inserire in base a quale potere è redatto il Regolamento, come indicato dal comma 22 dell'art. 14 D.L. 201/2011 (conv. L. 214/2011)1, mutuando il primo comma del prototipo di regolamento suggerito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

1 Decreto-Legge 6 dicembre 2011 , n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» (GU n. 284 del 6 dicembre 2011, SO n. 251), convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (GU n. 300 del 27 dicembre 2011, SO n. 276)

Art. 14. Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446[1], ... omissis ...

Art. 52 Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

- 1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonchè di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.
- 3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.
- 4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.
- 5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
- a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

^[1] Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.» (GU n.298 del 23/12/1997 - S.O. n. 252)

Articolo 2 - Istituzione del tributo

Si propone la modifica della rubrica e la completa sostituzione del contenuto, mediante utilizzo dell'art. 2 del prototipo di regolamento suggerito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto l'istituzione del tributo è stata inserita nel nuovo articolo 1, e, poi mancano del tutto le notizie previste dal T.U. dell'ambiente, da cui sono tratte le nozioni ivi contenute.

Articolo 3 - Componenti del tributo

Si propone di accorparlo all'articolo 9, modificando la rubrica di quest'ultimo, e di sostituire il contenuto, in virtù delle previsioni contenute nel T.U. dell'ambiente, attingendo dagli articoli 3 e 4 del prototipo di regolamento suggerito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, così da individuare, prima di tutto, i rifiuti assimilabili agli urbani, contenuti nell'allegato A al presente Regolamento, e, poi, indicare le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti. D'altronde, l'allegato A richiama: a) le sostanze elencate al punto 1.1.1 della Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, che tuttora disciplina la materia; b) i rifiuti sanitari assimilati agli urbani individuati dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Art. 6 - Locali ed aree soggetti al tributo

Al primo comma, primo periodo, dopo le parole «chiusi o chiudibili da ogni lato verso» è opportuno sostituire l'espressione «l'interno», con «l'esterno».

Al secondo comma è opportuno sostituire le parole «intere mante» con la parola «interamente».

Art. 11 - Istituzioni scolastiche statali

- 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
- gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono
 presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza
 di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
- 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
- 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
- c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
- d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.
- 6. comma abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, N. 244.
- 7. comma abrogato dalla L. 28 dicembre 2001, N. 448.[1]
- [1] Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 14, comma 35) che "Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno".

Si propone, per omogeneità di argomento, di aggiungere un secondo comma, spostando il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 12.

Art. 13 – Determinazione delle tariffe del tributo

In seguito alla proposta di un nuovo allegato, è necessario modificare il comma 4, sostituendo la locuzione «allegato 1» con la nuova «allegato B».

Art. 14 - Piano finanziario

L'articolo è da modificare perché non conforme al dettato di legge. Come previsto dall'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, il piano deve essere «redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia».

D'altronde non si deve far altro che dare applicazione al comma 26.08 dello Statuto dell'ASIA, che prevede l'approvazione del piano finanziario in sede di bilancio.

Inoltre, è preferibile inserire un comma, così come previsto nel prototipo di regolamento predisposto dal Ministero, per come operare di fronte a scostamenti tra piano preventivo e consuntivo.

Art. 15 - Classificazione delle utenze non domestiche

Valgono le medesime considerazioni espresse per l'articolo 13, per cui è necessario modificare il comma 1, sostituendo la locuzione «nell'allegato 1», con la nuova « nell'allegato B».

Nel quarto comma, dopo le parole «destinazione d'uso» è opportuno eliminare il punto.

Art. 16 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

Al fine di disincentivare la non occupazione di abitazioni, si propone di modificare il numero degli occupanti, in caso di mancata indicazione degli stessi. La modifica proposta è basata sull'unica normativa esistente, ossia il decreto che evidenzia, per le abitazioni, i requisiti minimi di legge, igienico-sanitari, che deve possedere in base al numero degli abitanti che la occupano, in cui è previsto che «per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.».

Art. 17 – Obbligazione tributaria

La modifica dell'articolo 2 impone di variare anche il primo comma del presente articolo eliminando il riferimento.

Art. 18 - Zone non servite

Si ritiene opportuno sostituire «da Asia spa» con «dall'ente gestore».

Art. 20 - Riduzione per la parte delle utenze domestiche

Sembra opportuno inserire, nel primo comma, un termine per la dichiarazione di cessazione del compostaggio domestico e la consegna di adeguata documentazione sul possesso della compostiera.

Inoltre, è opportuno sostituire, ove presente, il termine «Asia» con «ente gestore», nonché il termine «composteria» con «compostiera», nell'ultimo periodo del comma 1.

Articolo 21 – Riduzioni tariffarie

Si propone di specificare che la riduzione si applichi sia alla quota fissa sia a quella variabile, modificando opportunamente il primo comma.

Nel comma 3, al primo alinea, dopo il trattino, sostituire «ad» con «Ad» e sostituire il numero «7.000» con l'espressione «7.000,00 euro».

Al fine di evitare inutile burocrazia e quindi di andare incontro alle necessità dei ceti meno abbienti, è opportuno ricorrere alla banca dati ISEE tenuta dall'INPS e da altre Istituzioni pubbliche, definendo così in automatico la graduatoria degli aventi diritto ed eliminando le antipatiche segnalazioni alle autorità di controllo..

Non si comprende come sia stato determinato l'importo di euro 1.118.000,00 euro, considerato che nel Piano finanziario le riduzioni della parte variabile sono indicate in 1.418.000,00 euro.

Art. 25 - Tributo provinciale

Al fine di precisare meglio la platea dei contribuenti, è opportuno precisare che il tributo è dovuto anche da coloro che devono corrispondere solo quello giornaliero.

Al secondo comma, dopo le parole "è applicato" e prima di "misura percentuale", la parola "nelle" è sostituita da "nella".

Art. 30 – Importi minimi

Si precisa meglio la portata della norma indicando i riferimenti legislativi.

Art. 34 – Sanzioni ed interessi

Bisogna chiarire a quale norma si riferisce il riferimento all'art. 33, comma 1 lett. A).

Art. 37 – Trattamento dei dati personali

Nel comma 1, dopo le parole «dell'applicazione» e prima di «tributo» la parola «della» viene sostituita da «del»

Art. 38 – Norma di rinvio

Oltre al rinvio alla legislazione vigente è opportuno inserire una clausola di adeguamento dinamico alle variazioni della legislazione, con la modifica della rubrica e l'aggiunta di due nuovi commi.

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

Testo approvato in Giunta	Testo emendato
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Benevento, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.	Art. 1 – Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina, a decorrere dal 1º gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n 214), stabilendo in particolare le condizioni, le modalità e gli
Art. 2 — ISTITUZIONE DEL TRIBUTO 1. Nel comune di Benevento è istituito, a decorrere dal 01/01/2013 il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n. 201². 2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, eome individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.	obblighi strumentali per la sua applicazione. Articolo 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle disposizioni previste nel presente regolamento. 3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
	l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. 4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti

² Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.», convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. Art. 14 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

^{1.} A decorrere dal 1º gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

urbani;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali:
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani e sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A al presente Regolamento, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Art. 3 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:

a. componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

b. componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13°, del

³ Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.», convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. Art. 14 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Art. 6 – LOCALI ED AREE SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di comunque, attrezzature 0, impianti, assentito è ufficialmente ogniqualvolta l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
- 2. Sono altresì soggetti al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite la cui superficie insiste intere mante o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibile di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur avente destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7 – LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

- Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze,

Art. 6 – Locali ed aree soggetti al tributo

- 1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia l'esterno destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di comunque, impianti, attrezzature o. ufficialmente assentito ogniqualvolta è l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
- 2. Sono altresì soggetti al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite la cui superficie insiste *interamente* o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibile di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur avente destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 4 – PRESUPPOSTO 1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 6. Art. 5 – SOGGETTI PASSIVI 1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al	comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
[- 2011] 그러워 이번에서 1014에서 1014의 THE INTERNATION TO 1014의	
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.	
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.	

D.L. 201/2011 e dal successivo art. 25 del presente regolamento.

- 2. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello geologico estoccato stoccaggio formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della materia direttiva 2009/31/CE indi biossido diaeologico stoccaggio carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
- Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative

13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a *locali tassabili* quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art.
 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 8 – PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

- 1. I locali e le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Falegnameria	15%
Autocarrozzeria	20%
Autofficina riparazione veicoli, elettrauto	20%
Lavanderia	10%
Macelleria-polleria	10%
Pescheria	15%
Parruccherie-Centro Estetico	5%
Odontoiatri-Odontotecnici	10%
Laboratorio di analisi e di radiologia	10%
Laboratorio medico (privato, in case di riposo, cliniche, centri diagnostici, ospedali ecc.)	10%
Ristorazione (trattorie, pizzerie da asporto e non, friggitorie, self service ecc.)	15%
Industrie, fabbriche di produzione e trasformazione, opifici in genere	20%

^{3.} L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 27 ed a

fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione e la relativa documentazione che si evidenzia deve essere periodica.

Art. 9 TARIFFA DEL TRIBUTO

- 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 9 - Tariffa del tributo e sue componenti

- 1. Il tributo, che ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva, di cui ai commi 29 e seguenti dell'art. 14 D.L. 201/2011 (conv. L. 214/2011), è dovuto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. Il tributo si articola in due componenti:
- a. componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- b. componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13⁴, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 25 del presente regolamento.
- 3. La tariffa del tributo relativa alla componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 10 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione del tributo, la

⁴ Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.», convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. Art. 14 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

^{13.} Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu.

- 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondi i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138.
- 3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale, come risultante dal catasto.

Art. 11 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori musicali) continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31⁵.

Art. 11 – Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori musicali) continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31⁶.

A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L.

⁵ Cfr. Legge 28 Febbraio 2008, n. 31, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» (GU n. 51 del 29/2/2008 - S.O. n. 47); Articolo 33-bis - Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche: «1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli ai citato articolo 230 dei decreto legislativo 3 aprile 2000, il 132. Il ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.x

201/2011⁷ il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 12 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
- 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 368, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
- Art. 12 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
- 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36¹⁰, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

7 Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» (GU n. 284 del 6 dicembre 2011, SO n. 251), convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (GU n. 300 del 27 dicembre 2011, SO n. 276)

Art. 14. Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui cappiai

⁸ Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» (GU n. 59 del 12 marzo 2003).

Art. 15. Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche

1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i cui costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i).

Art. 10. Contenuto dell'autorizzazione

- 1. (abrogato dall'articolo 19, comma 5, decreto legislativo n. 59 del 2005)
- 2. Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica almeno:

... omissis ...

i) la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa;

⁶ Cfr. Legge 28 Febbraio 2008, n. 31, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» (GU n. 51 del 29/2/2008 - S.O. n. 47); Articolo 33-bis - Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche: «1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.»

- 3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni seolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/20119.
- 3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
- 4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/201111.

Art. 13 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

- 1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la

- Art. 13 Determinazione delle tariffe del tributo
- 1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la

Art. 14. Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. (comma così modificato dall'art. 5, comma 4-ter, legge n. 124 del 2013)

10 Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» (GU n. 59 del 12 marzo 2003).

Art. 15. Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche

1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i cui costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i).

Art. 10. Contenuto dell'autorizzazione

- 1. (abrogato dall'articolo 19, comma 5, decreto legislativo n. 59 del 2005)
- 2. Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica almeno:

... omissis ...

- i) la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa;
- ... omissis ... 11 Decreto-Legge 6 dicembre 2011 , n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» (GU n. 284 del 6 dicembre 2011, SO n. 251), convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (GU n. 300 del 27 dicembre 2011, SO n. 276)

Art. 14. Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. (comma così modificato dall'art. 5, comma 4-ter, legge n. 124 del 2013)

^{...} omissis ...

⁹ Decreto-Legge 6 dicembre 2011 , n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» (GU n. 284 del 6 dicembre 2011, SO n. 251), convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (GU n. 300 del 27 dicembre 2011, SO n. 276)

- maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
- 3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
- 4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
- 5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
- 6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
- a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato al D.P.R. 158/99;
- b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
- 7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

- maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
- 3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
- 4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato *B* al presente regolamento.
- 5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
- 6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999,n. 158:
- a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato al D.P.R. 158/99;
- b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
- 7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 14 - PIANO FINANZIARIO

- 1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011¹². Il piano finanziario è redatto dall'Asia, soggetto gestore del servizio e dal Comune di Benevento.
- 2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
- 3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
- 4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99.

Art. 14 - Piano finanziario

- 1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011¹³. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio e deve essere consegnato al Comune di Benevento almeno due mesi prima dell'approvazione del bilancio preventivo.
- 2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
- 3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
- 4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99.
- 5. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

¹² 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

^{13 23.} Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

Art. 15 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
- 2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
- 4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
- Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
- Art. 15 Classificazione delle utenze non domestiche
- 1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato *B* del presente regolamento.
- 2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
- 4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
- 5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo

svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 16 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
- 2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
- 3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
- a. anziano dimorante in casa di riposo;
- b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
- 4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le

svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

- Art. 16 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- 1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
- 2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
- 3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
- a. anziano dimorante in casa di riposo;
- b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
- 4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di

Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975, recante «Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.» (GU n. 190 del 18 luglio 1975)

Art.2 - Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.

Art.3 Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

¹⁴ Non viene specificata la motivazione sul criterio adottato; mentre, l'unica norma sull'argomento è costituita dal decreto che evidenzia, per le abitazioni, i requisiti minimi di legge, igienico-sanitari, che deve possedere in base al numero degli abitanti che la occupano:

abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, che risultano deceduti, emigrati e non rinvenibili in anagrafe comunale e per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito utilizzando il seguente criterio¹⁴:

- a. se la superficie occupata ha una misura minore o uguale a 50 mq, la quantità degli occupanti è stabilito in numero di 2 unità;
- se la superficie occupata ha una misura maggiore di 50 mq e minore o uguale di 90 la quantità degli occupanti è stabilito in numero di 3 unità;
- se la superficie occupata ha una misura maggiore o uguale di 90 mq, la quantità degli occupanti è stabilito in numero di 4 unità;

soggetti residenti, che risultano deceduti, emigrati e non rinvenibili in anagrafe comunale e per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito utilizzando il seguente criterio¹⁵:

- a. se la superficie occupata ha una misura minore o uguale a 50 mq, la quantità degli occupanti è stabilito in numero di 3 unità;
- se la superficie occupata ha una misura maggiore di 50 mq e minore o uguale di 90 la quantità degli occupanti è stabilito in numero di 4 unità;

se la superficie occupata ha una misura maggiore o uguale di 90 mq, la quantità degli occupanti è stabilito in numero di 5 unità;

Art. 17 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- 1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, il possesso.
- 2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 26
- 3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 26

Art. 17 - Obbligazione tributaria

- L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
- 2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 26
- La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 26

Art. 18 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione

Art. 18 - Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione

Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975, recante «Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.» (GU n. 190 del 18 luglio 1975)

Art.2 - Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.

Art.3 Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

¹⁵ Non viene specificata la motivazione sul criterio adottato; mentre, l'unica norma sull'argomento è costituita dal decreto che evidenzia, per le abitazioni, i requisiti minimi di legge, igienico-sanitari, che deve possedere in base al numero degli abitanti che la occupano:

del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

Solo per l'anno 2013 si considerano comunque ubicati in zone non servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta è superiore o uguale a 1000 metri lineari.

- 2. Ciò significa che gli occupanti o detentori degli insediamenti, situati fuori dell'area servita, sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini. In tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40% (riduzione 60%) della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta è uguale o superiore a 1000 metri lineari.
- Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
- 4. Dal 1 gennaio 2014, in attuazione del progetto di "rimodulazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Città di Benevento" operato da Asia spa, saranno applicate due tipi di tariffe per le utenze domestiche, eliminando le riduzioni per zone non servite:
 - Tariffa domestica urbana
 - Tariffa domestica extraurbana

Art. 19 – MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 20 – RIDUZIONE PER LA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico utilizzando apposita compostiera concessa in comodato d'uso dall'Asia o acquistata in proprio, è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

Solo per l'anno 2013 si considerano comunque ubicati in zone non servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta è superiore o uguale a 1000 metri lineari.

- 2. Ciò significa che gli occupanti o detentori degli insediamenti, situati fuori dell'area servita, sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini. In tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40% (riduzione 60%) della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta è uguale o superiore a 1000 metri lineari.
- 3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
- 4. Dal 1 gennaio 2014, in attuazione del progetto di "rimodulazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Città di Benevento" operato dall'ente gestore, saranno applicate due tipi di tariffe per le utenze domestiche, eliminando le riduzioni per zone non servite:
 - Tariffa domestica urbana
 - Tariffa domestica extraurbana

Art. 20 – Riduzione per la parte delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico utilizzando apposita compostiera concessa in comodato d'uso dall'ente gestore o acquistata in proprio, è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal

- 1º gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune e all'Asia la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune e l'Asia a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 30/04/2013. Ciò significa che tutti coloro che hanno fatto richiesta di utilizzo della composteria entro tale data, usufruiranno della riduzione di cui sopra.
- 2. Le agevolazioni indicate nel precedente comma verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
- 1º gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare, entro 30 giorni, al Comune e all'ente gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza. corredata dalla copia del comodato d'uso stipulato con l'ente gestore del servizio o da copia della fattura della compostiera, il medesimo autorizza altresì il Comune e l'ente gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 30/04/2013. Ciò significa che tutti coloro che hanno fatto richiesta di utilizzo della compostiera entro tale data, usufruiranno della riduzione di cui sopra.
- 2. Le agevolazioni indicate nel precedente comma verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 21 - RIDUZIONI TARIFFARIE

- 1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011¹⁶, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
- a. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno

Art. 21 – Riduzioni tariffarie

- 1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011¹⁷, la tariffa del tributo si applica in misura ridotta, *nella quota fissa e nella quota variabile*, nelle seguenti ipotesi:
- a. abitazioni occupate da soggetti che risiedono

Art. 14. Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Art. 14. Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

¹⁶ Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.»
(GU n. 284 del 6 dicembre 2011, SO n. 251), convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (GU n. 300 del 27 dicembre 2011, SO n. 276)

^{15.} Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

¹⁷ Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» (GU n. 284 del 6 dicembre 2011, SO n. 251), convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (GU n. 300 del 27 dicembre 2011, SO n. 276)

^{15.} Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di: a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

all'estero riduzione del 30%;

- b. fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 10%;
- c. attività commerciali (bar, pasticcerie, fiorai, ecc.) che provvedono in proprio allo smaltimento dei rifiuti, conferendo quindi una minore quantità di rifiuti riduzione del 10%.
- 2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
- Per l'anno 2013 viene stabilito il seguente sistema di riduzioni:
- UTENZE DOMESTICHE ad ogni nucleo familiare che presenterà una certificazione Isee, attestante un reddito totale inferiore o uguale a 7.000, sarà riconosciuta una riduzione minima di 50 euro e massima di 200 euro condizionata al numero di occupanti l'immobile tassato e alla relativa superficie secondo una ripartizione statistica, agli atti del servizio tributi. I nuclei familiari che beneficeranno delle riduzioni saranno segnalate alla Guardia di finanza e all'agenzia competente per territorio per i dovuti controlli.
- UTENZE NON DOMESTICHE Ad ogni attività produttiva oltre alle agevolazioni previste dall'art. 8 del seguente Regolamento viene riconosciuta una riduzione della tributo di 50 euro se l'impresa nell'anno precedente la tassazione ha evidenziato una perdita di esercizio documentabile.
 Le certificazioni di cui sopra saranno inserite in un apposita banca dati ed elaborate al fine di determinare apposita graduatoria secondo l'ordine cronologico.

Le sopra riportate riduzioni verranno riconosciute secondo l'applicazione della graduatoria anzidetta, che darà diritto alla riduzione fino alla concorrenza di € 1.118.000,00. In altre parole, stabilita in € 200 la riduzione massima, essa verrà riconosciuta, entro i limiti sopra indicati (da

- o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 30%;
- b. fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 10%;
- c. attività commerciali (bar, pasticcerie, fiorai, ecc.) che provvedono in proprio allo smaltimento dei rifiuti, conferendo quindi una minore quantità di rifiuti riduzione del 10%.
- 2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
- 3. Per l'anno 2013 viene stabilito il seguente sistema di riduzioni:
- UTENZE DOMESTICHE Ad ogni nucleo familiare presente nella banca dati ISEE dell'INPS o altre Istituzioni pubbliche, con un reddito totale inferiore o uguale a 7.000,00 euro, sarà riconosciuta una riduzione minima di 50 euro e massima di 200 euro condizionata al numero di occupanti l'immobile tassato e alla relativa superficie secondo una ripartizione statistica, agli atti del servizio tributi.
- UTENZE NON DOMESTICHE Ad ogni attività produttiva oltre alle agevolazioni previste dall'art. 8 del seguente Regolamento viene riconosciuta una riduzione della tributo di 50 euro se l'impresa nell'anno precedente la tassazione ha evidenziato una perdita di esercizio documentabile.
 Le certificazioni di cui sopra saranno inserite in un apposita banca dati ed elaborate al fine di determinare apposita graduatoria secondo l'ordine cronologico.

Le sopra riportate riduzioni verranno riconosciute secondo l'applicazione della graduatoria anzidetta, che darà diritto alla riduzione fino alla concorrenza di € 1.118.000,00. In altre parole, stabilita in € 200 50 a 200 per le utenze domestiche e 50 euro per le utenze non domestiche), ad un numero di contribuenti tale da non superare l'importo complessivo massimo di € 1.118.000,00. la riduzione massima, essa verrà riconosciuta, entro i limiti sopra indicati (da 50 a 200 per le utenze domestiche e 50 euro per le utenze non domestiche), ad un numero di contribuenti tale da non superare l'importo complessivo massimo di € 1.118.000,00.

Art. 22 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 14, comma 19, il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni che in ogni caso dovranno essere richieste dal contribuente e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.

2. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 23 - TRIBUTO GIORNALIERO

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
- 6. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 24.
- Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo

annuale. 8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. Art. 24 - COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO: LA MAGGIORAZIONE 1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0.30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso. 2. Il gettito della maggiorazione è destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune. 3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 21, la riduzione prevista per le zone non servite (art. 18), la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio (art. 19), le riduzioni previste dai precedenti articoli 20, per le utenze domestiche e non domestiche e le altre riduzioni ed esenzioni di cui al precedente articolo 22. 4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92. Art. 25 - Tributo provinciale Art. 25 – TRIBUTO PROVINCIALE 1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui 1. È fatta salva l'applicazione del tributo

18 Decreto Legislativo del 30/12/1992 n. 504, recante «Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23

rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a

tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni

versare il tributo giornaliero, è applicato il

art. 19 Istituzione e disciplina del tributo.

all'art. 19 del D.Lgs 504/9218.

provinciale per l'esercizio delle funzioni di

ottobre 1992, n. 421.» (GU n. 305 del 30/12/1992 - SO)

tutela, protezione ed igiene ambientale di cui

^{1.} Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dal 1º gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.

^{2.} Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.

^{3.} Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento nè superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo.

di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei cui all'art. 19 del D.Lgs 504/9219. locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei dalla Provincia ovvero del 5%, con esclusione locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è della maggiorazione di cui all'art. 24. applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia ovvero del 5%, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 24. Art. 26 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE 1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione

- 4. In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista dal comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 ed il relativo provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è trasmesso in copia entro cinque giorni ai comuni. Se la delibera non è adottata nel predetto termine il tributo si applica nella misura minima.
- 5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, sono integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno, e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
- 6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'interscambio tra comuni e province di dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo.
- 7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
- ¹⁹ Decreto Legislativo del 30/12/1992 n. 504, recante «Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.» (GU n. 305 del 30/12/1992 SO)
- art. 19 Istituzione e disciplina del tributo.
- 1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dal 1º gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.
- Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.
- 3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento nè superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo.
- 4. In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista dal comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 ed il relativo provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è trasmesso in copia entro cinque giorni ai comuni. Se la delibera non è adottata nel predetto termine il tributo si applica nella misura minima.
- 5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, sono integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno, e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
- 6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'interscambio tra comuni e province di dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo.
- 7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

o possesso dei locali o delle aree soggette.

- Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
- 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta elettronica e PEC.
- 4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
- La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non

residenti nei medesimi;

f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede

Art. 29 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 27, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
- 4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 30 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, Art. 30 – Importi minimi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 29621, non si

- 4. Per le imprese e le attività economiche sarà considerato il rapporto tra valore della produzione e debito tributario, e la rateizzazione non potrà superare le 5 rate se il debito complessivo è inferiore ad € 5.000,00 e non potrà superare le 10 rate se il debito complessivo è superiore ad € 5.000,00.
- 5. In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 15. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive, nonché l'entità della somma dovuta, dovrà richiedere la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.
- 6. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.
- ²¹ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007) (GU n. 299 del 27 dicembre 2006, SO n. 244)

Art. 1

... omissis ...

168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289[1], stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

... omissis ...

[1] Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» (GU n. 305 del 31/12/2002, SO n. 240)

... omissis ...

Art. 25. Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[2], compresi gli enti pubblici economici.

all'importo versato nell'anno precedente a titolo di Tarsu. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1º gennaio 2013, e per quelle iniziate nel corso dell'anno 2012, l'importo delle corrispondenti rate è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla Tarsu applicate nell'anno 2012. Pertanto i pagamenti operati con le prime rate sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata del tributo dovuta, calcolata tenendo conto delle tariffe deliberate per l'anno 2013. Per il medesimo anno il pagamento della maggiorazione del tributo è effettuato in favore dello Stato contestualmente al versamento dell'ultima rata del tributo. 5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. 6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 28 - DILAZIONE DI PAGAMENTO

Nel rispetto del Regolamento delle Entrate del Comune di Benevento²⁰, è prevista tale modalità di pagamento.

 Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali, o per gravi difficoltà organizzative evidenziate e motivate dal funzionario responsabile del tributo e dal dirigente del settore Risorse Economiche.

2. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, assentito dal dirigente del settore Risorse Economiche, su richiesta dell'interessato comprovante difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 20, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	5
Per debiti compresi tra il 3% e il 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	10
Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	20

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.

²⁰ Art. 19 – Sospensione e dilazione del versamento

di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 27 - RISCOSSIONE

- 1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari.
- 2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate trimestrali, scadenti alla fine del mese di gennaio, aprile, luglio di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
- 4. Per l'anno 2013 la scadenza ed il numero delle rate, nonché l'eventuale commisurazione alla previgente TARSU degli importi delle prime rate ad eccezione dell'ultima, sono stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2013. Fino alla determinazione delle tariffe del tributo l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo

comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 24 e del tributo provinciale di cui all'art. 25 è inferiore ad € 10.

- 2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10,00 euro per anno d'imposta.

- 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16²², convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
- 3. Tale disposizione, che comprende anche la maggiorazione, di cui all'art. 24 del presente regolamento, non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 31 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso

- 2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
- 3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
- 4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.

... omissis ...

- [2] Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (GU 9/05/2001, n. 106)
- Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

... omissis ...

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

... omissis ..

²² Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.» (GU n.52 del 2/3/2012), convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (GU n. 99 del 28/04/2012, SO n. 85) - Art. 3 (Facilitazioni per imprese e contribuenti), comma 10: «10. A decorrere dal 1º luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.»

tributo. Art. 32 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può: a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termina di 60 giorni dalla notifica; b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti; c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dall'Ente, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi: - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati; - del proprio personale dipendente; di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento. d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio. 2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti

normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche; dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree; dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente. 3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte i iscrivibili nel catasto edilizio urbani, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente. 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi,

- versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
- 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

Art. 33 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449²³ si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente

²³ Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.» (GU n.302 del 30-12-1997 - Suppl. Ordinario n. 255)

Art. 50. (Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali).

^{1.} Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera b, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.	
Art. 34 – SANZIONI ED INTERESSI	
1. In caso di omesso, insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.	
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.	
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00	
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. A), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.	
5. Le sanzioni di cui al precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.	
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi di mora nella misura del vigente tasso legale secondo quanto stabilito dal regolamento comunale delle entrate. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.	
Art. 35 – RIDUZIONE DELLE SANZIONI	
Riduzioni delle sanzioni relative alle dichiarazioni	
Per l'omessa, ovvero per l'infedele dichiarazione le sanzioni sono ridotte di un terzo se entro, il termine previsto per ricorrere alle commissioni tributarie e precisamente entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, interviene l'accettazione da parte del contribuente con il pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.	

Art. 36 – RISCOSSIONE COATTIVA	
1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.	
Art. 37 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.	
Art. 38 – NORMA DI RINVIO	Art. 38 – Norma di rinvio e di adeguamento
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni e integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.	1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni e integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
	2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. 3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
Art. 39 – NORME TRANSITORIE E FINALI	Justi di testo vigente delle norme vieve.
1. Le disposizioni del presente regolarmente hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013 2. Alla data di entrata in vigore del tributo	
disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.	
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo	

alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

- 4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo e per le utenze domestiche non residenti in base al criterio dettato dal comma 4 dell'art. 16 del presente regolamento.
- 5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata:
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

- nastri abrasivi:
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;

- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

- 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
- 02. Cinematografi, teatri
- 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

- 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 05. Stabilimenti balneari
- o6. Autosaloni, esposizioni
- 07. Alberghi con ristorante
- 08. Alberghi senza ristorante
- 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
- 10. Ospedali
- 11. Agenzie, studi professionali, uffici
- 12. Banche e istituti di credito
- 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
- 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
- 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
- 16. Banchi di mercato beni durevoli
- 17. Barbiere, estetista, parrucchiere
- 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
- 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
- 20. Attività industriali con capannoni di produzione
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
- 23. Birrerie, hamburgerie, mense
- 24. Bar, caffè, pasticceria
- 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
- 26. Plurilicenze alimentari e miste
- 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
- 28. Ipermercati di generi misti
- 29. Banchi di mercato generi alimentari

30. Discoteche, night club

A22-5

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che sono pervenuti in data odierna i seguenti emendamenti alla proposta agli atti del Consiglio:

- modifica art. 18 c. 1 (parte) 2 3 Regolamento TARES 2013
- differimento termine pagamento terza rata (conguaglio) TARES al 16.01.2014
- rateizzazione terza rata (conguaglio) TARES con rate scadenti rispettivamente 15.01.2014 15.02.2014 – 15.03.2014
- esonero percentuale di umido dalla TARES .
- regolamento TARES da approvarsi emendato articolo per articolo;

Tenuto conto che è spirato il temine per proporre emendamenti allo schema di bilancio annuale e pluriennale e che il tempo a disposizione per una verifica puntuale degli impatti sugli equilibri di bilancio, sui quali tali emendamenti vanno ad incidere, è assolutamente risibile. Tenuto conto che una alterazione derivante dalle modifiche regolamentari e delle tariffe comprometterebbe gli equilibri finanziari in quanto gli stessi sono parte integrante della manovra di bilancio;

in tali sensi si esprime parere non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, degli emendamenti alla proposta di deliberazione.

Benevento, 30/11/2013

Il dirigente settore finanze reggente (Emilio Porçaro)

AU. 7

COMUNE DI BENEVENTO

Collegio dei Revisori Legali dei Conti

Oggetto: Parere alla proposta di

- modifica art. 18 c. 1 (parte) 2 3 Regolamento TARES 2013
- differimento termine pagamento terza rata (conguaglio) TARES al 16.01.2014
- rateizzazione terza rata (conguaglio) TARES con rate scadenti rispett. 15.01.2014-15.02.2014-15.03.2014
- esonero percentuale di umido dalla TARES.
- regolamento TARES da approvarsi emendato in tutti gli articoli

L'anno 2013 del mese di novembre il giorno 30 presso il Comune di Benevento alle ore 11,00 si è riunito il collegio dei revisori dei conti nelle persone di

dott. Giovanni Cuomo

PRESIDENTE

dott. Francesco Parente

COMPONENTE

Il Collegio

Preso atto

delle proposte di modifica di quanto all'oggetto nella seduta odierna di Consiglio Comunale – Regolamento TARES e varie - ;

Rilevata

la propria competenza ex art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3 comma 2-bis del D.Lgs 174/2012;

Storler &

C ONSIDERATO

Che le modifiche richieste comportano un analisi non esperibile in giornata

Visti

- > il parere non favorevole del responsabile del settore Finanze;
- > il parere non favorevole del funzionario responsabile TARES;

Tutto ciò premesso

il Collegio, a maggioranza dei presenti, ESPRIME parere non favorevole alle proposte di modifica.

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti

dott. Giovanni Cuomo

dott. Francesco Parente

PRESIDENTE J'evan le lus
COMPONENTE J'eve Terente

COMUNE DI BENEVENTO

Collegio dei Revisori Legali dei Conti

Oggetto: Parere alla proposta di

- modifica art. 18 c. 1 (parte) 2 3 Regolamento TARES 2013
- differimento termine pagamento terza rata (conguaglio) TARES al 16.01.2014
- rateizzazione terza rata (conguaglio) TARES con rate scadenti rispett.

15.01.2014 - 15.02.2014 - 15.03.2014

- esonero percentuale di umido dalla TARES.
- regolamento TARES da approvarsi emendato in tutti gli articoli

L'anno 2013 del mese di novembre il giorno 30 presso il Comune di Benevento alle ore 11,00 si è riunito il collegio dei revisori dei conti nelle persone di

dott. Giovanni Cuomo

PRESIDENTE

dott. Francesco Parente

COMPONENTE

Il Collegio

Preso atto

delle proposte di modifica di quanto all'oggetto nella seduta odierna di Consiglio Comunale – Regolamento TARES e varie - ;

Rilevata

la propria competenza ex art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3 comma 2-bis del D.Lgs 174/2012;

Celou A

C ONSIDERATO

Che le modifiche richieste comportano un analisi non esperibile in giornata

Visti

- > il parere non favorevole del responsabile del settore Finanze;
- > il parere non favorevole del funzionario responsabile TARES;

Tutto ciò premesso

il Collegio, a maggioranza dei presenti, ESPRIME parere non favorevole alle proposte di modifica.

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti

dott. Giovanni Cuomo

dott. Francesco Parente

PRESIDENTE poyane Componente fice de le centre

All. Pter

COMUNE DI BENEVENTO

Collegio dei Revisori Legali dei Conti

Oggetto: Parere alla proposta di

- modifica art. 18 c. 1 (parte) 2 3 Regolamento TARES 2013
- differimento termine pagamento terza rata (conguaglio) TARES al 16.01.2014
- rateizzazione terza rata (conguaglio) TARES con rate scadenti rispett.
 15.01.2014 15.02.2014 15.03.2014
- esonero percentuale di umido dalla TARES.
- regolamento TARES da approvarsi emendato in tutti gli articoli

L'anno 2013 del mese di novembre il giorno 30 presso il Comune di Benevento alle ore 11,00 si è riunito il collegio dei revisori dei conti nelle persone di

dott. Giovanni Cuomo

PRESIDENTE

dott. Francesco Parente

COMPONENTE

Il Collegio

Preso atto

delle proposte di modifica di quanto all'oggetto nella seduta odierna di Consiglio Comunale – Regolamento TARES e varie - ;

Rilevata

la propria competenza ex art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3 comma 2-bis del D.Lgs 174/2012;

Orom M

C ONSIDERATO

Che le modifiche richieste comportano un analisi non esperibile in giornata

Visti

- > il parere non favorevole del responsabile del settore Finanze;
- > il parere non favorevole del funzionario responsabile TARES;

Tutto ciò premesso

il Collegio, a maggioranza dei presenti, ESPRIME parere non favorevole alle proposte di modifica.

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti

dott. Giovanni Cuomo

dott. Francesco Parente

PRESIDENTE Journe Journe Componente Journe J

Comune di Benevento

Provincia di Benevento



Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

INDICE

Art. 1 -	Oggetto del regolamento
Art. 2 -	Istituzione del tributo
Art. 3 -	Componenti del tributo
Art. 4 -	Presupposto
Art. 5 -	Soggetti passivi
Art. 6 -	Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art. 7 -	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 8 -	Produzione di rifiuti speciali non assimilati
Art. 9 -	Tariffa del tributo
Art. 10 -	Determinazione della base imponibile
Art. 11 -	Istituzioni scolastiche statali
Art. 12 -	Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti
Art. 13 -	Determinazione delle tariffe del tributo
Art. 14 -	Piano finanziario
Art. 15 -	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 16 -	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Art. 17 -	Obbligazione tributaria
Art. 18 -	Zone non servite
Art. 19 -	Mancato svolgimento del servizio
Art. 20 -	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
Art. 21 -	Riduzioni tariffarie
Art. 22 -	Altre riduzioni ed esenzioni
Art. 23 -	Tributo giornaliero
Art. 24 -	Componente servizi del tributo: la maggiorazione
Art. 25 -	Tributo provinciale
Art. 26 -	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
Art. 27 -	Riscossione
Art. 28 -	Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
Art. 29 -	Rimborsi e compensazioni
Art. 30 -	Importi minimi
Art. 31 -	Funzionario responsabile
Art. 32 -	Verifiche ed accertamenti
Art. 33 -	Accertamento con adesione
Art. 34 -	Sanzioni ed interessi
Art. 35	Riduzione delle sanzioni
Art. 36 -	Riscossione coattiva
Art. 37 -	Trattamento dati personali
Art. 38 -	Norma di rinvio
Art. 39 -	Norme transitorie e finali
	The state of the s

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Benevento, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 2 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

- 1. Nel comune di Benevento è istituito, a decorrere dal 01/01/2013 il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.
- 2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal D.P.R 27/04/1999, n. 158.

Art. 3 COMPONENTI DEL TRIBUTO

- 1. Il tributo si articola in due componenti:
- a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 25 del presente regolamento.

Art. 4 PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 6.

Art. 5 SOGGETTI PASSIVI

- 1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6 LOCALI ED AREE SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
- 2. Sono altresì soggetti al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite la cui superficie insiste intere mante o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibile di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur avente destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

- 3. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: <u>Utenze domestiche</u>
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a *locali tassabili* quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 8 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

- 1. I locali e le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Falegnameria	15%
Autocarrozzeria	20%
Autofficina riparazione veicoli, elettrauto	20%
Lavanderia	10%
Macelleria-polleria	10%
Pescheria	15%
Parruccherie-Centro Estetico	5%
Odontoiatri-Odontotecnici	10%
Laboratorio di analisi e di radiologia	10%
Laboratorio medico (privato, in case di riposo, cliniche, centri diagnostici, ospedali ecc.)	10%
Ristorazione (trattorie, pizzerie da asporto e non, friggitorie, self service ecc.)	15%
Industrie, fabbriche di produzione e trasformazione, opifici in genere	20%

- 3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 27 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione e la relativa documentazione che si evidenzia deve essere periodica.
- 4. Per i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche è prevista l'applicazione di una diversa categoria TARES, corrispondente alla "Classe 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici" nella parte di superficie occupata in cui si provvede direttamente alla lavorazione dei prodotti utilizzati per l'esercizio dell' attività.

Art. 9 TARIFFA DEL TRIBUTO

- 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 10 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- 1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu.
- 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizi o urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138.
- 3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. come risultante dal catasto.

Art. 11 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori musicali) continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
- 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
- 3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 13 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

- 1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

- 3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
- 4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
- 5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
- 6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
- a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
- b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
- 7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b. i coefficienti *Ka, Kb, Kc e Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 14 PIANO FINANZIARIO

- 1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dall' Asia, soggetto gestore del servizio e dal Comune di Benevento.
- 2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
- 3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
- 4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con

diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

- 2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
- 4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
- 5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 16 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
- 2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
- 3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
- 4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, che risultano deceduti, emigrati e non rinvenibili in anagrafe comunale e per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27. In caso d'amancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito utilizzando il seguente criterio:
 - a. se la superficie occupata ha una misura minore o uguale a 50 mq, la quantità degli occupanti è stabilito in numero di 2 unità;
 - se la superficie occupata ha una misura maggiore di 50 mq e minore di 90 la quantità degli occupanti è stabilito in numero di 3 unità;
 - c. se la superficie occupata ha una misura maggiore o uguale di 90 mq, la quantità degli occupanti è stabilito in numero di 4 unità;

Art. 17 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- 1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, il possesso.
- 2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 26
- 3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 26.

Art. 18 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

Solo per l'anno 2013 si considerano comunque ubicati in zone non servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta è superiore o uguale a 1000 metri lineari.

- 2. Ciò significa che gli occupanti o detentori degli insediamenti, situati fuori dall'area servita, sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini. In tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40% (riduzione 60%) della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta è uguale o superiore a 1000 metri lineari.
- 3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
- 4. Dal 1 gennaio 2014, in attuazione del progetto di "rimodulazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Città di Benevento" operato da Asia spa, saranno applicate due tipi di tariffe per le utenze domestiche, eliminando le riduzioni per zone non servite:
 - · Tariffa domestica urbana
 - Tariffa domestica extraurbana

Art. 19 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo..

Art. 20 RIDUZIONE PER LA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico utilizzando apposita compostiera concessa in comodato d'uso dall'Asia o acquistata in proprio, è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo

continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune e all'Asia la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune e l'Asia a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 30/04/2013. Ciò significa che tutti coloro che hanno fatto richiesta di utilizzo della compostiera entro tale data, usufruiranno della riduzione di cui sopra.

- 2. Per le utenze non domestiche che producono rifiuti deperibili e fermentescibili è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, qualora provvedano a smaltire gli scarti compostabili mediante compostaggio, utilizzando apposita compostiera concessa in comodato d'uso dall'Asia o acquistata in proprio con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio per l'anno successivo in modo continuativo."
- 3. Le agevolazioni indicate nel precedente comma verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 21 RIDUZIONI TARIFFARIE

- 1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
- a. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 30%;
- b. fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 10%;
- c. attività commerciali (bar, pasticcerie, fiorai, ecc.) che provvedono in proprio allo smaltimento dei rifiuti, conferendo quindi una minore quantità di rifiuti riduzione del 10%.
- 2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
- 3. Per l'anno 2013 viene stabilito il seguente sistema di riduzioni:
- UTENZE DOMESTICHE ad ogni nucleo familiare che presenterà una certificazione Isee, attestante un reddito totale inferiore o uguale a 7.000, sarà riconosciuta una riduzione minima di 50 euro e massima di 200 euro condizionata al numero di occupanti l'immobile tassato e alla relativa superficie secondo una ripartizione statistica, agli atti del servizio tributi. I nuclei familiari che beneficeranno delle riduzioni saranno segnalate alla Guardia di finanza e all'agenzia competente per territorio per i dovuti controlli.
- UTENZE NON DOMESTICHE Ad ogni attività produttiva oltre alle agevolazioni previste all'art. 8 del seguente Regolamento viene riconosciuta una riduzione della tributo di 50 euro se l'impresa nell'anno precedente la tassazione ha evidenziato una perdita di esercizio documentabile.

Le certificazioni di cui sopra saranno inserite in un apposita banca dati ed elaborate al fine di determinare apposita graduatoria secondo l'ordine cronologico.

Le sopra riportate riduzioni verranno riconosciute secondo l'applicazione della graduatoria anzidetta, che darà diritto alla riduzione fino alla concorrenza di \in 1.118.000,00. In altre parole, stabilita in \in 200 la riduzione massima, essa verrà riconosciuta, entro i limiti sopra indicati (da 50 a 200 per le utenze domestiche e 50 euro per le utenze non domestiche), ad un numero di contribuenti tale da non superare l'importo complessivo massimo di \in 1.118.000,00.

Art. 22 ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 14, comma 19, il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni che in ogni caso dovranno essere richieste dal contribuente e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.

2. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 23 TRIBUTO GIORNALIERO

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
- 6. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 24.
- 7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- 8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 24 COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO: LA MAGGIORAZIONE

- 1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
- 2. Il gettito della maggiorazione è destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
- 3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 21, la riduzione prevista per le zone non servite (art. 18), la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio (art. 19), le riduzioni previste dai precedenti articoli 20, per le utenze domestiche e non domestiche e le altre riduzioni ed esenzioni di cui al precedente articolo 22.
- 4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 25 TRIBUTO PROVINCIALE

- 1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
- 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia ovvero del 5%, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 24.

Art. 26 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

- 1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
- 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
- 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax , posta elettronica e PEC.
- 4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
- 5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
- 6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

- 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

Art. 27 RISCOSSIONE

- 1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari.
- 2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate trimestrali, scadenti alla fine del mese di gennaio, aprile, luglio di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno.. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
- 4. Per l'anno 2013 la scadenza ed il numero delle rate, nonché l'eventuale commisurazione alla previgente TARSU degli importi delle prime rate ad eccezione dell'ultima, sono stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2013. Fino alla determinazione delle tariffe del tributo l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato nell'anno precedente a titolo di Tarsu. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, e per quelle iniziate nel corso dell'anno 2012, l'importo delle corrispondenti rate è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla Tarsu applicate nell'anno 2012. Pertanto i pagamenti operati con le prime rate sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata del tributo dovuta, calcolata tenendo conto delle tariffe deliberate per l'anno 2013. Per il medesimo anno il pagamento della maggiorazione del tributo è effettuato in favore dello Stato contestualmente al versamento dell'ultima rata del tributo.
- 5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
- 6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 28 DILAZIONI DI PAGAMENTO

Nel rispetto del Regolamento delle Entrate del Comune di Benevento, è prevista tale modalità di pagamento.

Art. 29 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 27, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
- 4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L: 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 30 IMPORTI MINIMI

- 1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 24 e del tributo provinciale di cui all'art. 25 è inferiore ad € 10.
- 2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 31 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 32 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- 1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dall'Ente, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
- 2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbani, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
- 4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
- 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

Art. 33 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 34 SANZIONI ED INTERESSI

- 1. In caso di omesso, insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di $\in 50,00$.
- 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di \in 50,00;
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
- 5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
- 6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi di mora nella misura del vigente tasso legale secondo quanto stabilito dal regolamento comunale delle entrate. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 35 RIDUZIONI DELLE SANZIONI

Riduzioni delle sanzioni relative alle dichiarazioni

Per l'omessa, ovvero per l'infedele dichiarazione le sanzioni sono ridotte di un terzo se entro, il termine previsto per ricorrere alle commissioni tributarie e precisamente entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, interviene l'accettazione da parte del contribuente con il pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.

Art. 36 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 37 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 38 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 39 NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
- 2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
- 3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
- 4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo e per le utenze domestiche non residenti in base al criterio dettato dal comma 4 dell'art. 16 del presente regolamento.
- 5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ALLEGATO

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

- 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
- 02. Cinematografi, teatri
- 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
- 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 05. Stabilimenti balneari
- 06. Autosaloni, esposizioni
- 07. Alberghi con ristorante
- 08. Alberghi senza ristorante
- 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
- 10. Ospedali
- 11. Agenzie, studi professionali, uffici
- 12. Banche e istituti di credito
- 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
- 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
- 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
- 16. Banchi di mercato beni durevoli
- 17. Barbiere, estetista, parrucchiere
- 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
- 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
- 20. Attività industriali con capannoni di produzione
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
- 23. Birrerie, hamburgerie, mense
- 24. Bar, caffè, pasticceria
- 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
- 26. Plurilicenze alimentari e miste
- 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
- 28. Ipermercati di generi misti
- 29. Banchi di mercato generi alimentari
- 30. Discoteche, night club

67,97%

0,00

15.890.815

1

Sud

SI 2012

10%

5%

		ALL 9	
Gestione Rifiuti - BIL	ANCIO ANN	O 2013	
IN EURO (I.	V.A. inclusa)		
Comune di BENEVENTO			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	0%	100%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	0,00	0,00	0,0
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	1.099.825,09		1.099.825,0
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	560.000,00		560.000,0
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non			
inferiore al 50% del loro ammontare)	5.052.853,69		5.052.853,6
CCD – Costi comuni diversi	221.673,80		221.673,8
AC – Altri costi operativi di gestione CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del	2.021.419,05		2.021.419,0
capitale investito)	594.164,39		594.164,3
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		1.670.943,22	1.670.943,2
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		0,00	0,0
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		4.480.836,78	4.480.836,7
CTR — Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		-933.341,95	-933.341,9
Riduzione parte variabile		1.418.000,00	1.418.000,00
SOMMANO	9.549.936,02	6.636.438,05	16.186.374,0
	59,00%	41,00%	100,00%
% COPERTURA 2013			100%
			17.7
PREVISIONE ENTRATA			16.186.374,0
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			0,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,0
ENTRATA TEORICA	9.549.936,02	6.636.438,05	16.186.374.0
UTENZE DOMESTICHE	4.774.968,01	4.510.866,16	9.285.834,17
% su totale di colonna	50,00%	67,97%	57,37%
% su totale utenze domestiche	51,42%	48,58%	100,06%
			4,45
UTENZE NON DOMESTICHE	4.774.968,01	2.125.571,89	6.900.539,89
% su totale di colonna	50,00%	32,03%	42,63%
% su totale utenze non domestiche	69,20%	30,80%	100,00%
ACCUTE VINCENT PROPOSE OF CONCESSION OF CONC	TATOMAK 120 A A 2 A		
QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSI		6/	$\alpha = \tilde{\tilde{\mathbf{V}}}^{\alpha}$
POTALE D.C.I.	Kg	%	## ## III
TOTALE R.S.U.	23.378.750,00	0.000/	13.75
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE A CARICO UTENZE	23,378,750,00	0,00%	
UTENZE NON DOMESTICHE	7.487.934,55	22 0204	
UTENZE NON DOWIESTICHE	7.467.934,33	32,03%	

UTENZE DOMESTICHE

AREA GEOGRAFICA

ALIQUOTA E.C.A. 2012

ABITANTI >5000

OCCUPANTI NON RESIDENTI

ADDIZIONALE PROVINCIALE

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA

UTENZE DOMESTICHE 4.774.968,01 TOTALE UTENZE QUOTA FISSA DOMESTICHE 9.285.834,17 9.549.936,02 DOMESTICHE UTENZE NON RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2013 4.774.968,01 Comune di BENEVENTO ENTRATA TEORICA 16.186.374,07 UTENZE DOMESTICHE 4.510.866,16 QUOTA VARIABILE NON DOMESTICHE TOTALE UTENZE 6.900.539,89 6.636.438,05 DOMESTICHE UTENZE NON 2.125.571,89

si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97). La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all'art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015

Walter Commencer Commencer

Nota

Acc 10

UTENZE DOMESTICHE							CALCOLO	CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA	CTE FISSA				CALCOLOT	CALCOLO TARIEFA PARTE VARIABILE	VARIARIIF		TOTALE	TOTALECERITA
Famiglic	Numero nucles famiglianipra tiche	Numero nucles famigitanipra Superficie totale tuche abstazzoni	Quote Famglia	Superficie media abitazzoni		Coeff		Quota unitaria PF Euro/m ²	Gettito QF Utenze domestiche	QUOTA		Coeff		Quota untaria parte variabile	Gettito QV utenze domestiche	QUOTA	TARIFFA MEDIA	Gernia OF-OV
	п	"e	ж	r'E		K.		Ä	Euro	Euro/m²		£		Om	Furs	Furnit Sensor	Freed house	
						Sud	S.tor*Ka	Craf / Somm Spo * Kaga	OurS*Ka	OurKa			Kb*Nac	Osoc / Somm	On*Kh*Kur	Omerk	0.00	Euro
Fattigle di I compenente	4311		3	103		0,81	408.510	1.86	761,803	1,510515	mit	0.60	3946.6	20 UCI	307.535	200 000	NO+40	
tataghe di Component	5262			*		75'0	562.587	1,86	1,049,131	1,752943	min	1,40	7366,8	120.05	884 377	168.07	51,122 51,722	1.03.1503
Familie 4.3 compound	1657			7		1,02	536,533	1.86	1,000,545	1,902129	mir	1.80	8274,6	120,05	993.352	21609	433.74	1.002.807
Farmille 4: 5 commonts	1,070			80 1		1,09	602.310	1,86	1.123.207	2,032668	min	2.20	10274	120,05	1 233 377	264,11	504.62	2356 585
Faragle 41 6 o più componenti	151	51111111	0,1%	717		1,10	182.570	1,86	340.462	2,051316	min	230	4129,6	120,05	495,752	348,14	587,23	836.214
Non resident o local tenut a disposizione	1717			103		1,06	37.591	1,86	107,025	1,976723	mir.	3,40	1540,2	120,05	568.481	408,16	644,42	291 923
Superfici demosticite accessence	0			2 =	-15	560		1,36	192,796	1.757943	al in	97.0	3043.6	120,05	365.379	168,07	348,75	251.125
TOTALE	23,491	2,625,613,88	3 100%	113			1560534		1774.968,01			0000	37.575	120,05	4.510.866,16		č	9.285.834,17
UTENZE NON DOMESTICHE							CALCOLO TARIF		FA PARTE FISSA				CALCOLOT	CALCOLO TARIFEA PARTE VARIABILE	VARIABILE		TOTALE	OTITION S STATOL
									Gento DE				CARCOLO	AMELATARIE	VARIABILE		IAKIFFA	TOTALE GETTITO
						Coeff		Quoca unitaria PF Euroim ²	Ulenze non domessische	QUOTA		Coeff		Quota unitaria parte variabile	Gettito QV utenze non domestiche	QUOTA	TARIFFA TOTALE	Gettilo OF+OV
	Numero	Superficie totale	Quota	Superfice														
Cargonia	categoria	categoria	attività	modia locali		N.			Euro	Eurolm ²		22	kg/anno stimati	Qu	Euro	Euro/m ²	Euro/m²	Euro
	12	** _E	×	"#		Sul	S.tet*Kc	San Komm	Ourseke	OuPKe			P.7+3	Otot / Somm	Court of factors		20.10	
Muse, biblioteche, scanle, associazioni, laughi di culto		101.137,10		0	шах	69'0	63.716	5,83	371.219	3,67	шах	5.50	556.254	0.28	205 CS CS CS	1 56	10 to	570.133
Cindralografi e kette		4.710,00		0	шах	0.47	2.214	5,83	12.897	2,74	max	4,12	501/61	0,28	5.508	1.17	3.91	18 406
Carpone detrouncebures meant soon		5,403,00	1.00	0 0	al in	0,36	34.622	5,83	85 187	2,10	min	3.28	129.970	0.28	36.894	160	3.01	122.081
Sabitment balvean		00'0		0	1	0.35	2000	5.83	10707	2.04	max	3.18	32.170	0.78	9,302	1.85	5,53	27 663
Exposition; substation;		00'0		0	mir	0,34	•	5.83	,	861	ı	3,03	,	0.22		0.86	2.84	
Abergh sens mounte		0,80	1,45%	0 0	11	101	17444	5,83	72,498	5,88	1	1,92	109,898	0.23	31.196	2.53	\$,42	103.695
Clark di cara e ripase		11.803,00		0	шах	1,09	12.865	5,83	74.955	635	max	5965	113.945	0.28	32.232	2.73	80.6	107 186
10 Oppose 11 USE sample cod referensis		68.742,00	8,0%	0	тиш	1,43	98.301	5,83	572.714	\$33	шах	12.60	866.149	0,28	245.871	3,58	11.91	182 818
Barche od istitu û credio		20,681,00		0 0		0,30	16.338	5,83	1368,557	5,24	E SE	7.50	143,319	0,28	585 304	2,24	7,49	1.953.861
requoramento, catanter, anema, careema, ferranceta e alto beni durenti		56.816,34	1,69,9	0	au.	0.85	18 294	5.83	281 166	7.05	1	150	201 900	95.0	130.001			108 001
14 Educia, ferrada labaccae, plunborne Nome seriodos costi Choli		7.564,00		0	mi	101	7.640	5,83	44.509	5,88	i ii	8.88	67.168	0.28	190.61	2.13	8.7.1	402 328
15 cappelic embodi, ariquatato		69.753,50	8,1%	0	ı	920	39.062	5.83	227 580	3.26	min	4 90	741 TQ7	0.38	64,033	02.1	27.0	
6 Busch & monate beni dureniji Affrika artemed from betrede memorkene berkene		06'0	0,0%	0	min	1,19		5,83		6,93	mis	10,45		0.28	Trunt.	2.97	6.90	324 603
17 eddisa		9,072,00	1,1%	u	min	61.1	10,796	5.83	62.897	16.9	-	10.15	Q.2. NITO	90.0	110 74	200	0.00	
Alloch artgazzi tpo boltegiv. falegrane, idmison, felom. 18. eletrosta.	a	18 173 00		.00		20.0	10.000	6.00	********					010	116.97	767	9.30	808 808
19 Canazana, autofficma, elettrasto		13.590,37		0	max	1.38	18.755	5.83	796 901	8.04	Max	2,11	164 442	0.28	966 97	2.59	8.65	157,109
Attivits industrial out capernon di produzione		52.686,21		0	mis	633	17,386	5,83	101 296	1.92	mia	2.90	152.790	0.28	40.080	0.43	11,47	155.947
Africts ariginali di produzione beni spezifici		00'859'91	1.9%	0	min	0,45	7,496	5,83	43 673	2,62	and a	4,00	66,632	0.28	18 915	134	3.7%	700 ++1
22. Knitwath Lithere, oldme, prizene, pub. 73. Mene, binene ambandome.		13.142,46			1	3.40	44,684	5.83	260.336	19,81	min.	29,93	393 354	0.28	111.660	8,50	28,30	371 996
But caffe pushworts		7516,72		0	i iii	256	19.242	5.83	112 103	14.85	a in	22,40	160115	0.28	700 00	636	21,22	
Nycomoron, pare e pade, maxilona solutti e formago. Di acrost altrestan		35 633 76	4.160	c	4	77.			400					1	40.000	623	96.12	100 100
26. Plurhomoralmentan en miste		06'0			min m	29	100.00	5.83	320,393	60.6	n in	21,20	772.576	028	219.308	6.10	15.19	\$45.901
27 Onstrata, poschere, fore e parte, pezza al nagle		3.173,00		0	il	4,42	14.025	5.83	81 709	35.75	nin	38,93	123 525	0.28	35.065	11.05	15,00	118,372
28 perment d generated		28.601,00	300	0	·II	5971	47.192	5,83	274,944	19'6	min	14.53	415.573	0.28	117.967	4,12	13.74	392.911
30 Disoladic mittachi		3.435,00	0,4%	0 0	mia	355	11.501	5,83	67.004	19.52	i	29.50	101.274	0.28	28.748	\$37	27,89	95.752
Ulber		00'0		. 0	1 -11	0.00	£ 2	5.83		n '		8 8 1	ð	0,28	(10)	1,93	6,42	8
TOTALE	0	862.125.17	100%	#DIV/0!		28,67	819.579		4,774,968,01			349.12	7,487,935	040	2.125.571.89			6,900,539,89
	Numero	Superficie totale		Superficie														
				more second					Gettito QF						German OV			



Consiglio Comunale
Palazzo Mosti, Aula Consiliare



Consiglio Comunale del 30 novembre 2013

In sessione straordinaria urgente, seduta pubblica.

Ordine del giorno

Numero	Titolo			
1	TARES 2013 - Approvazior	ne Piano Finanziario, Reg	olamento e Tariffe.	

PRESIDENTE IZZO: Allora, se i Signori Consiglieri vogliono prendere posto.
Allora, Segretario, se vogliamo procedere all'appello. Grazie.

SEGRETARIO UCCELLETTI: Signori Consiglieri, un attimo di attenzione, procedo all'appello.

PRESIDENTE IZZO: Per favore.

SEGRETARIO UCCELLETTI:

Sindaco Pepe (Presente)

Consiglieri

Ambrosone (Assente)

Cangiano (Presente)

Capezzone (Assente)

Castiello (Presente)

Collarile (Presente)

De Minico (Assente)

De Nigris (Presente) De Pierro (Presente) De Rienzo (Presente)

Fiore (Presente)

Fioretti (Assente)

Izzo (Presente)

Lanni (Presente)

Lauro (Presente)

Miceli (Assente)

Molinaro (Presente)

Nardone (Assente)

Orlando (Presente)

Orrei (Presente)

Palladino (Presente)

Palmieri (Presente)	
Panunzio (Presente)	
Pasquariello (Presente)	
Picucci (Assente)	
Quarantiello (Assente)	
Tanga (Presente)	
Tibaldi (Assente)	
Trusio (Assente)	
Varricchio (Presente)	
Zoino Francesco (Presente)	
Zoino Mario (Presente)	

Zollo (Presente)

23 presenti.

PRESIDENTE IZZO: Allora, con 23 Consiglieri presenti, la seduta è valida.

Voglio fare qualche comunicazione prima di iniziare. Allora, il Consiglieri Picucci ha inviato una comunicazione per la sua assenza, così come l'hanno comunicata a me i Consiglieri Capezzone, De Minico e il Presidente Nardone.

Io, prima di iniziare...per favore, vorrei comunque chiedere a tutti i Consiglieri e ai presenti in aula di osservare un minuto di raccoglimento per i nostri connazionali colpiti dalla sciagura in Sardegna, ai quali va la nostra solidarietà, che poi ognuno di noi esplicherà nelle forme che crede opportuno. Grazie. Grazie.

1º PUNTO ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: TARES 2013 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, REGOLAMENTO E TARIFFE.

PRESIDENTE IZZO: Allora, punto all'ordine del giorno di questo Consiglio straordinario urgente: TARES 2013. Approvazione piano finanziario, regolamento e tariffe.

Io darei la parola all'Assessore Coppola. Prego Assessore. Per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno. Prego.

Allora, prego Assessore. Se i Signori Consiglieri vogliono prendere posto. I microfoni credo che siano stati messi tutti in condizioni di efficienza. Vero? Abbiamo controllato anche prima ecco. Quindi...allora, prego Assessore, a Lei la parola.

ASSESSORE COPPOLA: Allora, Signori Consiglieri, a seguito dell'emanazione del decreto legge numero 102, è stata data la possibilità ai comuni di scegliere tra vari regimi di tassazione per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.

Però già in data 15 maggio 2013 questo Consiglio si era espresso per l'adesione alla TARES, definendo chiaramente il numero delle rate e le scadenze, e rinviando poi ad un momento, prima dell'approvazione del preventivo, chiaramente il regolamento...il piano...il sistema tariffario e il regolamento.

Noi abbiamo scelto di essere nella cosiddetta "TARES classica". La "TARES classica" prevede chiaramente una serie di adempimenti che sono oggetto oggi di questo Consiglio, che sono l'approvazione del regolamento della disciplina del tributo, l'approvazione del piano finanziario. Piano finanziario che si compone essenzialmente di tre componenti. Una componente del costo della società che gestisce i rifiuti; una componente per lo smaltimento dei rifiuti, del conferimento dei rifiuti; e una componente amministrativa dell'ente comunale.

Queste tre componenti poi a loro volta sono divise secondo un schema che deriva dalla legge 158 del '99 in parti fisse e parti variabili, e successivamente anche ripartita opportunamente fra utenze domestiche e utenze non domestiche.

Ora questi adempimenti chiaramente partono da un sistema di calcolo molto complesso previsto dal vecchio decreto Ronchi del '99 che individua una serie di coefficienti chiaramente per la determinazione, sia per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, in termini non solo del carico effettivo dei rifiuti, ma anche chiaramente delle potenzialità di produzione dei rifiuti. Sono, in gergo tecnico, sono i coefficienti KA, KB, KC, e KD praticamente. Questi coefficienti hanno dei margini di variazione, sempre dettati dalla legge, e hanno pure dei margini di variazione in relazione al territorio, al diverso territorio del paese, in generale per il sud sono più bassi rispetto al nord e al centro del paese.

Il sistema invece per quanto riguarda la ripartizione dei costi previsti nel piano finanziario, è uno schema obbligato, perché essenzialmente la parte cosiddetta fissa che risponde ai costi fissi con richiami particolari a dei costi che sono costi comuni, costi generali, costi di accertamento, riscossione, smaltimento rifiuti, e così via.

Risultato di questo processo abbastanza complesso di calcolo è, chiaramente, è lo schema tariffario che noi abbiamo, è allegato alla delibera di questo Consiglio, e anche chiaramente il piano finanziario composto per quelle tre componenti di cui vi ho parlato prima.

Che cosa a questo punto è stato previsto nel regolamento. Il regolamento chiaramente è parte importante io direi del sistema tariffario, il regolamento TARES di questo Comune in parte ha recepito un po' di vecchie regole che derivavano dalla normativa TARSU di questo Comune, però ha innovato sotto altri aspetti. In particolare per quanto riguarda le utenze domestiche che vengono calcolate secondo il

decreto Ronchi non solo più sulla base dei metri quadri, ma anche sul numero dei componenti della famiglia, è stata prevista per le famiglie indigenti la possibilità chiaramente di avere delle riduzioni in termini di imposta.

Queste riduzioni sono legate al cosiddetto reddito ISEE. Cioè è stato esaminato il reddito ISEE per il Comune di Benevento sulla base dei dati ufficiali, gli ultimi dati ufficiali prodotti dal Ministero del Lavoro, e si è visto che una soglia accettabile per individuare perlomeno una fascia di soggetti bisognosi all'interno del Comune di Benevento grosso modo è 7.000 euro. Sono a disposizione queste statistiche, le potete trovare anche sotto il sito del Ministero, quindi sono statistiche ufficiali.

Quante persone grosso modo a Benevento sono al di sotto del reddito di 7.000 euro. Io parlo per le utenze domestiche. Reddito ISEE. Sono grosso modo...siamo intorno ad un 35% delle famiglie di Benevento. Se noi confrontiamo il reddito ISEE di Benevento rispetto agli anni precedenti noi notiamo che effettivamente c'è stato un ulteriore abbassamento della situazione chiaramente del Comune di Benevento, ma questo è ovvio perché è frutto della crisi.

Quindi in effetti questo limite di 7.000 euro dovrebbe in qualche maniera risolvere i problemi che derivano in parte da un aumento della tariffa che soprattutto va ad incidere sulle famiglie bisognose e che occupano vani di dimensioni più piccole.

Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche sono state previste una serie di riduzioni che sono inquadrabili in diverse categorie: una prima categoria è quella di determinare la superficie utile dal punto di vista dell'attività produttiva ai fini dell'imposta della tassazione. Questa superficie utile si determina sulla base se l'azienda ha conferimento di rifiuti speciali. In quel caso la superficie che produce quei rifiuti speciali viene eliminata dal calcolo dei metri quadri.

In ogni caso l'attività produttiva poi, in funzione di una serie di categorie previste dall'articolo 8 del regolamento, può avere degli abbattimenti che vanno dal 10 al 20%. Quindi all'articolo 8 del regolamento voi trovate le varie categorie e i relativi abbattimenti.

In più novità di questo regolamento è che mentre nella vecchia TARSU era previsto solo il sistema di compostaggio per le utenze domestiche, invece è stato esteso anche alle utenze non domestiche il compostaggio. Questo che significa. Che soprattutto per le zone agricole e le contrade, laddove chiaramente si producono molti rifiuti organici, è chiaro che il sistema del compostaggio porterà ulteriori benefici in termini di riduzione della tariffa.

In più in questo regolamento è stata prevista anche una valutazione degli agriturismi. Cioè si è fatto un ragionamento sugli agriturismi. Gli agriturismi in effetti voi sapete bene possono essere strutture semplicemente di ristorazione, o possono essere strutture di produzione e di ristorazione.

Nel regolamento si è inteso in qualche maniera per gli agriturismi che fanno anche attività di produzione di separare i due aspetti quindi l'agriturismo sarà valutato per la parte ristorazione in una certa maniera, e per la parte produzione in un'altra maniera, premiando in qualche maniera le attività produttive che come sappiamo possono portare ricchezza a questo Comune e possono garantire in qualche maniera l'occupazione.

Per quanto riguarda invece il sistema tariffario in generale per le attività produttive, si è cercato in qualche maniera, nella determinazione delle tariffe, di premiare soprattutto i piccoli esercizi, soprattutto i cosiddetti esercizi di prossimità di cui Benevento è abbastanza ricca direi, e che sono quegli esercizi che in qualche maniera soffrono di più la crisi attualmente in essere.

Nella tabella voi trovate sia, diciamo così, i vari livelli tariffari, e trovate anche in qualche maniera le varie categorie. Le categorie che trovate in questa tabella che è allegata alla delibera, però non sono state

determinate discrezionalmente dal Comune, ma derivano anche queste da un obbligo che ci deriva sempre da questo famoso decreto Ronchi dove vengono elencate queste categorie.

Chiaramente queste categorie che voi trovate nella delibera sono macro categorie, perché poi all'interno di queste macro categorie ci sono delle sotto categorie a cui corrispondono poi dei codici ATECO e così via.

Dunque, grosso modo vi ho descritto abbastanza tutto del Settore Attività Produttive.

Per quanto riguarda invece poi alla fine c'è un ragionamento da fare. La TARES prevede la copertura al 100% del costo del servizio. Il vecchio decreto Ronchi, che io richiamo perché questo è un problema che ha il Comune di Benevento forse diverso dagli altri comuni, prevedeva, nel lontano '99, che in effetti i comuni adeguassero piano piano la tariffa TARSU al costo del servizio. Ci sono molti comuni che in maniera strisciante, anno per anno, hanno aumentato la tariffa TARES fino a collocarsi anche al 90%, se non al 95% del costo del servizio. È infatti il vecchio decreto Ronchi prevedeva anche un numero di anni, si partiva da quattro anni fino ad arrivare ad otto anni.

Nel Comune di Benevento invece questo processo è stato molto ma molto lento. E questo che cosa ha portato. Che molti costi del servizio sono stati coperti negli anni dalla fiscalità generale del Comune. Quindi significa che la fiscalità generale del Comune determinava una parte della copertura della TARSU. Nel momento in cui chiaramente la TARES prevede la copertura totale e quindi in effetti le entrate sono specificamente vincolate nel piano finanziario, è ovvio noi libereremo per il Comune di Benevento una parte della fiscalità generale che sarà utilizzata anche per altri usi, soprattutto per le politiche sociali e anche per i costi di gestione dello stesso ente.

Signori Consiglieri, salvo poi domande specifiche che verranno, io vi pongo un problema molto delicato e complesso. Cioè noi abbiamo una necessità di riequilibrare il costo del servizio rifiuti del Comune di Benevento, proprio perché noi abbiamo bisogno di recuperare quella fiscalità generale che prima copriva la TARSU, perché se noi non copriamo in qualche maniera con questa fiscalità generale, soprattutto il Comune che è sotto piano di riequilibrio, noi avremo problemi seri in futuro per quanto riguarda non solo io direi di futuri equilibri, ma anche la liquidità stessa del Comune. E questo porrà chiaramente in seri problemi per quanto riguarda non solo la gestione dell'ente, quindi io, per parlare molto più chiaramente, io parlo degli stipendi, tanto per intenderci, ma anche in maniera molto seria anche il ruolo che il Comune può svolgere nel tempo sul territorio per quanto riguarda le politiche sociali, che sono un'ultima cosa che in qualche maniera ormai i comuni, data la crisi e il taglio delle risorse, riescono ancora a fare, finché riusciranno chiaramente a spendere fondi per fare politiche sociali.

Per cui lo vi chiedo chiaramente come Assessore responsabile del Settore Finanze di deliberare su questo argomento e di deliberare oggi, perché oggi è il termine chiaramente, il 30 novembre, per quanto riguarda poi le tariffe e il regolamento, e il piano finanziario. Grazie.

PRESIDENTE IZZO: Grazie Assessore. Allora, possiamo iniziare il dibattito. Comunico che sono stati presentati due emendamenti.

Assessore, se può spegnere un attimo il microfono per favore. Grazie. Allora, dicevo, sono stati presentati due emendamenti a firma di Mario Orrei, di cui sono già state fatte le copie. Adesso verranno distribuite, perché poi nel momento in cui...il Consigliere Orrei li illustrerà successivamente.

Io aprirei il dibattito. Allora, chi vuole iniziare. Allora, c'è...ah, prego.

ASSESSORE COPPOLA: La mia relazione resta agli atti del Consiglio.

PRESIDENTE IZZO: Perfetto. La relazione dell'Assessore va beh resta agli atti, ma è anche fonoregistrata.

Allora, c'è il Consigliere Orlando che ha chiesto di intervenire.

Allora, trattandosi di argomento delicato ed importante, io mi affido ovviamente a tutti i Consiglieri, alla loro intelligenza circa la durata dell'intervento, perché si tratta di argomenti che non possono essere contingentati in maniera stretta, però mi affido anche alla loro intelligenza, che certamente non mancherà.

Consigliere Orlando, un secondo che finiscono le foto di rito così Lei può iniziare.

Prego Consigliere Orlando.

CONSIGLIERE ORLANDO: Signor Presidente, Signori Consiglieri.

PRESIDENTE IZZO: Chi vuole ovviamente prenotarsi può far segno dal tavolo. Se ci sono delle domande per l'Assessore, poi l'Assessore replicherà rispondendo. Mi scusi Consigliere Orlando, prego.

CONSIGLIERE ORLANDO: Di niente. Signor Sindaco. Stamattina, io che non faccio di professione il politico, son dovuto andare prima al lavoro perché c'è stato questo piccolo incidente di percorso, e perché ognuno di noi ha delle responsabilità a cui assolvere.

Allora io comincerei, consentitemi, col chiedere di comprendere chi è responsabile di questa dimenticanza, perché l'ordine del giorno che abbiamo ricevuto in primis portava la applicazione e la approvazione del regolamento nella fase del 3 dicembre, cioè in fase di approvazione del bilancio.

Poi, come sempre avviene, a questa amministrazione, e in particolare ad alcuni settori di questa amministrazione, si dimostra grande dilettantismo. Ci si arrampica sugli specchi, si corre sempre come quell'immagine, lo dico anche a Lei Assessore perché dovrebbe ricordarla, un bellissimo film degli Who, Quadrophenia, dove c'è l'interprete che corre sempre sul filo nelle ultime immagini di un grande precipizio. Poi lancia la moto e non si capisce questo film come finisce perché si vede la moto e non si capisce se si è lanciato anche chi la conduceva, o solo la moto.

Allora, io non riesco proprio più a comprendere qual è il metodo di lavoro di questa amministrazione. Non lo comprendo nei termini che ormai le Commissioni più importanti, esempio quella al Bilancio, approvano lo schema di bilancio con due Consiglieri solo presenti, presumibilmente anche per delega, evidentemente gli altri avevano impegni, capita spesso in Commissione, è normale, oppure quello della Commissione di ieri sul Patrimonio, dove praticamente abbiamo dovuto discutere a lungo perché non c'era chiarezza sugli atti.

Ancora una volta io devo ringraziare l'Assessore Iadanza che è stato puntuale nel predisporci anche la delibera, l'abbiamo guardata, l'abbiamo vista. Non posso ringraziare la parte burocratica e dirigenziale, che avevamo preteso di essere presente in Commissione, e che è venuta confondendoci ancora di più, ma bisogna votare, e quindi votano contro ovviamente quelli dell'opposizione.

Votano...ovviamente votano contro, perché riteniamo l'atto illegittimo, non fondato, e quindi non veritiero. Votano a favore solo i pochi Consiglieri presenti di maggioranza. Vota a favore anche il Consigliere Cangiano, dopo una discussione molto civile tra di noi su uno scambio di vedute, ormai inevitabile, perché, a differenza di altri momenti, quando i cambi venivano stigmatizzati con manifesti, oggi si discute. Si discute tra noi e si prende atto con molta tranquillità che uno può rivedere anche le proprie posizioni. Non c'è nulla di male. L'essenziale è farlo con serietà. L'era dei manifesti e delle persone da portare in piazza spero sia finita, altrimenti significa che ci sono dei passi indietro.

Detto tutto questo e quindi mi aspetto nella replica e soprattutto dal Presidente della Commissione di capire chi è responsabile di questo errore, perché è un errore, altrimenti facciamo sempre il discorso che i politici sono tutti uguali. Poi se la parte burocratica è tutta uguale nessuno lo stigmatizza.

Allora se qualcuno ha sbagliato, o della parte politica, o della parte amministrativa, ci si dica. Non vogliamo nessun tipo di frustate in piazza, ma almeno l'assunzione di responsabilità, perché ultimamente in questa amministrazione sembra che nessuno sbaglia niente.

E poi soprattutto, e lo dico al Sindaco, con molta tranquillità, sembra sempre che i problemi derivano dal passato. È sempre il passato. È sempre il passato. Anzi approfitto, ho visto il Dottore Mario Zoino, per chiedere ufficialmente, lo abbiamo detto anche ieri al Sindaco, di procedere con la Commissione di indagine sul PRUSST, che è un'altra cosa importante ai fini anche di questa tassa, e poi spiegherò perché.

Una Commissione di indagine che deve essere puntuale, deve cominciare dall'epoca in cui il PRUSST ha iniziato i suoi passi, e deve finire al 2013 con la verifica di tutti i compensi, con la verifica di tutto quello che è accaduto.

E' iniziata ai tempi di Viespoli insomma. Poi di D'Alessandro e poi di Pepe, perché il PRUSST non è mai finito, quindi che la Commissione di indagine verifichi, perché poi ci sono alcune cose che sono andate in prescrizione, altre no. Allora andiamo a verificare cosa è accaduto, e andiamo a vedere soprattutto i compensi di alcune persone che hanno collaborato al PRUSST. Ma questo non c'entra niente con l'argomento di oggi.

Il Sindaco è rappresentante, il Sindaco, parlo col Sindaco perché è il massimo...però, diciamo, l'amministrazione, per non personalizzare, è praticamente un monocolore Partito Democratico.

Allora, Sindaco, qui c'è da fare una battaglia, e credo che Lei parzialmente l'abbia fatta. Si doveva fare una battaglia su questa tassa che è assolutamente iniqua. Assolutamente iniqua.

Cioè il fisco italiano è stato l'unico al mondo, e quindi il governo anche che ha fatto passare questa ipotesi, che è riuscito nell'impresa di far convivere sotto uno stesso nome due cose che erano incompatibili.

Cioè i soldi che vanno a finanziare in modo indistinto il funzionamento della macchina statale e locale con i servizi locali.

Quindi una tariffa. C'è stata una mutazione genetica, che non è responsabilità ovviamente nostra caro Assessore, però io credo che questo è il luogo della politica, per cui se c'è da alzare la voce col PD, o anche con gli amici del Nuovo Centro Destra insomma, noi la dobbiamo alzare come territorio, attenzione.

Poi è un altro discorso se le cose vanno o non vanno, perché quando l'Assessore ci invita all'appello, ci fa l'appello "dovete capire che rischiamo di non pagare gli stipendi", eh beh, Assessore, non sarà solo frutto della TARES, non sarà solo frutto della TARES. Ci sono sette, otto anni di gestione.

Andrebbe verificato perché oggi non abbiamo disponibilità economica. E non sarà neanche tutta colpa delle amministrazioni precedenti o dei governi. È anche una questione amministrativa locale.

Allora io credo che ci vuole un cambio definitivo di passo. Abbiamo sentito parlare di rivoluzione dei dirigenti che non c'è stata. C'è stato un cambio nella squadra di governo, ma non c'è stata nessuna rivoluzione.

Abbiamo sentito parlare di un modo nuovo di gestire. Non mi sembra che sia avvenuto. Oggi ci ritroviamo con le emergenze che sono alle porte. Ogni Consiglio Comunale vede presente una rappresentanza di persone che vivono il disagio, e non è che perché io lo dico voglio cavalcare, perché seno appena si dice

questo "sei demagogico".

No. È una realtà che ogni Consiglio Comunale ci troviamo dietro la balaustra persone che vivono il disagio. E questo tendenzialmente aumenterà.

Allora venire oggi a fare l'appello alla responsabilità è comprensibile, giusto, ma per quanto ci riguarda inaccettabile. Per due motivi. Per un motivo di carattere amministrativo, perché riteniamo che ci sia stata cattiva amministrazione in questi anni, non oculata, non programmata, non si è capito in alcuni momenti che la crisi sarebbe arrivata, e l'esempio è anche quello di questa mattina, perché non si può dire "noi pensavamo che", e perché gli altri comuni hanno pensato altro, e cioè che il regolamento andava approvato prima. Non si può vivere sul "pensavamo, dicevamo...i bussolotti nell'urna da cacciare".

Bisogna saper programmare, seno tutti questi consulenti mega, che vengono anche lautamente pagati, a cosa servono? Io posso capire anche che un Consigliere Comunale, o anche un Assessore, ho fatto l'Assessore, abbia dei limiti, ci mancherebbe. Mica sappiamo tutto di tutti. Però è anche indiscutibile che alcuni passaggi di carattere amministrativo non possono essere come la moto degli Who di cui le ho parlato, cioè bisogna condurla, non bisogna lanciarla, altrimenti nel precipizio ci va la città, e noi non lo possiamo consentire, al di là di chi amministra in questo momento.

E poi c'è l'altro discorso. Ed è il discorso delle tasse. Le tasse che sono in sostanziale aumento, ma che, me lo confermi Assessore, alla fine fregano sempre chi le paga, perché chi è moroso, chi si nasconde, non paga mai, e allora ricade su noi che siamo dipendenti, su quelli che non lavorano e su tutti quelli che hanno un minimo di responsabilità rispetto alla gestione della cosa pubblica.

Allora, con tutto l'impegno del Comandante Moschella, gli evasori non li scoviamo, non ce la possiamo fare. Oppure ci vuole un impegno preciso di incrocio di dati per andare a verificare chi non paga, e chi non paga deve pagare. È arrivato il momento che non può fare più il furbetto, altrimenti paghiamo tutti. E quindi non è più questione di appartenenza politica. Ma è una questione oggettiva di lavorare veramente per il bene comune.

Quindi lo credo che forse noi avremmo dovuto ragionare in altri termini. L'appello alla collaborazione doveva arrivare in un altro momento. Non ci possiamo ricordare dell'opposizione sempre e solo quando c'è da votare qualcosa di importante ma sicuramente di drammatico.

Il bilancio ed il regolamento lo vota la maggioranza. Si assume la responsabilità la maggioranza della gestione amministrativa che viene dalla sua squadra. È normale. Se si voleva un altro percorso bisognava aprirlo al momento opportuno, cioè dire "voi avete delle idee?". E forse qualche idea la avevamo. Forse. Ma se c'è e se si continua con l'ostruzionismo, con il retropensiero, con le colpe che sono tutte del passato e del "a me non compete mai nulla, sono sempre al di sopra di tutto", non si riesce più a capire dove si ha la testa e dove si ha la cosa.

Fatto sta che stiamo girando su noi stessi, che dietro le nostre le spalle c'è il problema delle municipalizzate e c'è il problema di famiglie, intere famiglie, c'è il problema dell'A.S.I.A. e dei rifiuti, perché noi dovremo pagare con la TARES i rifiuti, e quindi dovremo essere in grado di garantire il gettito economico che ci fa stare la città pulita. Spero, insomma, lo spero davvero.

E che ne so io come andrà a finire, come andrà a finire un momento di emergenza come questa.

Ma noi...io sospetto che molte persone non pagheranno non perché sono evasori, ma perché non c'è liquidità, non c'è più la capacità, le banche non sostengono più nessuno. E poi questa mutazione genetica che è stata inventata. Poi questo fatto che cambino nomi ogni tre giorni, veramente irrita il cittadino di qualsiasi appartenenza. Ogni tanto ci ritroviamo con un nome diverso, diteci cosa dobbiamo pagare e noi lo facciamo seriamente, ma fatelo anche voi. Dateci un segnale, un campanello, un campanello.

Ci hanno chiesto, il nostro Segretario Generale ci ha chiesto di sapere giustamente quali sono i nostri redditi e noi stiamo predisponendo gli atti per renderli pubblici. Spero che tutti lo stiano facendo.

Io l'ho fatto...poi...lo facciano tutti, ma lo facciano seriamente, perché poi non è che anche lì ci sono i furbetti che infilano le cose dove non le devono infilare, e mi fermo qui per non fare battute, altrimenti, altrimenti, consentitemi lo spaccato non tecnico, ma politico, il problema non è più quale tassa si paga, ma che si pagano a fare queste tasse, solo per mortificare certe fasce di cittadini?

E allora io mi avvio alla conclusione perché la parte tecnica la affido ai miei colleghi che sono anche molto più bravi di me.

Io penso caro Assessore che avremmo dovuto ragionare in un altro modo. Non sono all'altezza di dirle perché Lei è un eminente luminare dell'economia, ma avremmo dovuto ragionare in modo partecipato, che è una parola che mi appartiene, anche perché per certi versi è rimasta solo uno slogan.

In modo più partecipato avremmo avuto avere un orecchio ed un occhio più attento a quello che ci accadeva intorno e che oggi, lo dico ancora una volta, è una sorta di vulcano che sta per esplodere, una volta era lontano da questa città, oggi, tra Terra dei Fuochi, inquinamento ed emergenza, è vicinissimo alla nostra città. È nella nostra città.

E quando comincia ad aumentare la fame, il disagio, allora diventa pericoloso imporre i balzelli. La storia ci insegna che è quello il momento della frattura.

Dunque Assessore io la ringrazio per l'invito fatto anche con molta cortesia, ma lo rigetto al mittente perché noi come opposizione riteniamo di non essere stati coinvolti, riteniamo questo tipo di tassa, indispensabile perché è posta dal governo, ma non gestita nel modo più equo, e riteniamo che bisognava fare altri percorsi.

PRESIDENTE IZZO: Grazie Consigliere. Allora, prima di dare la parola al Consigliere Zoino, l'Assessore De Luca, su quanto aveva detto l'Assessore Coppola, voleva fare qualche precisazione, vero Assessore? Ne ha facoltà, prego.

ASSESSORE DE LUCA: Per la verità, il mio è un intervento, come dire, che costituisce una sorta di digressione. Ma sentivo di farla, poi credo che i Consiglieri me lo consentiranno...sì...no, è una digressione di tipo politico. Volevo condividere, volevo provare a, come dire, a rassegnare qualche pensiero che mi sta venendo in questi giorni alla luce, come dire, del riaffacciarsi, del riaffacciarsi di tanti personaggi politici che per troppi anni, credo, hanno governato questa città e che oggi in odore, a loro vedere evidentemente, di elezioni, ritengono di poter, come dire, nuovamente spendersi per la nostra collettività. Lo dico in quest'aula un po' perché come tutti voi perché so di parlare a persone, nessuna esclusa, chi ha la passione, ha la passione per la politica, per la propria città e si sente dall'intensità dei ragionamenti che ognuno di voi fa, al di là opposizione e maggioranza.

Io credo che sia giunto il momento e Nazzareno ha lambito un poco questo aspetto durante il suo intervento che ho ascoltato con molta attenzione, è vero c'è il disagio sociale, è vero per alcuni tratti c'è una...forse chiamiamola distrazione, una...non è una...non è imperizia, forse qualche forma di negligenza nell'amministrare. Naturalmente però il disagio sociale basta aprire qualunque quotidiano di oggi è avvertito in forme anche più virulente in tutte le città d'Italia, su questo converrai Nazzareno che non è una prerogativa della nostra amministrazione, e questo avviene perché io credo, e qui è il punto nodale, cercherò di essere brevissimo, ma voglio dare un contributo questa mattina, come dire, non a blandire, perché ognuno deve correttamente svolgere il suo ruolo, io per tanti anni ho fatto l'oppositore ed è giusto che l'opposizione faccia l'opposizione, come dire, noi abbiamo avuto nell'ultima legislatura, quella prima

di febbraio 2013, lo sapete bene, non vi farò i nomi perché li conoscete bene, siete personale politico in quest'aula particolarmente, undici, undici, dico undici parlamentari tra Regione, Europarlamento, Parlamento Nazionale.

Io sono reduce da una passeggiata che ho fatto nel nord Italia lo scorso weekend.

Bene, sono rammaricato perché questa è una gran bella cittadina, io vorrei chiedere a questi undici, non ci sono mai stati dal '48 in poi, dal '48 ad oggi, undici parlamentari, cosa hanno fatto concretamente per questa città, come hanno pensato di infrastrutturarla, come hanno pensato di arricchirla, cosa hanno fatto rispetto invece a quanto fanno tanti altri in altre città. Ma basta andare a Lecce che è a 500 chilometri più a sud di Benevento, 500 chilometri più a sud, perché noi abbiamo il tipico vittimismo meridionalistico che pervade ognuno di noi, no, quando ci lamentiamo, il Meridione, il Mezzogiorno...è 500 chilometri più a sud, ci sono dei politici illuminati lì che hanno fatto di Lecce una città ricettiva, una città con grandi capacità ricettive, e Nazzareno purtroppo molto dipende dai fondi regionali, perché la Poli Bortone lì è portata su un palmo di mano, perché evidentemente lo merita, ma ha avuto anche la possibilità, perché poi qualche carta me la sono andata a vedere, di portare fondi dalla Regione, dallo Stato, dal governo centrale. Questa è la verità.

Allora io dico la classe politica, e lo dico anche, se vogliamo, non mi rivolgo ai cittadini, mi rivolgo sempre all'aula, però qui in quest'aula tutti siamo persone che quotidianamente si confrontano con i problemi della gente che rappresentiamo. I veri problemi nascono in tutte le amministrazioni, diciamoci la verità, anche quando viene a mancare il terreno sotto i piedi perché c'è un governo, c'è uno Stato centrale che alimenta idiosincrasie, antipatie verso le locali amministrazioni.

Questo è quello che concretamente sta avvenendo in Italia. Leggiamo tutti i giorni di scandali, di latrocini, di ruberie che sono state fatte nelle regioni, che vengono fatte al governo. I finanziamenti pubblici ai partiti. È di ieri la notizia di 2 miliardi e 700 milioni che sono stati sottratti agli italiani.

Questa è la verità, io perciò mi volevo limitare dicendo questo. Io credo che la nostra forza nei momenti delicati è vero Nazzareno però nei momenti delicati bisognerebbe cercare di viaggiare insieme, all'unisono perché naturalmente più ne siano e maggiore è la forza.

Quindi credo che la nostra forza deve lavorare all'unisono, tutti contro coloro che quotidianamente lavorano contro le amministrazioni locali. Facciamo attenzione a quei caimani, a coloro che hanno depredato il nostro territorio con la non curanza e con la non efficienza nel ruolo istituzionale che hanno rivestito di volta in volta.

La classe politica si forma qui dentro, noi siamo tutti i giorni a contatto con i cittadini. Viviamo i loro problemi e ognuno nel nostro ruolo cerca di dare delle risposte. Naturalmente è evidente che queste risposte per chi amministra sono, come dire, di forza inferiore rispetto a quello che potrebbe essere laddove ci fosse un'amministrazione che sta bene, florida, senza problemi, passato, presente, non ha importanza. I problemi ci sono, e sono prevalentemente di natura economica.

Oggi sapete che parte per esempio la Festa del Torrone di Benevento. Bene, è la prima edizione a cui questa amministrazione non partecipa dal punto di vista economico perché non ci sono i fondi, ed è credo una grave mancanza. Ci sono altre amministrazioni dove queste feste vengono esaltate, tutelate e soprattutto foraggiate, perché di quello si parla.

A Cremona ci sono stati 300.000 visitatori. C'erano i torpedoni. Centinaia di pullman che portavano gente lì. È una festa sulla quale bisogna naturalmente puntare perché può diventare attrattiva.

Ma naturalmente Benevento ha poche strade, poche autostrade, poche ferrovie, insomma, voglio dire, c'è tutto un sistema intorno a noi e sopra di noi che non ha funzionato, io credo che sarebbe il caso che tutti

insieme stessimo da questa parte con la città con la quale siamo sempre stati, con i cittadini con i quali ci confrontiamo e ai quali dobbiamo dare delle risposte.

Ecco, solo questo. Questa breve riflessione per dire, non per, come dire, cercare di ottenere il voto favorevole dell'opposizione, capisco bene i ruoli e le funzioni, ma per cercare di guardare un po' con maggiore attenzione al di là del nostro naso e cercare di lavorare insieme a difesa di questo territorio, e soprattutto a difesa di coloro i quali a questo territorio non hanno dato nulla, un beneamato nulla. Undici parlamentari mi dovrebbero dire qui che cosa hanno fatto negli ultimi cinque anni. Grazie.

CONSIGLIERE ORLANDO: Presidente, mi consente solo una cosa. Un'idea. Un'idea semplicemente per

l'Assessore.

PRESIDENTE IZZO: Se è un'idea sì.

CONSIGLIERE ORLANDO: È un'idea. È un'idea.

PRESIDENTE IZZO: Perché ovviamente lui ha fatto delle...

CONSIGLIERE ORLANDO: No, un telegramma.

PRESIDENTE IZZO: Ha fatto delle considerazioni che tutti noi facciamo, e lui le ha fatte. Allora, ci dica quest'idea.

CONSIGLIERE ORLANDO: Se mi consente.

PRESIDENTE IZZO: Ma la consento sicuramente.

CONSIGLIERE ORLANDO: A parte gli undici giocatori, oggi c'abbiamo il dodicesimo, aspettiamo di vedere cosa fa in campo, perché deve dimostrarlo tutto. BenTorrone, scusa, a me risulta, potresti ancora lanciarla questa cosa perché...che nei magazzini del Comune esiste tutta la dotazione di Benevento Città Luce. Abbiamo difficoltà per le luminarie e anche per le casette. Utilizziamo il materiale di Benevento Città Luce. Non si può utilizzare? Eh, però sai, vicino alle casette sarà limitato, non credo visto i costi, penso che non sia limitato. Va beh, basta così, era un'idea. È un'idea. Pensaci. Eh, fatti prestare il materiale che è nei magazzini.

PRESIDENTE IZZO: Non è una cattiva idea se c'è.

Allora, Consigliere Zoino.

Non lo so, io...Consigliere Orlando, io non partecipo agli acquisti, Lei lo sa.

Allora, riprendiamo, grazie anche per la garbata controreplica del Consigliere Orlando.

Consigliere Zoino, prego. A Lei. Dopo il Consigliere Pasquariello. Prego.

CONSIGLIERE ZOINO MARIO: Intanto saluto tutti i presenti e gli assenti. Gli assenti in questo momento dall'aula.

Mi corre l'obbligo di, purtroppo, di fare come mi capita ultimamente abbastanza spesso di dover fare dei riconoscimenti ai colleghi che mi siedono di fronte, perché...perché spesso hanno avuto ragione. Hanno avuto ragione, ma io però li avevo anche anticipati, loro me lo devono riconoscere, hanno avuto ragione quando dicono che nei nostri uffici i nostri dirigenti, i nostri tecnici spesso ci snobbano, e sono lenti, e che hanno l'abitudine, come è successo per esempio con il progetto dell'alienazione dei beni di portare alla Commissione competente da approvare in due giorni, in tre giorni, quindi con una fretta su un argomento molto importante, perché se ne erano dimenticati, o forse perché non ritenevano, non hanno avuto la capacità di pensarci prima. Non lo so, non voglio fare il processo alle intenzioni.

O per esempio come la TARES qualcuno ha capito, parlo sempre di chi viene pagato per ragionare, e per interpretare le leggi e per aiutare gli Assessori, e per aiutare i Consiglieri, la TARES, io non lo sapevo che si doveva approvare entro il 30 di novembre, però penso, poiché io faccio il medico di professione, non era compito mio saperlo, ma il dirigente, per esempio, del Settore Finanze avrebbe dovuto saperlo prima di me, e insomma quindi anticipare un poco, di qualche giorno e darci la possibilità di ragionare meglio. Sono, diciamo, turbato da questa mia situazione in cui sono diviso profondamente tra una maggioranza a cui appartengo e in cui però vedo delle carenze ma soprattutto, carenze non a livello di colleghi Consiglieri, ma neanche di Assessori, carenze a livello di macchina comunale, che funziona male, lentamente e che ci ha causato, a tutti quanti, a tutta la città anche delle problematiche.

Ovviamente sono anche d'accordissimo con...perché l'ho lanciata io l'idea, con il Consigliere Orlando per quanto riguarda la Commissione d'inchiesta, non chiamiamola d'inchiesta, Commissione per conoscere lo stato dell'arte sul PRUSST perché a me in tutta la città ormai mi chiamano Mister PRUSST, probabilmente perché sto sempre a, diciamo, a rompere le scatole su questo argomento, che a me sembra però importante, è un argomento su cui bisogna piangere, non ridere, perché se veramente riusciremo a fare un...al di là degli anni che ormai sono andati in prescrizione, però sarebbe importante, è importante secondo me avere la contezza di quanti milioni di euro sono passati per questa città e non hanno prodotto niente, o quasi niente. Hanno solamente prodotto clientelismo, hanno prodotto voti, hanno prodotto parcelle, e bisogna vedere dove sono andate a finire, e chi ha permesso tutto questo.

Per completare quest'argomento del PRUSST vorrei spezzare una lancia in favore dei dipendenti comunali che sono stati diciamo...hanno già avuto una lettera di ingiunzione per la restituzione di soldi che avrebbero indebitamente avuto.

È chiaro che era un atto dovuto, però io penso che sia, sarebbe meglio, sarebbe più giusto individuare chi ha permesso, chi ha deciso e chi ha fatto lavorare queste persone, dandogli un mandato e poi sapendo in partenza però che non era giusto, non era legale fare una cosa del genere. Sono più i mandanti che devono essere perseguiti secondo me che non gli esecutori, perché queste persone hanno lavorato.

E poi c'è la parte politica della questione, perché mi è stato risposto, e l'ho detto e l'ho ripeto, vi chiedo scusa, se non vi interessa io...se non vi interessa io chiudo...

PRESIDENTE IZZO: Un attimo solo, no, Consigliere Zoino, lasci stare. Un attimo solo. Per favore, no, no. Non parli nemmeno Lei così viene registrata la voce di chi parla.

CONSIGLIERE ZOINO MARIO: Se non vi interessa, allora andate fuori a discutere e io continuo, perché forse a qualcuno interessa. Forse, non vedo tante facce contente, diciamo.

Stavo completando sul PRUSST. L'importante non è, secondo me eh, secondo la mia modesta opinione, non è chi...il dipendente comunale che ha lavorato e ha preso i soldi, il tecnico che ha lavorato e ha preso la parcella. È l'uso politico, e questo, testuali parole del Signor Terracciano, l'uso politico che la politica ha fatto dei soldi che lui, con grande abnegazione e con grande capacità, che tutti quanti gli dobbiamo riconoscere, riusciva a far confluire sul Comune di Benevento e non solo, anche sui comuni della provincia. Per cui c'è anche una responsabilità politica.

E non lo dico io ma lo dice Terracciano, cioè la persona che ha in questi lunghi tredici anni costruito questa macchina da guerra e l'ha portata a livelli altissimi.

Finito l'argomento PRUSST, vorrei completare l'aspetto con cui ho incominciato. La macchina comunale, la rivoluzione che è stata fatta a livello dei Consiglieri, degli Assessori che ha prodotto dei buoni risultati secondo me rispetto ai precedenti, perché abbiamo delle persone più competenti, molto più competenti, e la rivoluzione dei dirigenti si è fermata ad una sola persona, e neanche per nostra volontà, una volontà che viene da fuori, quella del palazzo...della casa comunale, e invece secondo me bisognava continuare anche su questa strada, e soprattutto su questa strada, perché se la macchina comunale funziona bene, funziona meglio, noi non avremo più la necessità di fare delle corse per approvare un bilancio e per approvare anche una cosa importantissima come l'alienazione dei beni comunali in due giorni, e devo, a questo punto, devo ancora una volta essere d'accordo con Nazzareno Orlando perché in Commissione lui era presente, e chi era presente lo sa, anche della maggioranza, avevamo chiesto al dirigente del settore e alla posizione organizzativa, che una volta è venuta a darci dei chiarimenti, che non sono stati comunque esaustivi, avevamo chiesto altre carte, che ovviamente ci aveva promesso.

Giovedì, dice "ve le do entro venerdì". Cioè entro ieri. Dove dovevamo chiudere, e abbiamo chiuso, però, e l'ultima volta lo dico, eh, è l'ultima volta che io chiudo in questo modo, e la Signora Lombardi non si è presentata, né ha mandato, perché non pretendevamo che venisse a portarcele, né ha mandato un usciere a portarci queste carte, che erano importanti, molto importanti, e né è venuta.

A questo punto noi l'abbiamo comunque con l'opposizione che, ferita da questa cosa, insomma, o ha approfittato di questo, non lo so, non voglio fare nessun processo, comunque ha ragione quando dice "noi non possiamo approvare un regolamento così importante – non un regolamento, non è un regolamento – un...diciamo, un'alienazione di decine e decine di milioni di euro del nostro patrimonio senza avere la possibilità, né il tempo, né le carte per poter dare un giudizio sereno e maturo".

Quindi, voglio dire, c'è un disagio da parte dei Consiglieri che fanno parte delle Commissioni a poter lavorare in modo sereno e corretto. Ovviamente, nella mia posizione, dopo aver fatto una specie di elogio agli amici di fronte, devo anche riconoscere che purtroppo siamo quasi costretti, altrimenti...quasi costretti ad approvare questo bilancio, perché...ed ad approvare anche la TARES, perché, fermo restando che sono ancora una volta d'accordo che la TARES la dovrebbero pagare tutti quanti e non solamente i soliti noti, cioè quelli che o, appunto, perché hanno una disponibilità e non possono sottrarsi perché c'hanno una busta paga, o perché c'hanno un minimo di sensibilità comunque continuare a pagare, e hanno sempre pagato, ma la dovrebbero pagare tutti, e nel modo adeguato, e in proporzione a quanto è il loro reddito e quanto è la loro capacità di guadagno, e quindi chi guadagna di più deve pagare di più, chi guadagna di meno deve pagare di meno, e chi non guadagna non deve pagare proprio, e questo siamo...!'Assessore ci ha chiarito che ci sta questa decisione.

E' un segnale che è importante, e lo diamo alla città. Dicevo alla fine questo dobbiamo approvarlo, questo bilancio, e anche la TARES, altrimenti c'è solamente il...se non l'approviamo c'è il dissesto.

Qualcuno mi potrebbe dire che differenza fa tra il dissesto e la realtà attuale, tanto paghiamo già tutto al massimo.

Questo pure è anche vero, però c'è anche una dignità da parte della politica, degli amministratori, preferisco usare questo termine, perché non mi sento un politico, nel tentare di portare avanti un discorso per il bene della città, perché il dissesto comunque andrebbe a sacrificare le fasce più deboli, perché un commissario ovviamente si limita a fare l'ordinaria amministrazione, gli amministratori eletti dal popolo, devono, hanno il dovere e stanno cercando di, invece, pensare anche e soprattutto alle fasce più deboli.

Io vi ringrazio di avermi ascoltato. Quei pochi, sei o sette...no, no, ma...

PRESIDENTE IZZO: Non è sempre importante il numero eh.

CONSIGLIERE ZOINO MARIO: Vi ringrazio. E ci risentiamo perché ci saranno altri argomenti.

PRESIDENTE IZZO: Allora, grazie Consigliere Zoino. Consigliere Pasquariello. Dopo c'è il Consigliere Zollo e il Consigliere De Nigris per quest'alternanza che fino adesso regge. Prego Consigliere Pasquariello.

CONSIGLIERE PASQUARIELLO: Grazie Signor Presidente, Signor Sindaco, Signori Assessori, colleghi Consiglieri.

Intervengo anch'io brevemente in merito all'argomento oggi posto all'ordine del giorno, precisando che farò anch'io, come il collega Orlando, delle riflessioni di carattere generale, o comunque, anche se collegate alla TARES, ad ampio raggio, lasciando poi a chi mi seguirà, segnatamente al Consigliere De Nigris, approfondire il merito del regolamento che viene oggi all'attenzione della civica assise.

Presidente io non posso non iniziare questo mio intervento con una premessa, che purtroppo, e non diciamo strumentalmente, ma deve farmi rimarcare la superficialità con cui si muove questa amministrazione.

Noi oggi ci troviamo qui, qualcuno mi potrebbe dire un giorno come un altro per un Consigliere Comunale, infatti siamo qui, ma di sabato Lei mi consente di dire che è un giorno quantomeno anomalo nella storia del Consiglio Comunale di Benevento. Ci siamo convocati...siamo stati qui anche di domenica, è vero, però la cosa più grave è trovarsi qui perché questa amministrazione, in merito alla scadenza o all'eventuale proroga circa l'approvazione del regolamento TARES, si è basata sui "si dice", sui forse, sui ma, magari recepiti di qua e di là nelle sedi ANCI, sui giornali, o magari in qualche modo spifferate da qualche parlamentare locale.

Io credo che se è questo il modo di approcciarsi all'organizzazione di quella che è la propria programmazione economico – finanziaria, beh non c'è da stare allegri, voglio dire, e d'altronde, questo è confermato, è il modus operandi di questa amministrazione.

Leggevo ieri delle lamentele per la probabilità, io spero venga scongiurata, che i nostri cittadini si vedano costretti anche a pagare parte della seconda rata IMU che il governo ha deciso di cancellare.

Io spero che ciò non avvenga. Ma se dovesse avvenire sarebbe facile per me ricordare quando questi Consiglieri di opposizione al momento in cui avete deciso di aumentare l'aliquota IMU dal 5 al 6x1.000, convinti, qualcuno parla di furberia, di dire "tanto poi ci restituiscono la seconda rata e ci restituiscono qualcosa in più", diciamo, magari facciamo una cosa utile. Alla fine, se è vero che è una scelta del governo, bisogna anche assumersi le responsabilità, perché allora si era consapevoli quando si è aumentata la rata, l'aliquota IMU dal 5 al 6x1.000, che non c'era certezza, mai come allora, sulla restituzione della seconda rata.

Oggi non ci si può lamentare, o quantomeno si deve invocare un concorso di colpa nell'eventualità che i nostri cittadini, in un momento critico qual è quello attuale, debbano trovarsi a pagare parte della seconda rata IMU.

Ma dicevo questo per dire è un modus operandi di questa amministrazione che noi rinveniamo un po' in tutti i settori dell'agire politico – amministrativo, diciamo, molto molto superficiale, e che, ripeto, penalizza la nostra comunità.

Detto questo, vorrei fare qualche riflessione sulla TARES come tassa in sé, perché se è vero che questa tassa viene imposta chiaramente dal governo e non c'è in questo responsabilità da parte dei comuni, è pur vero che i comuni la applicano, voglio dire, e in ogni caso è questa la sede per noi semplici Consiglieri

Comunali di manifestare anche eventualmente le nostre idee in merito.

Diceva bene il Consigliere Orlando, questa è una tassa fortemente iniqua, che mette in ginocchio imprese e famiglie, soprattutto diciamo se modulata in un certo modo, e le mette in ginocchio soprattutto in un momento qual è quello attuale, in cui diciamo non è più sostenibile il carico sempre maggiore della pressione fiscale che c'è nel nostro paese.

Per la verità questa TARES, che comprende anche i famosi 30 centesimi che potevano arrivare fino a 40, in questo do atto all'amministrazione di essersi contenuta nel minimo, così come do atto Assessore dell'idea di voler in qualche modo cercare di salvaguardare le famiglie in maggiore difficoltà, perché poi questa opposizione non è ottusamente all'opposizione voglio dire, però dicevo questa idea governativa di aumentare del 30% quella che era la vecchia TARSU secondo me oltre all'iniquità potrebbe addirittura far immaginare profili di anticostituzionalità perché i 30 centesimi che noi andiamo ad aggiungere, potevano arrivare fino a 40 per la...i cosiddetti servizi indivisibili, la manutenzione delle strade, della pubblica illuminazione, eccetera, voglio dire, potrebbe andare in qualche modo a collidere con un principio che è, diciamo, è notorio, che è quello del divieto della doppia imposizione, nel senso che noi cittadini questi servizi li paghiamo già con altri tributi: IRPEF, l'IVA, le addizionali comunali. Quindi anche su questo i nostri governanti tutti, da centro andando a destra, a sinistra, come volete, dovrebbero o avrebbero dovuto riflettere.

Tra l'altro, e questo è il punto che in questo modo...che in questo momento voglio mettere in evidenza perché mi è caro, collide questa imposta con quello che è uno dei principi cardine della nostra Costituzione, dettato dall'articolo 31, che è quello diciamo di agevolare in tutti i modi la formazione della famiglia e accompagnare la famiglia nel proprio percorso, nell'esercizio dei propri compiti.

In particolar modo con riguardo alle famiglie numerose. La TARES invece paradossalmente penalizza le famiglie numerose, penalizza le famiglie con più figli, tanto che qualcuno l'ha definita la "tassa sui figli". Capisco che questo non è imputabile al Comune, però Signor Sindaco io ritengo di doverla fare perché non ho altri modi di dover fare questa riflessione, e quindi voglio dire è giusto che la faccia, perché noi poi sentiamo spesso parlare, no, da tutti i governi, da tutti, nessuno escluso di tutti i colori, no, di slogan, diciamo, di politiche per la famiglia, di politiche per combattere la denatalità, è di qualche giorno fa la pubblicazione di un'indagine che vedeva la provincia di Benevento come una delle province con i massimi livelli di denatalità, dove nascono pochi bambini, voglio dire.

E quindi si sente spesso parlare di una politica di welfare familiare, e così via dicendo, voglio dire.

E' evidente che poi nella realtà, nel concreto operare l'indirizzo dei governi è chiaramente antitetico, perché, l'esempio della TARES è evidente, si concretizza in un aggravio sempre più significativo per le famiglie più numerose, voglio dire, e addirittura con l'aumentare del numero dei componenti del nucleo familiare.

Paradossalmente, ma poi è la realtà, le famiglie più numerose subiranno un incremento, voglio dire, di quello che pagavano rispetto alla vecchia TARSU. Quelle poco numerose ne trarranno un beneficio.

Non credo che questo sia un modello di equità. E d'altronde Assessore non c'è di che meravigliarsi, perché proprio Lei prima, facendo riferimento all'introduzione che avete voluto fare di prevedere dei benefici, delle agevolazioni per le famiglie che avevano un reddito ISEE, cioè l'indicatore della situazione economica equivalente, inferiore ai 7.000 euro, e dandoci peraltro uno spaccato che sembra una percentuale, ma, se lo si legge non è di poco conto che il 35% delle nostre famiglie, che, voglio dire, è assolutamente rilevante, assolutamente rilevante, però anche lì Lei sa che l'indicatore della situazione economica equivalente anche lì è tarato in modo tale che non si dà tantissimo riferimento ai figli.

Cioè faccio un esempio. In Francia per ogni figlio c'è una detrazione di un punto. In Italia per il primo figlio lo 0,37, poi 0,35, cioè si diminuisce, quindi è tutta una politica che, al di là di quello che vuole in qualche modo...eh? È esatto...no, perciò dico, in qualche modo...ma io non...sto facendo, Nazzareno, una riflessione, una riflessione che ritengo non è una critica, ci mancherebbe, però è giusto farla...no, ma io mica sto mettendo...no, no, ho capito che non dipende dal Comune, allora scusatemi, non ne parlo più, voglio dire.

E' chiaro poi e voglio dire detto questo, e quindi per cercare di rivenire alla TARES, dove adesso credo che l'accordo con quello che dirò non ci sarà più perché evidentemente il tema è stringente.

Poi c'è l'applicazione di questo, e ogni comune cerca di muoversi in quelli che sono i diversi criteri di applicazione della TARES. È evidente però che, e qui mi riporto al regolamento TARES che noi abbiamo approvato, che lo stesso al suo interno, e in particolar modo mi riferisco alle utenze non domestiche, perché per le utenze domestiche purtroppo quella era la norma in cui muoversi, sono stati posti in essere degli accorgimenti che mi trovano in qualche modo favorevole, come ho detto, ma sulle utenze non domestiche si son fatte delle scelte, perché se io vi parlo di ristoranti, pizzerie, birrerie, ortofrutti, e, Nazzareno, studi professionali, voglio dire, è evidente che quello che è stato appostato a carico di alcune categorie forse, ma sono scelte, poteva essere spalmato evidentemente un po' in maniera più equa su tutte quelle che sono diciamo le utenze non domestiche, cioè aliquote un po' meno basse, voglio dire, ma per tutti.

In particolare è stato fatto Assessore riferimento alle aziende agrituristiche, che è un tema a me caro perché, Lei non c'era, ma fui io l'anno scorso, in sede di bilancio previsionale, a presentare un ordine del giorno per questo tipo di attività produttive. Peraltro devo dire accolto e approvato da tutto il Consiglio Comunale all'unanimità. Perché fino ad oggi alle aziende agrituristiche si applicava l'aliquota relativa agli alberghi, ai ristoranti. È evidente che era una sperequazione, al di là del fatto che anche le leggi nazionali prevedono per le attività collegate alla ruralità, all'agricoltura, delle agevolazioni, ma, in ogni caso, nello specifico per l'azienda agrituristica è evidente che il rifiuto prodotto dall'azienda agrituristica non è il rifiuto prodotto dall'albergo, dal ristorante, l'ospitalità che dà l'azienda agrituristica è un'ospitalità povera, e quindi non è paragonabile all'ospitalità dell'albergo.

Ed io ho sempre detto va introdotta un'apposita aliquota per diciamo in qualche modo essere più equi. Io prendo atto dello sforzo che in qualche modo avete voluto fare, voglio dire, e prendo atto, voglio dire, del, devo dire anche, me lo consentirà il Presidente Orrei, a cui riconosco onestà intellettuale, su mio sollecito, perché nella stesura iniziale del regolamento TARES non c'era, voglio dire, su mio sollecito, peraltro fatto immediatamente proprio anche dai Consiglieri di maggioranza, qui non dobbiamo metterci le medagliette, è evidente che in parte è stato fatto qualcosa. Però io dico perché non allargare quel beneficio a tutta l'azienda agrituristica, ma soltanto a quei locali nei quali voi prevedete che le aziende agrituristiche producano i loro prodotti? Perché secondo me anche lì dove c'è ristorazione la ristorazione è diversa da quella dei ristoranti.

Non è un caso, voglio dire, che le aziende agrituristiche gran parte del rifiuto, in particolar modo l'umido, lo riutilizzano, lo smaltiscono loro usandolo come concime. È pur vero che voi prevedete, estendete anche alla ruralità il compostaggio con le compostiere, voglio dire, però perché non prevedere un'aliquota più favorevole in genere per le aziende agrituristiche?

Detto questo voglio dire, e cercando di andare a chiudere, è chiaro che io ho difficoltà, voglio dire, ad approvare questo regolamento, anzi sicuramente non lo approverò, perché poi alla fine il maggior gettito di questo regolamento, io faccio un ragionamento più generale, è collegato alla necessità di introitare

delle, diciamo, delle risorse che servono, secondo me, sbaglierò, mi contesterete, al pagamento di spese di quest'ente che oramai non sono più controllate.

E qui mi voglio riallacciare agli interventi prima del Consigliere Zoino, poi del Consigliere De Luca, e vado a chiudere.

Il Consigliere Zoino, a proposito di spese, fa riferimento al PRUSST, voglio dire, ed è chiaro, voglio dire, che io su questo non posso che inizialmente dire che il PRUSST inequivocabilmente è stato un disegno strategico più importante per la nostra realtà, forse il primo disegno, la prima idea di città allargata, di città che andasse oltre le mura con i, diciamo, i comuni contermini voglio dire.

E' evidente che man mano che si è andati avanti probabilmente ci sono state delle degenerazioni, ed io sono d'accordo con Lei, e sono d'accordo con il Consigliere Orlando, Commissione PRUSST, Commissione PRUSST.

Io addirittura le dividerei le Commissioni del PRUSST di inchiesta. Ne farei una che arriva fino a sette anni fa, e l'altra che parte da sette anni fa ad oggi, in modo tale da poter mettere anche a paragone, voglio dire, quelle che sono eventualmente le anomalie che si evidenziano, perché questa amministrazione, l'amministrazione Pepe, che oramai è da sette anni che gestisce questa città, e quindi anche per quello riguarda il PRUSST. Non può soltanto girare la testa indietro, perché l'incarico a tal Professor Pianese, 200.000 euro, con i soldi del PRUSST, non l'ho dato io, e non l'hanno dato neanche le amministrazioni di centro – destra. Il Professore Pianese che è collegato alla depurazione, altro problema di questa città. A proposito, io devo fare i complimenti all'amministrazione che ha deciso di costituirsi parte civile in un procedimento, il cosiddetto procedimento Mani sulla Città, ma io chiedo ufficialmente che vengano...ci si costituisca parte civile in tutti i procedimenti a carico di questa...che vedono imputati in qualche modo rinviati a giudizio nostri amministrazioni. Anche quello che riguarda Piano Borea, e anche quello che riguarda l'inquinamento dei fiumi.

Non dobbiamo fare distinzioni. Io sono convinto che è la coerenza, che è propria di questa amministrazione, fare in modo che noi ci costituiremo parte civile in tutti i procedimenti. In tutti. Nessuno escluso, voglio dire.

Ed è evidente, è evidente, detto questo, chiaro Consigliere Zoino, che, voglio dire, due Commissioni di inchiesta, due Commissioni di inchiesta. Io le dividerei, perché qua bisogna avere il coraggio delle proprie azioni. Chiaro? Così ognuno si vede e la finiamo, la finiamo di dire baggianate.

Per cui, e chiudo, Assessore De Luca, mi dispiace, il suo appello, siamo tutti dalla parte, venite tutti qua dalla parte dei cittadini, beh, io, diciamo, forse, con poca umiltà, insieme ai miei amici di minoranza, penso di essere dalla parte dei cittadini. Non so se questa amministrazione lo è davvero. Grazie.

PRESIDENTE IZZO: Grazie Consigliere Pasquariello. Consigliere Zollo, prego.

CONSIGLIERE ZOLLO: Grazie Signor Presidente, Signor Sindaco, Assessori, colleghi Consiglieri Comunali.

Premetto subito che sono d'accordo con la Commissione di inchiesta per quanto riguarda il PRUSST. Non comprendo tanto il fatto di dividere gli anni. Noi incominceremo dall'anno in cui è incominciato e finiremo l'ultimo giorno in cui c'è il PRUSST. E tenteremo di, come dire, di capire e comprendere se ci sono stati errori, chi li ha commessi e chi deve pagare. Su questo non ci sono dubbi e noi siamo d'accordo, come dire, con il Consigliere Zoino.

Per quanto riguarda la TARES io penso che comunque tante colpe non le possiamo dare ai nostri dirigenti Mario, su questo non sono d'accordo, perché mi sembra che questo governo continuamente cambia le regole, cambia le leggi. Penso che la TARES arriverà fino, se non vado errato, fino al 31/12/2013. Stiamo parlando di...sì...va beh, io sto dicendo un'altra cosa.

Penso che sto dicendo un'altra cosa per quanto riguarda la TARES. Dicevo che comunque questa TARES arriverà fino al 31/12/2013, e si parla già della IUC per quanto riguarda l'anno 2014.

Io una cosa che non condivido di questo governo, e di questo sono anche contro, come dire, il mio partito, perché l'unica tassa equa che aveva questa nazione era l'IMU, era l'unica tassa equa, che addebitava a chi aveva di più, e addebitava di meno a chi aveva di meno. Una cosa giusta. L'unica tassa equa che c'era in questa nostra nazione, ebbene il mio partito, purtroppo, è stato oggetto, come dire, quasi di ricatto da parte di altri esponenti del centro – destra, e si è visto costretto ad abolire l'IMU, cosa incredibile.

Per quanto riguarda quello che diceva Nazzareno Orlando per quanto riguarda i manifesti, sono anch'io d'accordo, e mi auguro che sia finita l'epoca di queste cose. Io sono nettamente contrario a questo metodo di fare la politica. Io ad esempio il Consigliere Cangiano lo reputavo un'ottima persona quando stava con noi, l'ho reputato un ottimo professionista, un ottimo Consigliere Comunale quando è stato fino adesso con voi, e se dovesse ritornare da quest'altra parte io lo reputo come il primo giorno che l'ho conosciuto, una persona perbene, onesta e un ottimo Consigliere Comunale, al di là del posto dove siede, e così penso di tutti i Consiglieri Comunali che stanno in quest'aula.

Io, Mario, per quanto riguarda il nuovo...io...ne abbiamo parlato spesso di questa cosa, Gino, io...posso...io se ho...se ho qualcosa da dire, come tu ben sai...come tu ben sai, io l'ho detto in questo Consiglio Comunale, per quanto riguarda i manifesti non c'è la mia mano. Assolutamente. Non è nella mia cultura, nel mio modo di vedere le cose.

Io penso che un Consigliere Comunale debba, come dire...

VICEPRESIDENTE LAURO: Consigliere Quarantiello...Consigliere Quarantiello, lasciamo...

CONSIGLIERE ZOLLO: No, no...

VICEPRESIDENTE LAURO: E dopo glielo diciamo.

CONSIGLIERE ZOLLO: Sì, sì, me lo dici dopo assolutamente. Non ci sono problemi. Per quanto riguarda questo governo, io mi auguro che questo governo faccia la riforma elettorale perché, come diceva prima l'Assessore De Luca, parlava dei nostri deputati, i quali non sono presenti, ma credo perché non sono presenti sul territorio? Perché c'è una legge elettorale balorda che si chiama "porcellum", la quale legge elettorale vengono nominati. Allora che cosa pensano, e io, Nicola, su questo ti dico che io, parlo in generale, di tutti, di tutti, dal primo all'ultimo, perché io non vedo presente nessuno. Io mi auguro che il deputato che, come dire, che...del mio partito, mi auguro che il deputato del mio partito si impegni fino in fondo per alcune cose importanti che possiamo ancora fare per questa nostra benedetta città.

Noi abbiamo il Datacenter delle Poste. È possibile che non intervenga nessuno a livello nazionale per aiutare questa amministrazione, ma io dico questi nostri concittadini, cioè noi abbiamo fatto la piattaforma logistica, non c'è stata una parola da parte di nessuno. Assenti totalmente. Assenti.

Addirittura in certi casi contro. Ma se è un beneficio arriva per i nostri concittadini, ma non è detto che l'ha fatto questa amministrazione, evidentemente il beneficio va per tutti i nostri concittadini, e forse ne beneficia anche chi sta all'opposizione. Anche chi è contrario a questa amministrazione. Invece no, qua c'è sempre questa cosa forte culturale che non riusciamo a scollarci di dosso. È incredibile, perché io sto a destra devo tentare di non far fare cose importanti per la mia città. Se sto a sinistra in questo momento

devo tentare di farlo.

Io ho usato, ho avuto sempre questo pensiero. Io se posso fare qualcosa per la mia città lo faccio a prescindere.

Per quanto riguarda, dico un'altra cosa, la votazione che stiamo facendo oggi, di sabato, io voglio ricordare al Consigliere Orlando, che una volta nel '96, se non vado errato, il giorno della Befana siamo venuti qua, '96. Qualsiasi emergenza. Questa non è...non penso...io l'ho detto prima. L'ho detto prima. Questo è un atto dovuto. Non è una dimenticanza. Ho detto prima che ci sono Nazzareno...è un continuo...ma in un paese...in un paese dove si vota il bilancio di previsione alla fine dell'anno, ma più emergenza di questa e che cos'è.

E' un'emergenza continua. Sono io al governo. No, no, siamo tutti e due al governo. Mo non lo so. Non so tu in guesto momento. Non so in guesto momento dove stai.

Concludo dicendo che per quanto riguarda la Commissione di inchiesta, ripeto, sul PRUSST, siamo qua, siamo disponibili, facciamolo al più presto possibile, e tentiamo di mettere fuori tutto quello che si può mettere fuori dagli anni in cui è nato fino all'ultima ora. Grazie.

VICEPRESIDENTE LAURO: Grazie Consigliere Zollo. Darei la parola al Consigliere Zoino Francesco.

CONSIGLIERE ZOINO FRANCESCO: Buongiorno a tutti. Un breve intervento su questo regolamento sulla TARES. Dirò qualche cosa esclusivamente sul punto all'ordine del giorno che ci ha visto partecipare, e devo dire che ho apprezzato l'intervento e dell'Assessore precedentemente perché è stato particolarmente puntuale, come è di solito in questa materia, ma dando indicazioni anche in altri settori, e ho avuto modo di apprezzare anche l'intervento di Mario, perché, Pasquariello, perché nella sua onestà intellettuale ha evidenziato, a differenza anche di altri, diciamo con parole che quasi provenissero dalle bocche di qualche Consigliere di maggioranza, Mario, te ne do atto, elementi particolarmente importanti di questo regolamento.

Abbiamo detto che è una tassa iniqua, e quindi è una tassa iniqua che subiamo. Eppure la politica in questo regolamento ci ha messo le mani e le ha messe fino in fondo. Perché?

Perché è una tassa che poteva essere mutuata sic et simpliciter e creare danni grandissimi ai nostri concittadini, invece la politica ha cercato di creare una tassa iniqua e renderla in un certo qual modo una tassa sociale.

Mi piace questo termine perché, siccome si parlava di TARES anche durante il bilancio, ho avuto modo di partecipare anche ad alcune Giunte, si parlava, si è parlato di TARES sociale. È chiaro che la politica ci ha messo le mani, ed è la politica che ha fatto sì che è un qualcosa che può rappresentare esclusivamente un qualcosa di fiscale, no, di ragionieristico, invece ha assunto delle sfumature prettamente politiche. Se c'è un incremento di una tassa rispetto ad uno studio professionale, come diceva Mario, o eventualmente rispetto agli istituti bancari, certo è che c'è la politica. Se però si cerca di ridurre al massimo ed eventualmente prevedere benefici e vantaggi per persone numerose e che vivono peraltro in metri quadrati abbastanza residui, diceva prima l'Assessore, insomma, anche rispetto ad un ISEE 7.000 euro, circa il 35/40% delle famiglie della nostra provincia, ci rendiamo conto che stiamo parlando di circa 20/25.000 cittadini di questa città.

E purtroppo Nazzareno, tu lo evidenziavi anche prima, questa è...il disagio è in continua crescita.

In continua crescita non solo nella città di Benevento, in tutta Italia, il governo sicuramente non ci aiuta in questo, perché già di qui a poco ha previsto altre sigle, altre tasse e la struttura che invece per quanto mi riguarda oggi sta lavorando e ha lavorato, guardo il Segretario che è la massima rappresentanza della

struttura, sempre in aula, devo dire che invece sta dando, sta lavorando, e sta lavorando in stretto contatto con la politica, cercando di dare tutte le indicazioni del caso e lavorando e dando di più di quanto dovrebbe dare.

Quindi andando anche oltre le ore di lavoro. E questo va dato merito alla struttura di questo Comune. Per quanto riguarda il regolamento, voglio dire che se si parla di TARES sociale, e il Sindaco più volte l'ha sottolineato durante le Giunte, ho avuto modo di partecipare ad alcune Giunte, bisognava cercare di riuscire a mutuare questo principio di socialità anche all'interno del bilancio. E questo è stato fatto.

Ed il merito è anche e soprattutto della Giunta. Se l'Assessore De Luca, l'Assessore anche Del Vecchio, e altri Assessori hanno sposato immediatamente questo principio, principio messo sul tavolo dal Sindaco, destinando quote importanti dei propri PEG ai Servizi Sociali, e quindi preservare un settore che oggi è particolarmente attenzionato perché c'è la necessità di dare sempre maggiori risposte, purtroppo, perché significa che il disagio cresce, questo è un merito dell'amministrazione. È un merito del Sindaco, della Giunta, e dei Consiglieri Comunali che si sono spogliati delle vesti dei propri rappresentanti in Giunta ed hanno inteso una cosa sola, e cioè quella di continuare a dare risposte immediate alla città e soprattutto a chi vive il disagio sociale.

E quindi se questo regolamento, ripeto, e concludo, rappresenta una tassa iniqua, posso dire che grazie alla politica è diventata una tassa, la TARES, la vedremo e la pagheremo solo di qui a qualche mese, è diventata una tassa sociale, socialità che rivedremo anche nel bilancio, un bilancio che riuscirà a preservare particolarmente i servizi sociali.

E' chiaro che per far sì che questo regolamento diventi un regolamento importante bisogna andare nella direzione che in Giunta più volte ha evidenziato l'Assessore Coppola, e cioè quello di eliminare l'evasione e, attraverso anche l'ausilio importante dei vigili urbani, del Comandante Moschella, riuscire a far sì che la tassa diventi ancora maggiormente più iniqua, perché si riesca a scovare l'evasore. Significa distribuire il peso della tassa su tutti i cittadini, e non su una parte, dal momento che le regole sono fatte, sono per tutti e non per i cosiddetti fessi, ma per chi invece ha a cuore la civiltà, ed ha almeno un briciolo di senso civico, e cioè quello di rispettare la libertà e i diritti degli altri, e, allo stesso tempo, di portare avanti e di rispettare il proprio dovere, cioè quello di non evadere, ma di contribuire alla socialità di questo Comune. Grazie.

VICEPRESIDENTE LAURO: Grazie Consigliere Zoino. Concludiamo con il Consigliere De Nigris. Prego.

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Grazie Presidente. Un saluto a tutti. Aspetto i colleghi che mi danno la possibilità...allora, io qualche giorno fa ho avuto modo di parlare con il Sindaco e ho detto che al netto...no, dico...no, abbiamo interloquito, dico al netto della politica restano sempre le persone che vanno rispettate.

Per cui, dico, mai nessuno deve poter pensare che c'è una questione personale all'interno del Consiglio Comunale, oppure nelle relazioni.

Perché questa premessa? Perché io non sono d'accordo con quello che ha detto il Consigliere Zoino Francesco, sul fatto del ringraziamento all'Assessore Coppola perché è stato sempre puntuale, è stato sempre preciso e ci ha dato una grossa mano per quanto riguarda questo regolamento TARES e per quanto riguarda la delibera, io voglio evidenziare che questa delibera, il regolamento è carente, è difforme dal dettato normativo.

Ho avuto le carte, Professore, Lei me lo può confermare, le ultime, ieri pomeriggio, ma non lo dico perché stiamo soltanto noi, quindi non c'è pubblico, ho fatto, ho impegnato una notte per verificare il

regolamento e trovare la conformità nell'uno e nell'altro, beato me, è un senso civico che io devo tenere, per rispetto anche a te caro Consigliere, perché devi votare consapevolmente e non con la benda davanti agli occhi. Per cui tramite una mia nottata può darsi che puoi in un certo senso avere una cognizione più ampia.

Professore, io mi sarei aspettato veramente molto di più. Premetto che sono campanilista, per cui il Sindaco poteva scegliere altre 300 persone, ma sicuramente doveva scegliere delle persone a Benevento perché ritengo che Benevento abbia delle professionalità, delle capacità, delle eccellenze, tali da poter portare avanti l'Assessorato alle Finanze.

Quindi il mio intervento è ancor più diciamo così risentito perché da Lei io mi aspettavo di più. Eh, non è l'Assessore Lepore, per cui è uno che si impegna, è uno che dà una mano, eh...no, sto dicendo...dico...e quindi tu...

PRESIDENTE IZZO: Nei giudizi, mi raccomando, eh, parliamo sempre di giudizi politici, o giudizi...non credo che...

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Ho detto al netto delle considerazioni che si fanno, per quanto riguarda me, restano sempre le persone il rispetto che devono avere in quanto persone. Diverso è il giudizio sulla conduzione dell'avversario politico.

Ed allora, per esempio, io non capisco perché non si è adottato lo schema di regolamento del Dipartimento delle Finanze. O perché si è preso soltanto qualche pezzettino da quel regolamento. Non si doveva inventare niente. C'era il Dipartimento delle Finanze che ti mette uno schema di regolamento TARES.

Come hanno fatto tantissimi comuni d'altronde. Invece noi andiamo a fare che cosa? Ad impegnarci per sbagliare, e per rendere un regolamento così importante difforme dal dettato normativo.

Ed allora, poiché il confronto è con un Assessore di provata capacità professionale, era giusto presentare un emendamento, ho emendato tutto il regolamento, abbiamo emendato tutto il regolamento e abbiamo messo anche i riferimenti normativi.

Perché diciamo questo. Perché in quest'articolo non va bene. Perché è difforme. È tutto allegato qui. Così sarà più facile anche per il Segretario esprimere un giudizio, per il Professore.

Quindi diciamo qui c'è il punto...sì...eccola qui...lo illustro poi dopo...sì...

PRESIDENTE IZZO: Possiamo anche, oltre all'illustrazione, leggere...mentre Lei dice le varie...

CONSIGLIERE DE NIGRIS: È troppo articolato Presidente.

PRESIDENTE IZZO: Eh beh ci deve comunque aiutare.

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Non riesco a comprimere in dieci minuti.

PRESIDENTE IZZO: No, non le ho dato...

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Le ho detto già che è un regolamento ed è una delibera negligente sotto più punti di vista, perché non ci sono ad esempio, e vi dicevo io l'ho visto consultando il regolamento che sta sul sito del Dipartimento delle Finanze, uno schema che tutti possono adottare, che è libero, open source, come si dice.

Ci mancano le nozioni e le classificazioni dei rifiuti secondo la modalità di gestione prevista dal decreto

legislativo. Noi non l'abbiamo inserito. Ci manca la clausola di adeguamento. Una clausola che ci consente di poterci adattare sempre all'evoluzione normativa.

E in tema di TARES, di rifiuti, penso che sia una cosa fondamentale, non dobbiamo a cambiare sempre il regolamento per adeguarlo, perché quello che abbiamo stabilito, si chiama clausola, Presidente mi segua, si chiama clausola di adeguamento. Non l'abbiamo prevista. C'è un riferimento normativo all'articolo 34, comma 4, ma manca a quale provvedimento fa riferimento.

Cioè diciamo articolo 34, comma 4, ma di che. Di una legge, di un decreto, di un decreto presidenziale, di un decreto legislativo. È carente soprattutto Presidente nella parte che riguarda il piano finanziario e le modalità di calcolo. È stato completamente ignorato. Non si è tenuto conto Presidente del dettato che la legge prevede. Il piano finanziario dovrebbe essere redatto dall'azienda che espleta il servizio.

Questo prevede la legge. Non dall'azienda e dal Comune. Noi invece che abbiamo fatto. Abbiamo messo un piano finanziario che non dice niente. Che è zero assoluto. È un piano finanziario che è stato preso pari pari dal conto consuntivo 2012 dell'A.S.I.A., è stato messo là, e noi immaginiamo di fare un regolamento TARES che ha delle...che incide in maniera notevole sulla nostra amministrazione e sui cittadini, facendo che cosa? Prendendo quello dell'anno prima. Questo è il piano finanziario? E insomma io su questo mi aspetto di più.

Cioè è soltanto un prospetto che è stato messo. Non c'è stata poi oltretutto nessuna spiegazione sulla modalità di calcolo. È una cosa generica. E come si svolge. Questa poteva essere l'occasione per fare l'approfondimento.

Mi spiego meglio. Per evitare di dare altri 35.000 euro a chi dopo dovrà fare il piano operativo, il piano industriale dell'A.S.I.A. Lo potevamo fare. Era l'occasione. Dovevamo approfondire. Dovevamo evitare tutte quante le altre cose. E questo non è stato fatto. Allora evidentemente vogliamo dare alla SEGESTA nuovamente la possibilità di farci il piano per l'A.S.I.A.? Si poteva fare con questo regolamento e con la delibera che voi avete approvato.

Ovviamente non c'è nessun riferimento, non è un'amministrazione seria, capace e competente, un'amministrazione che parla di isole ecologiche e non spiega quanto costano queste isole ecologiche. Mettiamo qua poi facciamo questo...ho capito, ma con che cosa, con quali risorse. Quanto viene a costare?

E non è descritto. Ma io dico come fanno i componenti di Giunta a votare una simile delibera. Com'è che non si interrogano su queste cose? Com'è che riescono a votare qualunque cosa gli si propina loro. Non è possibile, non si può andare avanti. E stessa cosa dico ai Consiglieri di maggioranza, che evidentemente in questo momento, essendo assenti, voteranno inconsapevolmente, perché non possono sapere che cosa io sto evidenziando. Non che debba sentirle assolutamente. Possono essere liberi di andarsene tutti quando io parlo.

Però Presidente, che spettacolo è entrare in aula e sì e votare, senza sapere qual è stato il dibattito, senza sapere quali sono state le articolazioni.

PRESIDENTE IZZO: Ognuno è responsabile dei propri comportamenti. Non è che possiamo obbligare qualcuno Consigliere De Nigris.

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Dopo si entra e magari si vota e non è uno spettacolo decente per la città perché puoi provocare anche un danno alla città.

Insomma, i numeri praticamente sono talmente indecenti e sono talmente vergognosi che non si è tenuto nemmeno il buon senso di prendere almeno nella parte dell'A.S.I.A. di cambiare gli ammortamenti che sono la cosa che è più semplice e più facile, che si fa con una normalità assoluta.

Invece no, noi ci mettiamo quella del 2012, anche se stiamo a dicembre.

Ma c'è di più. Che la tariffa, ho difficoltà a…veramente non…pure voi potete non sentirmi però tengo difficoltà ad esprimermi…no, no…no, è perché fin quando lo fanno loro è un conto.

Stavo dicendo un altro aspetto inquietante sapete qual è? E' che vi siete inventati delle categorie che il dettato normativo non le prevede. Quando parliamo di utente non domestiche fate riferimento all'allegato 1 del DPR 158 del '99. Quando parlate di quelle domestiche ve ne fregate. Addirittura ne inventate una voi. E vi inventate una categoria non prevista dalla norma dove ci andate a mettere la bellezza di 2.100...aspettate, ve lo dico con precisione, di 2.174 utenze che rappresentano 23.491 unità.

Perché vi siete inventati sta cosa che non è prevista? Qual è stata l'esigenza? Il dettato normativo lo dice, ci stanno le tabelle, e voi ve ne inventate un'altra. E incide, incide in maniera notevole, perché si parla di 23.491 unità.

Non si capisce la modalità di calcolo, non si capisce il criterio, non si capisce come ci si arriva.

Ed allora, tutte queste parole, "abbiamo cercato di dare possibilità...le famiglie meno abbienti", e tutte quante le solite comunicazioni che avete fatto, vi dico su che cosa incide. Incide sul 20% probabilmente della popolazione, ma massacra letteralmente l'80% della popolazione.

Purtroppo mi toccano sempre le carte e nel momento importante non le riesco a trovare...perché ci sono...no, ma ci sono degli aumenti TARES Professore, ho visto, e questa mi è stata consegnata l'altro ieri, ci sono per la maggior parte delle famiglie, eccolo qua, è un massacro.

Ma quale siamo stati attenti. È un massacro. Io vi spiego che cosa c'è scritto in questa vostra tabella di utenze domestiche. Allora, chi...tre occupanti e che saranno riferiti a 4.670 denunce se stanno in un monolocale pagano il 104% di più rispetto al 2012. Se stanno in un appartamento pagano il 50% di più. Se stanno invece in una villetta il 24% di più. Chi ha cinque persone e sta in un monolocale paga il 147% in più.

Gli aumenti che stanno su questa tabella sono del 47%, del 76%, del 32%, del 104%, del 147%, del 76%, del 175%, del 92%. Voi avete fatto una cosa equa, voi avete fatto...avete massacrato l'80% della popolazione. Perché poi non so quante persone tengono il reddito di 7.000 che dichiarano. Ma quelli non dichiarano proprio niente, quindi non ci stanno. Non ci stanno.

E non è giusto che tutto ciò ricada sempre su tutti, altrimenti è la stessa...io sono della pubblica amministrazione, quindi, è facile andare a colpire i dipendenti pubblici e a colpire i pensionati.

E' la solita storia. È la solita storia che si...perché tanto sappiamo che là ci stanno e interveniamo. Aumentare con queste percentuali, voi avete fatto Robin Hood, ma l'avete fatto all'incontrario però, perché le famiglie sono famiglie medie queste che stanno qui. Non sono i ricchi. Cinque ce ne stanno a Benevento ricchi. Quelli...cinque sono i ricchi, no, sono sempre i soliti ricchi che ci stanno. Mi ricordo da quando erano piccoli. Non ce ne è stato uno nuovo. Qualcuno in più? Se è una trentina.

E quindi per queste ragioni io dico che il regolamento così com'è è carente. Non rispetta il dettato normativo. E non è un regolamento che può meritarsi la città di Benevento.

Per questo con spirito propositivo ho rielaborato ogni articolo del regolamento, ho emendato tutto il regolamento, ho scelto di non fare Presidente l'ostruzionismo e metterci ogni emendamento su ogni articolo, ho messo sull'emendamento il testo a fronte con il regolamento quello vostro proposto, e il testo emendato, e ho inserito, a dimostrazione delle cose che ho detto, e per essere smentito, perché sono il primo ad essere felice se voi mi smentite sulle cose che sto dicendo, ho inserito i riferimenti normativi. Ho messo gli articoli, riferimenti, l'A.S.I.A., la relazione, il Ministero delle Finanze, cioè quello che dico da

che cosa è supportato.

Quindi ovviamente...eh? Quindi ovviamente mi aspetto dal Segretario, credo di aver fatto anche opera di facilitazione, può tranquillamente esprimere se conforme o meno, ed ovviamente poi sarà l'aula che stabilirà se questo regolamento proposto dall'opposizione può essere un regolamento che rispetta la normativa, un regolamento equo e giusto, perché non ho fatto nessun populismo, demagogia, che ho detto "togliamo ai ricchi e diamo ai poveri", ho cercato di rispettare sempre la scelta che voi Assessore avevate fatto con la delibera di Giunta, per cui non altera equilibri particolari.

Prevede soltanto delle nozioni, degli elementi che sono supportati da riferimenti normativi, cioè dico questo regolamento è conforme perché ci sono i riferimenti normativi. Quello vostro non è conforme non perché non ci sono i riferimenti normativi, ma perché sono contrari ai riferimenti normativi. Grazie.

PRESIDENTE IZZO: Presidente Orrei, Lei vuole intervenire, perché con il Consigliere De Nigris, almeno al momento, non ci sono altri Consiglieri che hanno chiesto di intervenire. Lei è stato anche portatore di due emendamenti, ma poi gli emendamenti noi li porteremo nel momento della votazione, prima della votazione dell'atto deliberativo. Quindi a Lei la parola.

CONSIGLIERE ORREI: La ringrazio Presidente. Saluto il Sindaco, gli Assessori e i colleghi Consiglieri. La prima risposta che va data in quest'aula è all'intervento in apertura del collega Orlando.

Lui lamentava, se ricordo bene, le motivazioni che oggi ci hanno portato in aula, imputando alla dirigenza, all'Assessore, non so di preciso a chi...sì, sì, no, ne parliamo, per la verità Nazzareno questo è stato argomento anche che si è tenuto in Commissione, però non ho problemi a ripeterlo in aula.

Tutta la struttura aveva fatto affidamento...sì, ai verbali Mario eh, questa cosa, forse ti è passato...no, mi guardi incerto come se...stanno i verbali. Stanno i verbali, li possiamo prendere, li ho portati sopra e sono a disposizione di tutti ovviamente.

La struttura aveva fatto affidamento per l'approvazione del regolamento per un risparmio, ritengo dell'ente, di accorparlo insieme a quello del bilancio. Lo prevedeva un emendamento alla legge di stabilità. Chi ha seguito un po' i lavori parlamentari nazionali ha poi potuto, come dire, rendersi conto che il blocco degli emendamenti, poiché erano tanti, sono stati tutti stralciati, compreso questo, quindi non si è potuto più approvarlo in un'altra data. Ecco perché c'è stata questa rincorsa da parte dell'amministrazione a vederci qui riuniti. Quindi questo primo problema è superato ritengo da questa considerazione che ci vede oggi riuniti in questo Consiglio.

La verità è un'altra. È che si sta...noi volevamo far risparmiare l'ente accorpando il tutto...allora...

PRESIDENTE IZZO: L'intenzione. Consigliere...per favore.

CONSIGLIERE ORREI: L'intento dell'amministrazione era quello di un risparmio. Per la verità, per la verità, insomma, quello che ci dobbiamo dire e lo viviamo...non ci è stata data la possibilità a livello governativo come pure posso serenamente affermare che il momento che stiamo vivendo è davvero drammatico a livello governativo se pensate anche al pasticcio che hanno creato i nostri governanti sull'IMU, l'IMU prima casa sì, l'IMU prima casa no, la questione che interessa la città di Benevento, e proprio ieri è stato fatto un verbale a firma Pasquariello dove lamentava che noi abbiamo vessato i nostri concittadini e poi probabilmente non dovremo fargli pagare anche l'IMU, la prima casa.

Ti posso garantire Mario che le cose stanno cambiando. Ieri tu hai verbalizzato una questione...no, per dire quando si fanno delle affermazioni...non è una furberia intanto, perché comunque l'ente comune ha già di fatto incassato circa 500.000 euro in più che probabilmente li daremo ai Servizi Sociali, questione Trascrizione a cura della società Mega Srl, Benevento, +39 0824 25065 25 Consiglio Comunale del 30 novembre 2013

questa che ci dovrebbe vedere fieri di questo appuntamento. Quindi anche sull'IMU prima casa vedi nessuna furberia. Probabilmente oggi ti dico che già il Comune di Napoli ha ottenuto...e fammi parlare...fammi parlare. Poi mi fai la replica, però fammi parlare...lasciatemi parlare.

Già il Comune di Napoli, leggevo sul Mattino di oggi, ha ottenuto la sospensione del decreto sull'IMU. Quindi i cittadini di Napoli non pagheranno, e sono sicuro che alla fine, non appena nel pieno dei suoi poteri, il nostro Presidente del Consiglio Letta provvederà a, diciamo, a rimediare, sicuro ci sarà un rimedio su questa questione incresciosa, perché potrebbe avere anche uno scorcio di tipo giuridico.

Sempre per rispondere a Nazzareno, quando lui dice "bisogna recuperare, bisogna...", io sono d'accordo Nazzareno, abbiamo una macchina che non funziona. È una macchina che è un po' lenta, non riesce a cooperare, e io qui mi trovo d'accordo, come da parte nostra chiedere in più ai dirigenti, e quelle che sono le richieste che vanno nella tua direzione di costituire delle Commissioni per il PRUSST io sono d'accordissimo. Tutti siamo d'accordo. Facciamolo e se vi posso aiutare nella vostra Commissione io sono stato sempre a disposizione per...per l'amor di Dio, sono d'accordo. Sono d'accordo, però non vorrei che questa Commissione diventasse come l'altra Commissione che è stata approvata anche nella mia, scusate il giro di parole, nella mia Commissione, sui debiti fuori bilancio che, ahimè, votata nella nostra Commissione, votata all'unanimità in Consiglio Comunale, però non se ne è fatto più niente.

E non lo so chi era il Presidente e chi doveva...Capezzone, non lo so, mi dicono...mi suggeriscono Capezzone. Io non lo so.

Però dico mi auguro...mi auguro però che se costituiamo non ne facciamo solo un fatto demagogico, però portiamole avanti e non deve essere...non deve essere...un'ultima cosa che voglio dire è un po' una risposta all'amico Luigi De Nigris. Per la verità non mi trovi per niente d'accordo sul tuo regolamento perché...

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Ma lo hai letto?

CONSIGLIERE ORREI: No, ma ho ascoltato i punti principali.

PRESIDENTE IZZO: Presidente Orrei, si rivolga...va beh, per favore...va beh...va bene. Aspetti.

CONSIGLIERE ORREI: Posso? Non posso essere d'accordo quando fa degli esempi del tipo "se si vive in 50/60, sempre tre soggetti ha elencato, in 50/60 metri quadri pagano 200, in 100 metri quadri pagano di meno, e in 500 pagano di più". È così caro Luigi, perché un'indicazione europea, il principio è semplice. Più si hanno...più si hanno...grazie, dicevo Presidente, qualcuno era rimasto un po' meravigliato di fronte allo snocciolamento di alcuni dati. Il principio è semplice. Il principio europeo, più si sta in ambienti stretti più si è portati a creare rifiuti perché gli spazi, essendo più ridotti, casomai il rifiuto si porta fuori. Questo è un principio europeo del decreto Ronchi. È così.

PRESIDENTE IZZO: No. Consigliere Quarantiello. Consigliere Quarantiello, la prego. No. Va bene. Consigliere Quarantiello, no, no, no. Silenzio.

CONSIGLIERE ORREI: Chi sta da questa parte ascolta sempre.

PRESIDENTE IZZO: No, no, no. Un attimo solo. Fate...allora, per favore.

CONSIGLIERE ORREI: Se posso parlare procedo, seno...lo sto rispondendo. Lo sto rispondendo.

PRESIDENTE IZZO: Guardate, allora, allora...per...allora, per favore. Allora, vi prego. Allora, guardate, se non fossimo che stiamo discorrendo di argomenti tragici in questo momento...prego. Ecco. Consigliere Orrei, Lei si rivolga alla Presidenza, qui. No, no, non è una questione di tutelare perché qui non siamo arrivati ancora alla tutela insomma.

CONSIGLIERE ORREI: Questo è un dato effettivamente oggettivo che più si sta in ambienti stretti, purtroppo, purtroppo, più si producono rifiuti. La gente...è così perché lo spazio è ridotto, tende a metterlo fuori, tende a spostarlo. Questo non è un principio che dico io Giovanni...

PRESIDENTE IZZO: Consigliere, vada avanti. Vada avanti.

CONSIGLIERE ORREI: Così come non posso condividere...e va beh continuate a fa battute.

PRESIDENTE IZZO: Va beh, e perché...allora...vi prego. Vi prego.

CONSIGLIERE ORREI: Niente, allora vado alla chiusura dicendo che è un regolamento che ovviamente parte da alcune considerazioni importanti che la TARES ci consente per le abitazioni di poter far pagare un nuovo concetto che viene introdotto, è quello di far pagare non in base ai metri quadri ma in base al numero degli occupanti. Ci siamo resi conto in fase di stesura del regolamento che probabilmente famiglie numerose potevano essere danneggiate da questo regolamento, ecco l'introduzione interessantissima, secondo me, del modello ISEE che va a tutelare queste persone riconoscendo delle detrazioni.

Per quanto riguarda l'agriturismo, qualcuno ha lamentato che noi non ci saremmo impegnati più di tanto. Io ritengo che l'amministrazione ha fatto uno sforzo notevole, andando anche oltre le proprie competenze, se mi consenti Francesco, perché non è proprio previsto un codice per questo tipo di attività che sono a tutti gli effetti equiparate ai ristoranti. L'amministrazione in prosieguo ad un impegno preso nel precedente bilancio, mi ricordo era un ordine del giorno, e devo ringraziare pubblicamente la collaborazione di Mario che me lo ha ricordato, però anche la maggioranza subito ha fatto propria questa possibilità, abbiamo forzato la mano, riconoscendo, per quelle che sono le parti destinate alla produzione, una diminuzione dell'importo, così come veniva ricordato in apertura da qualche collega, il raccoglitore per l'umido, un ulteriore sconto. È evidente che la coperta è corta. È evidente che si devono coprire i costi e davvero di più non si poteva fare da parte dell'amministrazione.

Non so Presidente se è il caso già di introdurre...

PRESIDENTE IZZO: Gli emendamenti ne parleremo poi al momento delle votazioni, prima delle votazioni verranno letti e quindi ovviamente...

CONSIGLIERE ORREI: Va bene.

PRESIDENTE IZZO: Lo so che mi guarda con perplessità Consigliere De Nigris.

CONSIGLIERE ORREI: Io la ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE IZZO: Allora...

CONSIGLIERE DE NIGRIS: No, perché forse, se è come dice il Consigliere Orrei, oggi mi potete dire che io non ho capito niente.

PRESIDENTE IZZO: Va bene.

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Quindi da quello che ho capito secondo Orrei l'Europa ci dice le tariffe che noi dobbiamo...

PRESIDENTE IZZO: No, no, va bene. Non era questo...

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Sapete perché? Perché...

PRESIDENTE IZZO: No.

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Se ti dà la modalità di calcolo, se ti dà l'algoritmo, i numeri ce li metti tu e scegli se vuoi far pagare il venti, il trenta o il cento per cento.

PRESIDENTE IZZO: Grazie. Allora...perfetto. Allora, ho capito ma Lei...abbiamo...allora, perfetto. Nessuno...Consigliere De Nigris, su questo Lei non deve dubitare. Non abbia delle crisi poi Lei, ecco. Appunto. Allora, Assessore, allora...

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Solo una cosa. Non c'entra niente. Devo fare outing. Però non è quello che pensate voi. L'altra volta...no, no, e mi è venuto in mente perché mi devo ricredere sulle cose che dico e le voglio dire pubblicamente. L'altra volta io ho evidenziato che il frazionamento della procedura per l'affidamento dei lavori non si poteva fare. Invece si può fare. Quindi ciò che era scritto sbagliavo io in quell'intervento, che avevo criticato chi aveva fatto quella proposta. Dicevo è impensabile che si possa fare. Sono andato a rivedere ad agosto è uscito mi sembra proprio non so quale, se è un decreto o meno, che quasi obbliga a frazionare gli affidamenti. Me ne scuso per la veemenza della volta scorsa e ammetto il mio errore.

PRESIDENTE IZZO: Va bene. Questo le fa onore, ma credo che nessuno dubitava della sua buona fede in tutte quelle cose che Lei fa.

Allora, Assessore, Lei dal dibattito a cui abbiamo assistito sono venuti fuori degli interrogativi, delle richieste di chiarimento. A Lei la parola.

ASSESSORE COPPOLA: Allora, io cercherò di rispondere un po' a tutti i quesiti che sono nati di carattere tecnico. Chiaramente il discorso che hanno fatto i vari Consiglieri sull'iniquità della TARSU questo è un problema di carattere generale, ma su cui io non mi vorrei soffermare perché il problema vero della doppia imposizione, come lo metteva bene in evidenza Pasquariello, è un problema che questo Stato si deve porre in termini chiaramente del sistema della tassazione in generale e di che io non mi preoccupo tanto per la TARES ma mi preoccuperò molto di più per la IUC, e quindi questo è un problema che secondo me purtroppo non è un problema che possiamo a Benevento, perlomeno questo.

Per quanto riguarda gli agriturismi, il problema chiaramente di cui ha parlato...si è fatto il massimo che si poteva fare per il momento. In futuro secondo me molto probabilmente con un passaggio anche in Consiglio Comunale dovremo ampliare un po' le categorie produttive però questo dobbiamo studiare la procedura di come si può integrare in qualche maniera la tabella a suo tempo preparata dal Ministero, salvo che quella tabella regga pure nel nuovo sistema IUC, tanto per intenderci. Però sicuramente si può fare qualcosa di più, però dobbiamo trovare una strada.

Per il momento siamo riusciti a risolvere il problema del compostaggio e il problema che per le aree produttive di tenerle chiaramente trattate in termini di...trattarle come artigiani con produzione di beni Trascrizione a cura della società Mega Sri, Benevento, +39 0824 25065 28 Consiglio Comunale del 30 novembre 2013

specifici, tenendo conto che molte di quelle produzioni che fanno gli agriturismi sono di carattere materiale.

Per quanto riguarda poi un po' il discorso che riguarda chiaramente...fatto da De Nigris, è un discorso molto di carattere tecnico. Chiaramente ognuno ha la sua opinione, però io vorrei dire una cosa.

Allora, qua non si risente nessuno. Io auspico che, sicuramente, che prima o poi si crei un nucleo di valutazione, ma non solo degli Assessori, anche dei Consiglieri Comunali, cari Signori, perché chiaramente gli Assessori non sono perfettibili ma neanche i Consiglieri, soprattutto se il problema di cui andiamo a discutere è il bene comune, al di là delle partecipazioni politiche di destra o di sinistra.

Quindi io a questo punto il riferimento che ha fatto lui sulle valutazioni, sul...eh no...eh no...eh ha fatto un'accusa molto precisa sulla qualità chiaramente delle attività. Allora io dico a questo punto io le devo rispondere, perché Lei giustamente ha posto un problema di carattere professionale.

Io dico come il problema professionale ce l'ho io, ce l'ha pure Lei tanto per intenderci. Quindi lasciamo al buon Dio chiaramente, ad un nucleo di valutazione che sarà nominato da qualcuno un domani chiaramente. Eh va beh...questo Lei pensa che sia così, io invece penso che...io invece penso che l'etica sia qualcosa di più generale che prescinde dalle partecipazioni politiche chiaramente.

Va beh, lasciamo stare. Queste sono idee personali. Però io direi lasciamo stare questa polemica perché per me Lei ha fatto delle affermazioni, io spero che quelle affermazioni io però le dico, come Lei ha fatto delle affermazioni, io faccio delle contro affermazioni su quello che dice Lei.

Allora, veniamo sul punto tecnico. Lei chiaramente può emendare qualsiasi tipo di regolamento. È nel suo diritto, però io mi chiedo perché io Assessore devo fare il passaggio per la Commissione, per il Consiglio, e Lei se ne viene in Consiglio Comunale pur avendo partecipato alla Commissione e non ha fatto queste osservazioni in Commissione per un conto del regolamento? Mi spieghi questo. E spieghi ai colleghi il rispetto delle istituzioni. Ah. No, aspetti, e concludo.

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Rispondo in due minuti. Il primo è questo. Ah...volete...bene.

ASSESSORE COPPOLA: Allora...no, concludo. Per quanto riguarda Lei dice tutte le difformità e le carenze, noi abbiamo rispettato la legge. In più le dico che oltre questo Consiglio Comunale, che chiaramente è sovrano per le deliberazioni, noi, approvato questo...supponiamo che approviamo questo documento oggi, noi abbiamo un altro passaggio. Noi dovremo inviare tutta questa documentazione al Ministero, che ci giudicherà molto probabilmente molto più professionalmente e molto più seriamente se noi in qualche maniera siamo stati difformi o carenti rispetto alla legge chiaramente.

Ma Lei faccia tutte le note, non c'è problema. Eh, Lei faccia tutte le note, ma come Lei dice certe cose se ne possono dire altre. Noi, in ogni caso, nella stesura del documento, abbiamo rispettato tutte le normative.

Per quanto riguarda poi qualche refuso, che Lei ha corretto pure se c'era "nel" o "nella", o c'era scritto "7.000" o "7.000 euro", ma io penso che a questo punto se questa è la natura delle correzioni...

PRESIDENTE IZZO: Sì, per favore. Allora, no...ho capito. Consigliere De Nigris, noi abbiamo ascoltato quando...

ASSESSORE COPPOLA: Sto rispondendo. Allora, noi abbiamo rispettato tutte le normative. Lei può fare tutte le osservazioni. Se le avesse fatte per tempo, perché il regolamento è arrivato per tempo in Commissione chiaramente, a questo punto, se Lei voleva dare un apporto, perché non darlo.

PRESIDENTE IZZO: Per favore, Sì, Scusi...per favore, Allora...allora...

ASSESSORE COPPOLA: Allora, ho sempre dichiarato la disponibilità ad andare in Commissione...

PRESIDENTE IZZO: Consigliere Orlando. Allora, no...per favore...no, Consigliere Orlando. Non credo proprio così. Non credo proprio così. Non credo. Non credo. Scusate. Scusate, l'Assessore Coppola ha ascoltato in silenzio...Assessore, un attimo solo per favore. Assessore, un attimo solo perché c'è un problema anche poi di fonoregistrazione.

ASSESSORE COPPOLA: Il piano finanziario non lo prepara solo il gestore dei rifiuti perché le componenti sono miste. C'è una componente che può fare il gestore dei rifiuti, e che l'ha fatto, comunicandoci un piano formale di gestione rifiuti società A.S.I.A., società le cui caratteristiche, io vi ricordo, voi avete approvato in qualche maniera in un Consiglio Comunale del 25 giugno dando il contratto all'A.S.I.A., quindi a questo punto che mi venite a fare oggi delle valutazioni su se l'A.S.I.A. è adatta o non adatta a questo punto non votavate chiaramente l'affidamento scusate, ma a questo punto mi chiedo io.

E siccome l'avete votato all'unanimità, a questo punto vi chiedo, a questo punto, oggi venite a porre il problema che in qualche maniera c'è qualcosa che l'A.S.I.A. non ha detto o non ha comunicato.

Signori, voi avete affidato un contratto a qualcuno. Avete valutato come Consiglio Comunale prima se questo affidamento aveva tutti i parametri e le cose? A questo punto non ribaltate sulla TARES un problema di altra natura in qualche maniera, di natura politica. Qua stiamo discutendo, io ho discusso perlomeno in maniera tecnica, non in maniera politica chiaramente.

Quindi io dico io non voglio discutere, io non conosco le sue osservazioni purtroppo, in democrazia uno per poter rispondere dovrebbe conoscere le osservazioni. Io purtroppo mi trovo impossibilitato, e mi avete messo in una condizione di non poter rispondere tecnicamente, perché io dovrei rispondere, leggermi il documento, riflettere, come ha avuto tempo Lei per scrivere...

PRESIDENTE IZZO: Ho capito. Ho capito. No, per favore. Va bene. Va bene. Ok.

ASSESSORE COPPOLA: Io non ho altro da...

PRESIDENTE IZZO: Scusi. Le ho dato la parola? No. Allora, un attimo. L'Assessore Coppola ha ascoltato tutti quanti noi, chi lo criticava, chi lo elogiava, stando in silenzio. Non è successa la stessa cosa.

Non è...ripeto, anche se qualcuno si può risentire delle affermazioni, però io vi invito ovviamente a mantenere sempre il rispetto della persona che sta parlando.

Allora, Lei se vuole intervenire per fatto personale perché...aspetti un attimo. Aspetti un attimo, quindi il fatto personale Lei lo conosce meglio di me, è qualche giudizio che è stato dato su un suo comportamento. Allora, lo faccia non ritornando sull'emendamento. Poi ne riparleremo dopo. Ovviamente ha qualche minuto per farlo. Prego.

Consigliere De Nigris, le posso...le posso consigliare? Allora, no. No. Ho capito. Ho capito. Però Consigliere De Nigris...Consigliere De Nigris, Lei se parla sopra...allora, va bene...no, no, Consigliere...Assessore Coppola, per favore. Consigliere De Nigris, se Lei parla...no, va bene. Consigliere...no, no...Assessore Coppola...Assessore...sì...Assessore Coppola. Consigliere De Nigris, allora le voglio dire che quando Lei parla sopra la mia voce la sua voce non viene fonoregistrata. La sua e gli altri, perché c'è...le voglio dire una cosa. Ha un approccio che...no, no, le ho detto prima di avere il rispetto come tutti quanti lo abbiamo nei suoi confronti. Questo approccio le posso dire urta un po' la suscettibilità anche mia, che sono il

Presidente di questa assemblea, immeritatamente ma lo sono.

Per cui, quando Lei deve fare degli apprezzamenti sulle persone, lo faccia nella maniera che le è consona, quasi sempre, oggi in questo approccio iniziale, secondo me, poi posso anche sbagliare, è andato un po' oltre. È andato un po' oltre nell'approcciarsi a rispondere all'Assessore Coppola. Va bene? No, no. Assolutamente. Siamo persone...no, ho detto posso anche sbagliare, però l'impressione è quella.

Quindi, prego. No, no, non la facciamo sentire come niente. La stiamo facendo sentire come un Consigliere. No, come un Consigliere che ha...ma assolutamente Consigliere De Nigris, non giri...ecco, se vuole intervenire per fatto personale lo faccia. Prego.

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Io non so che cosa ho detto di straordinario, perché non mi sembra di essere...l'approccio.

Presidente, se mi dà un vademecum così cerco di rispettarlo, come leggo gli statuti e i regolamenti, mi dice pure quello che devo fare. E' legittimo...

PRESIDENTE IZZO: Consta, però qualche volta ho detto anche che posso sbagliare io nella interpretazione. L'ho detto. È tutto fonoregistrato. Prego Consigliere De Nigris.

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Mi sono macchiato di questo reato.

PRESIDENTE IZZO: Assolutamente. Consigliere De Nigris, non faccia la vittima per favore.

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Vi sto dicendo. E vi sto dicendo. Vi sto dicendo. E si diventa stucchevoli...e va beh. E allora mi sono macchiato di questo reato, che ho detto che avevo aspettative in un Assessore che viene da fuori e che è scelto per rilanciare le cose, non si può dire, perché si sente offeso l'Assessore. Se Lei si è sentito offeso di queste cose io le chiedo scusa pubblicamente. Va bene? Resto della mia convinzione che da un Professore universitario io mi aspetto sempre molto di più rispetto che da altri colleghi che fanno gli Assessori e che l'hanno preceduta.

Ma penso che sia una questione legittima. Dal governo tecnico l'Italia si aspettava di più. Dal governo tecnico la nazione si aspettava di più. Si aspettava di più dal Professore Monti, dalla Professoressa Fornero, poi è andata come è andata. È andata come è andata. Questo significa essere offensivo?

Significa dire che mi aspetto di più dal Professore che un regolamento sia conforme, sia adeguato, non ci siano delle mancanze, non ci siano delle carenze? Se è così voglio essere offensivo sempre, perché penso che l'interlocuzione, la possibilità che tiene un Consiglio Comunale è questa.

Assessore, non nelle Commissioni. Perché nelle Commissioni, voi lo sapete benissimo, si viene con il compito "oggi deve essere approvato". Io stavo in maggioranza, Professore, prima di questa esperienza consiliare io stavo in maggioranza e rispettavo anche io quando arrivava una cosa che si doveva votare alle 9.00 di mattina e alle 10.00 c'era il Consiglio. E io lo facevo a carro armato come fanno loro. È una cosa che conosco. Quindi non mi venga a fare la morale, perché Lei seno significa che non conosce bene anche il quadro di come funziona l'amministrazione per quanto riguarda gli aspetti, le Commissioni e i Consigli.

Sono stato convocato come credo che era giusto fare tra l'altro. Quindi ammetto che è stato giusto fare, sono stato convocato come componente della Commissione Finanze alle 9.00 per approvare una cosa, ovviamente con i Consiglieri di opposizione contrari, perché c'era alle nove e mezza un Consiglio.

Queste sono le Commissioni che spesso si fanno. E poi queste Commissioni si chiudono sempre con la forza dei numeri. Non nasce, non si forma, non si ampia il discorso. Ad esempio sto aspettando cara

Consigliere Fioretti...Presidente, sto aspettando veramente con ansia sto famoso regolamento per i piani pubblicitari per fare un pubblico elogio ai due Presidenti di Commissione, Leonida Collarile e Floriana Fioretti, che hanno tenuto la pazienza e la capacità di prendere in considerazione tutto quello che noi abbiamo detto. Ha capito? Cioè questo è il lavoro che si fa nelle Commissioni.

Hanno consumato la strada con i dirigenti, con gli Assessori, così, ma alla fine quando verrà questo piano, che è stato un piano che è nato in Commissione, condiviso, che ha tenuto conto di tutto, io non potrò che dire voto favorevolmente, perché è il miglior piano possibile che possa avere il Comune di Benevento. Ma perché? Perché ci stavano delle persone responsabili, ci stava Collarile e ci stava Fioretti che hanno inteso fare un piano utile per la città, tenendo conto di quelle cose che dicevano, che ovviamente potevano essere stucchevoli o meno, questo non lo so, che diceva De Nigris, che diceva Trusio.

Quindi questo è uno dei principali momenti del lavoro.

Per quanto riguarda l'A.S.I.A., forse non sono stato inteso, perché si è detto il contrario completamente. Io ho detto che il piano lo doveva fare l'A.S.I.A. Lo doveva esclusivamente fare l'A.S.I.A. che tiene il contratto di servizio. Il Consiglio l'avrebbe dovuto approvare o meno. Perché così dice la legge.

Se poi ce la vogliamo mettere sotto i piedi mettiamocela sotto i piedi, ma il piano non deve essere redatto dall'A.S.I.A. e dal Comune di Benevento. Deve essere, dice la legge, redatto dall'A.S.I.A. e approvato dal Comune...dal Consiglio Comunale, scusa.

Dal Consiglio Comunale. Queste sono le questioni che io ho posto. Ma poi vi dico approvare un regolamento quando io vi ho segnato e vi giuro in una notte, vi ho segnato perché io sono stato con voi un'ora l'altro giorno, quand'era venerdì, vi ricordate fuori al corridoio, per avere queste benedette relazioni dell'Ufficio Tributi, e Lei mi dice...Lei non me lo può dire, me lo possono dire gli altri, ma non Lei, perché ho combattuto con Lei per avere le carte che chiedevo.

Stanno le PEC, ci stanno le fotocopie. C'è la firma per ricevuta mia dal piantone giù, e Lei mi dice "lo doveva fare in Commissione. Mettetemi in condizione di fare questo lavoro in Commissione. Lo faccio, come ho dato pubblico riconoscimento ai miei colleghi.

Ma non è consentito a nessuno permettersi di mettere in dubbio qual è il lavoro che io devo fare, e in che modo lo devo fare, e che cosa devo dire, e che cosa devo evidenziare. È chiaro? Questo non lo consento a nessuno. E non sono pagato De Pierro. No, dico mo non sono pagato.

PRESIDENTE IZZO: Ok. Ha terminato?

CONSIGLIERE DE NIGRIS: È chiaro? Che sia, no perché questo sarà il presupposto, ve lo preannuncio, sarà il presupposto di martedì. Questa è solo l'anteprima come diceva qualcuno.

PRESIDENTE IZZO: Guardi...

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Questo è solo l'inizio.

PRESIDENTE IZZO: Consigliere De Nigris.

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Questo è solo l'inizio perché non è possibile che venite sempre a piangere con l'opposizione...

PRESIDENTE IZZO: Consigliere De Nigris...

CONSIGLIERE DE NIGRIS: ...e non ce la fate a presentare...

PRESIDENTE IZZO: Consigliere De Nigris...la prego. Basta. Basta. Allora...va bene. Va bene. Sì. Allora...prego...Lei ha terminato. Allora, Lei non è più microfonato. Va bene. Non è più microfonato. Consigliere De Nigris. Va bene. Va bene. Va bene. È anche il frutto di lavoro di tutti quanti. Consigliere De Nigris, perfetto. Perfetto. Perfetto. Perfetto. Perfetto. Va bene. Consigliere De Nigris, ho capito Consigliere De Nigris questa è stata veramente una scivolata di cattivo gusto.

No. Va bene. Una scivolata. Sindaco, prego. Prego. No, no. No, no...va beh, ma a volte le parole possono far più male. Ecco. Va bene. La prendiamo...prego Sindaco.

SINDACO PEPE: Presidente grazie. Buongiorno a tutti, grazie ai Signori Consiglieri, grazie agli Assessori, un ringraziamento in maniera preliminare a coloro che hanno predisposto tutto per oggi, per la scrittura del regolamento, e per come oggi siamo arrivati a questo punto all'ordine del giorno.

Tento di chiarire qualche aspetto per quello che posso e tento di fare qualche ragionamento un po' più politico per quello che posso, garantendovi anche io la brevità nelle considerazioni.

Innanzitutto consentitemi ancora ed inoltre di ringraziare l'Assessore Coppola, e lo faccio sul serio, lo faccio perché lo sento, lo faccio perché poi i riverberi in positivo del lavoro che sta mettendo in atto, anche per l'approccio che si ha, o che lui ha con il Consiglio Comunale, con le Commissioni dove collabora. Dal mio punto di vista non ha bisogno che io lo difenda perché si difende da solo, e difende da solo la sua professionalità che non deve esser riconosciuta da me in questa sede, ma che evidentemente gli riconosce la sua storia professionale che è molto lunga, forse solo per l'età, e però, e però, come dire, evidentemente l'approccio di ognuno di noi dovrebbe tener conto di questo, dovrebbe tener conto della storia di ognuno di noi, e del rispetto che sempre si deve alle persone in qualunque circostanza e considerazione.

Io su un fatto non sono d'accordo, e lo dico a priori, poi entro un po' più nell'argomento. Non è detto che se una persona autorevole, per quello che ha fatto nella propria vita, tanto, poco, meno, come dire, autorevole, no, per quello che ha espresso, non è detto che perché siede in un Consiglio Comunale, o siede in altri ordini di natura politica debba poi essere considerata meno autorevole, o possa essere offesa a prescindere. Questo vuol dire che tentiamo anche noi, o soprattutto noi di screditare l'istituzione che noi stesso rappresentiamo. Se mi chiudete la porta ve ne sarei grato.

Ritengo che questa non vuole essere una reprimenda a nessuno di noi, è una mia considerazione. E forse anche di tutela a quello che noi rappresentiamo tutti i giorni nelle istituzioni e fuori dalle istituzioni, e non per questo possiamo essere reputati meno o più rispetto alla società civile.

Ognuno di noi rappresenta quello che ha rappresentato nella propria vita sostanzialmente, e lo porta all'interno della istituzione nella maniera migliore.

Io ringrazio quindi l'Assessore Coppola per il lavoro, per la disponibilità e gli suggerisco un dato. Chi può lavora più viene avversato, chi più lavora più viene attaccato, chi più lavora in una qualche maniera si ritrova nella bagarre perché c'è la necessità di colpire essenzialmente non la persona ma il suo lavoro e quello che buono dal mio punto di vista sta facendo per questa amministrazione, per la città di Benevento e per i suoi cittadini. Per cui evidentemente è un po' così, ahimè.

Questa è un po' la storia delle nostre istituzioni, poi chi la interpreta in un modo, chi la interpreta in un altro, ma un po' questa è la questione.

Io parto dal principio dicendo che anche su questo regolamento, anche questo regolamento, o su questo regolamento si scontrano questioni di carattere nazionale. Noi ci siamo un po' accapigliati anche in questo Consiglio Comunale sulle questioni di come siamo arrivati alla questione TARES.

Evidentemente martedì ci sarà un Consiglio Comunale sul bilancio. Immaginate come stiamo andando anche verso quel Consiglio Comunale. Molti di noi sono utenti di Facebook, nonché, come dire, sono molto attivi su questi strumenti, su queste reti, e vedete gli appelli che si fanno, "blocchiamo il Consiglio Comunale", "occupiamo l'aula di Consiglio", "non consentiamo che si approvi il bilancio". Cose assolutamente...la protesta è sempre esplicita, no, ma non deve mai impedire all'istituzione di portare avanti dei programmi, una programmazione che riteniamo a tutela evidentemente della nostra...del nostro territorio.

Sono delle frasi che incutono, come dire, timore, fosse anche troppo violente, anche troppo fino ad oggi tollerate in una certa maniera che forse bisognerebbe iniziarle ad interpretare in maniera diversa.

La politica si vince con le elezioni, la politica, le istituzioni si governano perché qualcuno ha avuto il consenso del popolo, il consenso delle elezioni. Poi evidentemente lo può avere di più o di meno durante la storia dell'amministrazione. È capitato pure a noi durante la prima nostra amministrazione, dopo qualche anno probabilmente abbiamo vissuto momenti di criticità anche rispetto alla città, ma poi abbiamo rivinto e abbiamo saputo riconquistare l'opinione, facendo comprendere a tutti, secondo me, qual era il valore dell'amministrazione stessa, e però bisogna non dar adito ad atti di violenza, no, quando qualcuno dice "impediamo il Consiglio Comunale", "occupiamo l'aula di Consiglio", "cacciamoli fuori". Immaginate la violenza verbale di un messaggio del genere, di una condizione come quella che viviamo e in un momento particolare come quello che viviamo.

Martedì i Consiglieri Comunali devono esser presenti per primi secondo me. Se volete, ancora più puntuali di ieri, perché nessuno può intimidire nessuno, nessuno può intimidire nessuno, né i Consiglieri di maggioranza, né i Consiglieri di opposizione, né la Giunta, e, se mi consentite, tantomeno il Sindaco.

Perché altrimenti non finisce un'epoca, finisce una storia complessiva di un'epoca, che è un po' più seria come valutazione.

Detto questo, e vi chiedo scusa...

PRESIDENTE IZZO: Per favore. Sì.

SINDACO PEPE: L'ho detto io. L'ho detto io. Scusa.

PRESIDENTE IZZO: No, l'opposizione. No, non ha parlato...assolutamente. No, non aveva...sì...sì...

CONSIGLIERE ORLANDO: Vorrebbe sapere chi sta incitando.

SINDACO PEPE: Ah, va beh perfetto. Va beh, perfetto. Ci sono dei movimenti che il Consigliere De Pierro ha definito facinorosi, forse in parte lo sono, in parte evidentemente è così, che stanno fomentando una sorta di...anzi io ho detto che bisogna tutelare l'istituzione nella sua complessità, nessuno...no...mi dispiaceva se si era pensato che avessi dato una responsabilità. Non mi pare di essere in corso in questa confusione.

E per cui vi dicevo ci troviamo in questo momento ad avere a che fare con una normativa nazionale che qualcuno ha definito e definisce assolutamente confusionaria. Immaginate le questione già di approvare un bilancio per fine anno. Grande anomalia. Immaginate che negli ultimi decreti legge si era paventato di approvare i bilanci di previsione entro la data del 15/12. Si era paventata la possibilità quindi di scrivere anche i regolamenti connessi anche alla TARES con una data successiva a quella del 30/11. Ma ancor di più qualcuno ha toccato il tema. Quello dell'IMU, se non ricordo male l'Avvocato Pasquariello, ha trattato questo tema introducendolo, e secondo me attinente alla questione più in generale. Voi

conoscete bene la questione IMU qual è e le difficoltà che sta portando all'interno del sistema economico – finanziario agli enti locali. L'IMU è un'entrata certa, ed è un'entrata certa non perché l'abbiamo deciso noi, ma perché lo ha deciso un governo. Il Governo Monti, no, per intenderci.

Sulla scorta di quella decisione i comuni, gli 8.100 comuni italiani hanno predisposto i loro bilanci, e peraltro quei bilanci erano predisposti su un'IMU certa e voi sapete bene che il gettito, cosiddetto, va direttamente nelle casse dei comuni. Dai cittadini alle casse dei comuni. E per cui, come dire, c'era quella sostanziale anche cash in alcuni momenti e in alcuni periodi dell'anno, anche su questi i comuni fanno le loro considerazioni in fase di programmazione, perché voi conoscete bene qual è il meccanismo della spesa legata alle entrate.

Tu puoi spendere quando hai accertato alcune entrate, o perlomeno sui patti di stabilità voi sapete bene che bisogna cogliere alcuni tipi di entrate, in alcuni periodi dell'anno per consentire alcuni tipi di spese. Guardate, è saltata l'IMU, è saltata la programmazione da questo punto di vista. È saltata la possibilità di mantenere in piedi il patto di stabilità nei termini di programmazione, ci siamo dovuti reinventare strada facendo gli equilibri finanziari dell'ente, relativamente agli introiti e relativamente alla spesa.

Ma non Benevento. L'Italia. Gli 8.100 comuni italiani, voglio dire. Poi chi l'ha fatto meglio e chi l'ha fatto peggio rispetto ad una questione di questo tipo. La prima rata, cosiddetta prima rata, evidentemente mi rifaccio sempre alla prima casa, la prima rata della prima casa, quella che sarebbe stata tolta, e anche il condizionale è d'obbligo, il gettito è arrivato a fine ottobre, fine ottobre, decimo mese dell'anno, il secondo gettito dovrebbe arrivare entro dicembre, dovrebbe arrivare entro dicembre, così dicono, in questo momento che potrebbe non essere a copertura totale perché i comuni che hanno riprogrammato le proprie attività nell'anno 2013, seguendo le normative così come la normativa diceva, potrebbero invece avere la seconda rata sul consolidato del 2012.

Guardate io ora voglio capire tutto, voglio capire il gioco delle parti. Ci mancherebbe, anzi lo rispetto il gioco delle parti, no. Ci sono talmente...sono talmente convinto che il gioco delle parti quando è produttivo fa bene, che lo rispetto e ne voglio esser parte, come dire, di questo tipo di contrapposizione e di logica.

E però fate una considerazione banale, no, viene da me, per cui deve esser per forza banale non essendo io un maestro della materia, ma un praticone, un Sindaco ne deve capire per quello che ne può capire, ma insomma non è uno che ha studiato economia. Ma voi immaginate se ancora oggi vengono a mettere in dubbio, il governo intendo quando dicono "vengono", il governo, mette in dubbio per meglio dire la possibilità di un ente di programmarsi rispetto alle proprie aliquote e rispetto alle possibilità tenuto conto che lo stesso governo in sede di approvazione del decreto Salva Enti imponeva per casi specifici l'aumento dell'IMU ai massimi, per quelli che prendevano il fondo rotativo era decretato, era certo.

Non avevano la possibilità di. Era per i casi come Benevento era discrezionale, ma doveva comunque consentire la copertura della prima rata del debito, e noi l'abbiamo legato a quello.

Allora, come si fa oggi a dire è responsabilità dei comuni averlo incrementato. Guardate, sarebbe responsabilità dei comuni, qui potrei esser d'accordo con voi, con quelli che hanno detto questo, se noi lo facessimo oggi, o lo facessimo entro il 9, sapete che la data della possibilità di è stata addirittura prorogata al 9 dicembre. Immaginate. Oggi, in un clima come questo ci potrebbe esserp di dire ma insomma tentiamo di fare le persone serie, visto che agli non ci, quando dico gli altri intendo sopra di noi, e intendo di chi sta gestendo normativamente questa questione, e tentiamo di non...ma comuni che lo hanno fatto nel dicembre del 2012, come dimostro, ribadito nel febbraio del 2013, gli altri che lo hanno fatto entro giugno 2013, sede di bilancio ordinario per quello che poteva essere, ci sono diversi comuni in

questo paese, e anche per tanti altri, ma mi venite a dire qual è la nostra responsabilità, se non quella di avere applicato una normativa?

Napoli o anche tanti comuni che hanno preso il fondo rotativo. Obbligati. Oggi gli si viene a dire che per loro non vale la legge che vale per gli altri italiani. Guardate, non voglio usare, non vorrei utilizzare, anzi non lo utilizzo un termine forte, perché è indecoroso e perché siamo in questa sede, ma vi sembra un procedura normale? Vi sembra un procedura normale che noi ancora oggi stiamo ragionando di questo? Sulla seconda rata e quindi sul quantum della seconda rata. Non è possibile. Guardate non è possibile, non è sul serio possibile.

Questo è un paese che sta denotando una deficitarietà nei rapporti con i territori enorme, e saltano quindi quelle questioni sul serio di programmazione minima, indispensabile che invece dovremmo avere.

E per cui in questo clima abbiamo maturato il regolamento, perché nessuno lo ha detto, o perlomeno nessuno lo ha detto fino in fondo, ma evidentemente qualcuno lo ha fatto anche comprendere.

Si è passati dalla TARSU alla TARES. Un fatto normato, e, per cui, come dire, non è che ci siamo anche qui inventati qualcosa. Sappiamo bene che questo regolamento, sul quale oggi stiamo dibattendo giustamente, ha una durata assolutamente limitata. Sappiamo bene che ha durata di un mese, poco più, perché evidentemente il 2014 ci troverà rispetto ad altre sigle. Ora, il Consigliere Orlando mi suggeriva la IUC. Evidentemente è così. Sapendo che la IUC si potrà chiamare TRISE, si potrà chiamare IMU modificata, si potrà chiamare negli altri modi che oggi si stanno studiando.

Potremmo trovarci di fronte a delle soluzioni normative assolutamente diverse ma con un obbligo dell'adeguamento. E per cui anche su questo la durata temporale per la quale siamo stati chiamati oggi a votare evidentemente cozza in questo ragionamento. Ci siamo arrivati oggi perché collegato al nostro bilancio, che ha avuto questa dilazione dei termini per quello che è accaduto, evidentemente ci arriviamo tutti male, ci arriviamo tutti in maniera non omogenea, e ci arriviamo tutti in maniera deficitaria.

Questo è il tema. Questo è il tema.

Dopodiché è evidente che però bisogna riprendere un clima. No, io capisco, qualcuno lo diceva, forse mi si ricordava stamattina quello che è accaduto nei Consigli Comunali di Roma, o quello che è accaduto nel Consiglio Regionale del Piemonte, o quello che è accaduto in tanti Consigli Comunali che non fanno notizia, no, che non fanno notizia ma purtroppo accade. Non è un clima giusto, perché noi dovremmo avere la forza, a prescindere dalla nostra contrapposizione sul piano locale, che può essere una contrapposizione ideologica, io lo dico al Consigliere De Nigris, con il quale ho lungamente parlato per telefono in questi giorni, mi ha fatto gli auguri, abbiamo approfittato per parlare.

Mi ha fatto gli auguri, abbiamo approfittato per parlare ma penso che questo non pregiudichi nessuna delle posizioni in campo. Dicevo al Consigliere De Nigris abbiamo l'obbligo di contenere, come dire, questa condizione attuale che vede lo svilimento completo delle istituzioni perché già chi dovrebbe garantire cose diverse non lo fa, non lo fa nei fatti, mettendoci in queste condizioni di approccio, in una tempistica esasperata, in un confronto con i cittadini assolutamente inefficiente, perché insomma queste sono le condizioni nelle quali noi ci dobbiamo ritrovare a lavorare. E per cui insomma mi rendo conto che esiste la questione TARES e la questione della Commissione e la questione dei tempi. E non dico che non è da valutare o non è da approfondire o non è da capire, ma la vogliamo contestualizzare rispetto a questa questione normativa che un giorno ci dicono che va al 5 dicembre e il giorno dopo ci dicono che forse non va al 5 dicembre. Un giorno di dicono che l'IMU può essere aumentata al 9 dicembre e il giorno dopo ci dicono che forse non è più possibile, e questo non a parole, no, non in sede ANCI, come qualcuno ha anche detto, ci potrebbe anche essere. Lì si tenta di mettere qualche rimedio alle cose che non vanno.

Questo lo scrivono sul decreto. Poi è il decreto che cambia. Non so se è chiaro.

La scrittura del decreto cita queste cose. Dopodiché cambia la scrittura del decreto. In sede di votazione, in sede di Camere, in sede di Senato, in sede di Commissione. Insomma, voglio dire, dovremmo ritrovare un documento pari all'altro, cosa che prima accadeva di sovente fortunatamente in questo paese, oggi un documento uguale all'altro in ognuno di questi passaggi non lo si ritrova, ma noi poveri, tra virgolette, amministratori che abbiamo la fretta di leggere e di capire e di fare, più che metterci su internet e capire il lavoro di quella Commissione, quella proposta, quella scrittura del Consiglio dei Ministri, come è stato trattato, che fine ha fatto, e come viene riconvertito, guardate non possiamo fare.

E per cui è evidente che i tempi e forse anche alcune contraddizioni da questo punto di vista si evidenziano tutte.

La TARES è stata definita una tassa iniqua. Io dico che oltre ad essere iniqua la TARES è una tassa poco studiata da chi l'ha formulata, mi auguro che in seguito vengano approfonditi meglio alcuni aspetti.

E' chiaro che ha un dato iniziale importantissimo, e vale a dire la differenza sostanziale tra la TARSU e TARES è il passaggio, se lo vogliamo definire ideologico, io su questo ragionamento ci sono, il passaggio ideologico dal tassare il patrimonio a tassare la famiglia. Guardate è, da questo punto di vista è un po' un dramma in un paese come il nostro in un momento così particolare come il nostro. Noi dovremmo essere, sulla carta, dovremmo essere un paese cristiano – cattolico per eccellenza, perché fosse solo perché c'è la Santa Sede, fosse solo perché il Papa sta a Roma, fosse solo perché siamo stati governati per anni da un partito che si chiama democratico – cristiano, no, mica è un caso.

Ma la tutela che un paese che sta diventando il meno cristiano – cattolico d'Europa, la Francia, dove sono saltati gli obblighi come voi sapete del battezzarsi o di...lì la Chiesa si è molto più aperta rispetto all'Italia o rispetto ad alcuni altri paesi ed è successo un dramma, perché lì praticamente non si battezza più nessuno, immaginando che nei diciotto anni si è nell'autodeterminazione di poterlo fare, ahimè, quelli che lo fanno sono sostanzialmente pari a zero. Quindi la Francia sta diventando un paese dove l'influenza della Chiesa è pressoché zero. No, io non lo dico...è notizia diciamo. Diamola come notizia.

Ma, di converso, la Francia tutela le famiglie? E la risposta è sì. La risposta è sì. L'Italia tutela le famiglie? La risposta è no. E questa è una dimostrazione guardate, non è banale. La TARES ne è una dimostrazione. Perché si fa riferimento ad un'altra normativa che è di qualche anno prima, ed è la normativa ambientale che dice che la tassa dei rifiuti va pagata secondo il quantitativo di produzione del rifiuto stesso. Se la famiglia è più numerosa, dice la norma, produce più rifiuto, paga di più.

Evidentemente è vero, no. Anche questo non mi pare che ci vogliano poi grandi capacità per poter comprendere che è un dato vero, ma il dato sociale dov'è. Il dato della tutela delle famiglie dov'è.

Il dato, il fatto che le nostre famiglie sono in crisi e stanno andando sempre più in crisi dov'è.

Evidentemente noi abbiamo l'obbligo, per quel poco che siamo riusciti a farlo, di imporre un ragionamento a tutela. Poi qualcuno ci potrà dire, e vi devo dire la verità, io qui mi aspettavo qualcosina in più dal Consiglio Comunale di oggi. E non è una reprimenda. Anche perché, come dire, sul discorso ideologico ho sentito il Consigliere Pasquariello e devo dire che è un pensiero mio, no, se si fosse fatto un ragionamento ancor più forte sul dato della tutela ed evidentemente c'è, c'è tutto, dal discorso ideologico al discorso pratico. Noi abbiamo l'obbligo di tutelare queste famiglie che non sono tutelate purtroppo dalla Costituzione a scendere, devo dire la verità, in questo paese, no? Nel senso che da quella enunciazione poi ci si è persi. E lo abbiamo fatto per quel che potevamo farlo, rimodulando, credetemi, credetemi, e se non volete non mi credete, come dire, ma credetemi sulla parola, la stesura del regolamento, Francesco, la stesura del regolamento proposto alla Giunta comunale è stata completamente modificata, perché c'è

stata una rivolta nella Giunta comunale che poneva il discorso ideologico della tutela delle famiglie numerose.

Il caso Benevento può essere caso emblematico in sedicesimi. Ma i nostri quartieri popolari, dove ci sono famiglie numerose, che hanno pochi metri quadrati di abitazioni, perché devono pagare il triplo, il quadruplo, quello che è in più rispetto ad altri, avendo redditi bassi, situazioni familiari disastrose, o quello che è. E qua è nato il ragionamento a tutela. Qua è nato il ragionamento dell'ISEE. Qua è nato il ragionamento di tentare quest'approccio dai 50 ai 200 euro. Qua è nato quel ragionamento sociale, definiamolo così, che ci fa dire che il nostro bilancio, oltre ad essere sbilanciato, consentitemi il termine, sul sociale, nel senso di settore, ancor di più lo è con il dato della TARES. Poi evidentemente si poteva far meglio. Si poteva scrivere in maniera più corretta. Insomma, è tutto possibile, ma non stiamo a gennaio, ahimè.

Siamo arrivati a novembre per mille questioni che ho tentato di dirvi all'inizio, ma che voi conoscete bene quanto me, perlomeno, se non meglio di me, relativamente a quello che è l'approccio che il governo ha tentato di dare in questi mesi ai rapporti con gli enti locali e quindi con i cittadini italiani.

E l'ultima è una barzelletta vera. Vera. Quella di dire sull'IMU andateli a recuperare dai cittadini, quando tutti sanno che l'IMU è stata tolta. Ma come lo spieghiamo? A chi lo spieghiamo? A chi lo andiamo a raccontare?

E quindi l'approccio dell'ISEE, l'approccio di cogliere circa 9.000 famiglie con questa misura. Ma questa non è una misura che coglie poco. Questa è una misura che coglie tanto. Noi abbiamo 26.000 utenti di cui 21.000 e passa sono famiglie. Di queste 21.000...ragioniamo sulle famiglie più che ragionare sugli utenti, su queste famiglie ne andiamo a prendere 9.000. Ha un peso non da poco. Ha un peso del 40% circa. Insomma è un respiro, come dire, che vien dato perché abbiamo fatto questo ragionamento di socialità. E perché dobbiamo, una mia provocazione, perché dobbiamo su un tema del genere dividere una condizione di approccio sociale in un Consiglio Comunale che deve governare, perché deve governare anche le condizioni di grande criticità e di grande emergenza sociale, e non solo, che vive questo territorio come viene vissuto in tantissimi territori di questo paese.

Forse non è il messaggio che ci si aspetta da tutti noi relativamente ad una questione del genere.

Poi c'è la questione dell'approccio alle attività produttive, anche lì sperequato, anche lì, come dire, siamo andati perché bisognava rispettare, guardate, sostanzialmente, quello che prevedeva la 152, che è una legge non scritta oggi, che è una legge scritta qualche anno fa, e che oggi invece trova applicazione nella TARES e non tiene conto della condizione odierna di grande destabilizzazione sociale e di grande condizionamento in negativo che la crisi economica ha sulle attività produttive.

E per cui hai voglia a dire che in Italia chiudono 250.000 attività commerciali, o che abbiamo 300.000 famiglie sotto sfratto, o che abbiamo i numeri da catastrofe, che noi tentiamo, come dire, un ragionamento di approccio con l'ottica di quella che era la prima Repubblica, la seconda Repubblica, la prima storia dell'Italia, guardate, se la prima storia dell'Italia, quella dal dopoguerra ad oggi, poteva esser trattata per via ideologica, e quindi anche con contrapposizioni di faziosità, perché il muro di Berlino altro non poteva esser letto come un fatto assoluto di faziosità e di ideologia, oggi quest'Italia non può esser governata con quell'approccio.

È questo quello che non ha capito grande parte dirigente di questo paese. È questo che dal mio punto di vista una grossa parte della popolazione tenta di far capire ai politici e alle istituzioni di questo paese con voti che hanno a che fare molto con il populismo, ma che probabilmente invece vogliono dare un messaggio completamente diverso. Cambiate l'approccio. Cambiate, quando dico cambiate intendo tutti

noi eh, non dico cambiate o cambiate, cambiamo l'approccio, perché evidentemente è questo che non va più bene, questo modo di concepire anche un'attività istituzionale che non va bene, perché quando c'è uno stato di emergenza si risponde allo stato di emergenza, non si possono fare le barricate.

Io ritengo che sia una risposta errata ad una nuova Italia che sta nascendo e che nascerà in questi giorni, e nascerà da qui ad andare avanti. Sarà l'Italia del 2014. Definiamola così. Che non è la terza Repubblica, è una nuova Italia. E chi in quella Italia ci vuole portare gli schemi del passato, secondo me, verrà cancellato. Chi in quell'Italia in termini politici perlomeno vuole ancora far determinare il proprio peso, per quello che è, per quella percentuale, per quella condizione, per quella, come dire, condizione dove ci si sente legati al proprio territorio e per cui quasi da notabili si dice "qui senza di me, con me, o con quell'altro non si governa, non si vince, non si fa", guardate, verrà cancellato. Verrà cancellato.

E il fatto, un'ultima riflessione e poi vado avanti, il mio pensiero, di tirar fuori Berlusconi dalla condizione parlamentare non è a vantaggio di nessuno, perché quella Italia non la si costruisce su queste macerie. È un errore strategico, dal mio punto di vista, umile punto di vista. Non da Sindaco, personale punto di vista. Non sono quelle le risposte che l'Italia attende, per meglio intenderci. Non sono quelle.

E quindi vi dicevo abbiamo avuto la necessità in questi anni di organizzare il servizio dei rifiuti in un certo modo. Abbiamo avuto la necessità in questi anni di guardare all'A.S.I.A. azienda in maniera diversa, non ad un'A.S.I.A. che diventava prima una strumentale e quindi un'azienda del Comune di Benevento, un S.P.A., bisognava farla diventare un'azienda, bisognava dotarla di strutture, bisognava che iniziassimo con la raccolta differenziata, bisognava che raggiungessimo il 65% così come è stato finalmente, ahimè, decretato dall'ISTAT per l'anno 2012. Bisognava regolarizzarla nel senso di farla diventare un'azienda che avesse l'autorizzazione ad operare, perché quella Italia di mezzo, come dire, già non lo consentiva più che abbiamo vissuto qualche anno fa rispetto all'Italia di prima dove tutto era un po' più possibile da questo punto di vista.

Abbiamo costruito un'isola ecologica, abbiamo fatto qualche altro impianto importante, abbiamo fatto diverse cose, fino ad arrivare a questo approccio nelle contrade che io mi auguro potrà funzionare, no, come vi devo dire. Non ci metterei la mano sul fuoco, ma mi auguro e tenterò di fare la mia parte perché possa funzionare per questa città anche quell'approccio, ma evidentemente questo è un tassello di un ragionamento che è nato qualche anno fa, che può esser stato gestito, Consigliere De Nigris, in una maniera meritoria, o meno meritoria, o per niente meritoria nel corso degli anni, no, gli errori di percorso si fanno, io sono a conclusione di un ciclo, per cui se non immagino o non tento di essere critico rispetto ai miei errori probabilmente o sicuramente sbaglio.

Devo partire dagli errori per costruire qualcosa, no? Non posso partire solo dalle cose buone realizzate. E però questo diventa un tassello importante sul quale andare avanti e sul quale chiudere un ciclo per poterne riaprire un altro. Se noi pensassimo oggi, in maniera folle, che le nostre strumentali debbano dare gli stessi servizi di questi anni, può essere economicamente identica a come sono stati gestiti in questi anni, o che non ci sia un salto di qualità, che non vuol dire spending review semplicemente, io sono contro la spending review, perché è il taglio orizzontale della spesa che decima tutto, rende l'Italia più povera, gli italiani più poveri e forse i conti un po' migliori, ma quei conti un po' migliori poi non danno la fotografia della povertà e del malessere del paese, e però dobbiamo renderci conto che i costi a chilometro vanno inquadrati in una certa ottica, che l'azienda va ristrutturata in una certa maniera, e che anche l'A.S.I.A. deve fare il salto di qualità, diverso evidentemente dall'altra.

Ma questo è quello che dobbiamo e che stiamo tentando di scrivere, e sul tema sul quale ci stiamo

tentando di concentrare. Ora, per dirla fino in fondo relativamente ad alcune questioni che sono state messe all'ordine del giorno di...no all'ordine del giorno, chiedo scusa Presidente, all'ordine del giorno della nostra discussione.

La questione PRUSST. Ma, guardate, insomma, voglio dire. Sono d'accordo. Vogliamo portare avanti la Commissione di inchiesta, portiamola avanti. E ve lo dice uno che ha vissuto l'esperienza del PRUSST da tutti e due i punti di vista, no, quando ero Consigliere Comunale di opposizione a quando sono diventato Sindaco.

Quindi conosco le due questioni. Guardate, abbiamo la necessità di comprendere alcune dinamiche in maniera assoluta. Non abbiamo la necessità però di dar giudizi sommari sulla storia di alcune di queste cose perché evidentemente la storia di alcune di queste iniziative non può essere marginalizzata a condizionamenti odierni.

E mi spiego meglio. Dal mio punto di vista ritengo che il PRUSST sia stata un'ottima idea. Io lo dico al Consigliere Zoino, dicendo al Consigliere Zoino che io il PRUSST l'ho votato nella istituzione quando ero Consigliere Comunale di opposizione, perché credevo che allargare la questione amministrativa e di programmazione della città di Benevento ai comuni limitrofi, all'inizio erano quindici, fosse una visione intelligente. Poi c'è stato l'allargamento ai 39, poi c'è stato l'allargamento ai 68, poi, comuni, poi ci sono state delle sperequazioni di fatto sui territori perché è diventato uno strumento che probabilmente non è riuscito a dare quello che ci aspettavamo, perché uno strumento di programmazione poi non può tramutarsi solamente in uno strumento di formazione, o non può sposare poi delle cause, dal mio punto di vista, politiche, che poi si sono rivelate perdenti per il territorio beneventano, e non solo beneventano. Il PRUSST ha i suoi meriti e ha i suoi demeriti. Dopodiché vogliamo andare a parametrare tutto con i flussi finanziari? Facciamolo, però se vogliamo fare un'azione non solo finanziaria, che è giusto fare, ma anche un'azione un po' più culturale, immaginiamo che cosa è nato attorno a questo strumento, che cosa si è creato attorno a questo strumento e quello che ha dato e quello che non ha dato.

Io sono disponibile. Sono disponibile ad un confronto, spero serio, voglio dire, sono convinto che sarà serio, e che però non può essere fatta di tutta un'erba un fascio, e, guardate, io capisco anche lo spirito perché dividiamo per, mi pare, per periodi, capiamo che cosa sia successo nel periodo Pepe, capiamo che cosa è successo nel periodo Viespoli, guardate, qià questo, dal mio punto di vista, è sbagliato. Non perché abbia nulla da temere, no, lo dico a priori.

E' sbagliato, perché io voglio già capire di ritrovare la condizione di negatività per la quale poi devo dire hai completamente errato l'approccio, perché sei stato...secondo me comprendiamo innanzitutto questo strumento se è stato utile, se poteva esser più utile, se oggi non serve più perché questi strumenti negoziali alla fine forse hanno fallito un po' in tutta Italia per mille motivi, ma perché forse è fallita anche un po' l'Italia da questo punto di vista.

Però non ci leghiamo semplicemente a voler farne un ragionamento di fazioni. Guardate, se volete fare una Commissione di inchiesta per dare meriti o demeriti, o per mettere le medaglie o per togliere le medaglie, io non sono disponibile. La voto, perché è una richiesta legittima, ma non sono disponibile a partecipare a questo ragionamento. Se vogliamo farne un ragionamento di altra natura io sono qui e parteciperò anche con grande, come dire, attivismo, perché la visione anche degli altri enti locali di questa provincia di voler sempre dire che il Comune di Benevento ha sbagliato in una strutturazione dei comuni limitrofi, in una ottica di programmazione ampia, nel voler mettere insieme gli enti, ad iniziare dalla Provincia di Benevento per finire alla Regione Campania, io l'ho reputata sempre di bassa lega. Non era vero. C'erano grandi possibilità in quello strumento. Ora noi dobbiamo capire le degenerazioni e

combattere le degenerazioni, ma vogliamo capire anche l'altro? Vogliamo capire anche l'altro? Oppure ci basta questo? Ci basta questo, evidentemente siamo ancora in un periodo di mezzo, come dire, e forse ancora non siamo in grado di costruire l'altra parte dell'Italia che dicevo da oggi in poi, nel senso di periodo, dovremo iniziare a costruire.

Questo vale come ragionamento un po' per tutti, però insomma non sono e non voglio qui dilungarmi su altre questioni seppur le reputo assolutamente importanti.

Le correzioni fatte al regolamento e che ci sono state suggerite guardate io sono sempre del parere che se alcuni emendamenti possono essere accolti evidentemente è giusto che vengano presi in considerazione dall'aula, fatti propri, votati e quindi si va avanti. Però l'approccio di stravolgere il lavoro, l'approccio di dire tutto quello che hai fatto è fatto male, l'approccio di dire su otto articoli o quanti ne sono otto modifiche, e insomma. Evidentemente non ci sta perché poi se andiamo a scovare come andiamo a scovare alcune questioni, quello che diceva lo stesso DL 35, relativamente a quello che ci doveva essere o non ci doveva essere nella TARES, il dl 35 non regolava solo i pagamenti della PA, regolava anche questo, ci accorgiamo che forse non abbiamo scritto tutto così male, ma è tutto più difendibile, come guardate, e dico l'ultima cosa, noi non abbiamo la necessità secondo me di dover per forza di cose su ogni argomento trovare la frizione, perché se questo è nell'ottica delle Commissioni di inchiesta volute in questo modo, è nell'ottica della contrapposizione che secondo me resta sterile, è nell'ottica di quella modificazione di questo paese che alla fine non farà prigionieri perché la nuova Italia, se ci sarà, e mi auguro che sia l'Italia della...dove non esista più la confusione, dove esiste un rapporto leale tra le istituzioni, dove il governo non ti dica nel dodicesimo mese dell'anno come organizzare il proprio bilancio, dove le regioni abbiano un rapporto più serrato con i comuni, e un rapporto proficuo con le amministrazioni per capire quali sono le emergenze, un paese che non è difficile da costruire sostanzialmente, che si deve basare solamente su un po' di buon senso in più rispetto a quello che abbiamo perso.

Allora evidentemente non c'è la necessità di una contrapposizione di questo tipo. Però, questo è un mio pensiero, oltre che essere un mio auspicio e termino il mio intervento di nuovo ringraziando la struttura, ringraziando l'Assessore Coppola per l'enorme lavoro, ringraziando il Consigliere Orrei per aver fatto un ottimo lavoro in Commissione, ringraziando i Consiglieri Comunali che hanno ritenuto di dover approfondire, ringraziando Porcaro che ha fatto un ottimo lavoro, comprendendo bene qual era lo spirito richiesto da quella Giunta che di fatto voleva riscrivere sostanzialmente quel regolamento che non reputava, tra virgolette, sociale, ringraziando la Dottoressa Tretola che ci ha dato un'enorme mano, e vi devo dire già da qui, se non riusciamo a riscrivere o perlomeno a fare un passo in avanti sul piano nazionale per una nuova Italia, io direi che in sedicesimi un piccolo cambio di passo al Comune di Benevento nell'approccio tra i dirigenti o la parte burocratica del Comune di Benevento, e la parte amministrativa, guardate, già su questo regolamento noi abbiamo ritrovato questa intesa e questa sinergia che forse è mancata per lungo tempo in questa amministrazione.

PRESIDENTE IZZO: Allora, grazie Sindaco. Allora, adesso ci sono gli emendamenti sui quali abbiamo un primo parere, quello che...eh, sì...Francesco, se me lo puoi...allora, aspettiamo...allora, Segretario, mancava solo quello dei Revisori, perché devo dare lettura del...cioè...aspetto.

Separati? Allora, parere proposta...18...va beh, sono tutti di propria competenza...parere non favorevole...non favorevole. Va beh. Allora, riguardo gli emendamenti che sono stati...sì, perfetto. Perfetto. Allora, noi al momento avevamo come emendamenti quello proposto dal Consigliere Mario Orrei,

i due emendamenti proposti dal Consigliere Mario Orrei e l'altro a firma Quarantiello ed altri, e in più...qui non è stato protocollato...non è stato messo il protocollo, comunque anche quello del...Varricchio, anche questo quindi protocollato. Quattro. E poi c'erano le modifiche regolamentari chieste dal Consigliere De Nigris, che è il numero cinque, a questo punto. Sì, un attimo, io devo leggere prima il parere.

Sì. Sì. Va bene. Allora, li posso leggere. Come? Dica. Sì, però vanno comunque...sì, però Lei sa che il Consiglio può anche decidere di votarli, anche se con...Lei lo sa.

Allora, sono brevi, quindi li vado a leggere.

Il Consigliere Orrei, poi ovviamente dopo la lettura del parere, loro possono, se non lo ritirano, possono anche intervenire. Allora, considerato, eccetera, eccetera, allora, considerato che con delibera di Consiglio Comunale numero 20 del 15/05/2013, questo è il numero 1 di Orrei, a firma di Orrei, sono stati approvati ai fini TARES le rate e le scadenze diversamente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013, considerato che nella seduta di Consiglio Comunale del 03/12/2013, in sede di approvazione del bilancio di previsione, dovrà essere approvato il regolamento TARES, le tariffe ed il piano finanziario del breve lasso di tempo che intercorre tra l'approvazione delle tariffe e l'applicazione delle stesse, la pubblicazione sul sito MEF, l'elaborazione per la determinazione per la terza rata conquaglio da versare entro il 31/12/2013, insieme alla maggioranza statale, 0,30 per metro quadrato con modello F24 precompilato e relativa spedizione, si propone di differire il pagamento dell'ultima rata, il conguaglio, al 15/01/2014, e l'altro, con l'applicazione delle nuove tariffe ogni contribuente tramite modello F24 dovrà versare oltre alla tassa netta, determinata in base alle tariffe approvate, una maggiorazione statale corrispondente ad euro 0,30 per metro quadrato, di un tributo provinciale pari al 5% della stessa tassa, della tassa netta, considerato che l'importo scaturente da tale somma aritmetica detratto il primo e secondo conto TARES, che è stato determinato sulla base delle tariffe 2012 è per alcune classi di utenza domestica e non domestica alquanto elevato, si propone di suddividere la terza rata TARES in ulteriori tre rate avente le seguenti scadenze: prima rata 15 gennaio 2014; seconda rata 15 febbraio 2014; terza rata 15/03/2014, che dovranno essere versate esclusivamente a mezzo modello F24, utilizzando l'apposito codice tributo.

Sì...il parere è uguale per tutti. Quindi per questo motivo qui. Allora, poi quello a firma del Consigliere Quarantiello, come primo firmatario.

I sottoscritti Consiglieri Comunali di opposizione, considerando la situazione di crisi economica senza precedenti e sempre nell'interesse della gente, visto che i cittadini residenti nelle contrade con terreno a disposizione hanno la possibilità di sversare l'umido prodotto il quale è un ottimo fertilizzante nei loro fondi, propongono la riduzione della TARES del 30%, e quindi di inserirlo in delibera. Questo era quello a firma del Consigliere Quarantiello ed altri.

Poi ce n'è un altro, il numero quattro, a firma del Consigliere Varricchio ed altri.

I sottoscritti Consiglieri Comunali di maggioranza propongono di modificare...di modificare l'articolo 18, comma 1, 2 e 3, partendo dal periodo "solo per l'anno 2013 per gli occupanti...partendo dal periodo "solo per l'anno 2013 per gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dall'area servita individuata dal regolamento TARSU in vigore nel Comune di Benevento...allora, ricomincio d'accapo. Va bene?

"E situati fuori dall'area servita individuata dal regolamento TARSU in vigore nel Comune di Benevento fino al 31/12/2012 ed approvato con delibera di Consiglio numero 92 del 5/09/1994, la tassa è dovuta in misura pari al 40%, quindi con una riduzione del 60% della tariffa". Questo è il numero quattro.

Poi c'è il regolamento modificato dal Consigliere De Nigris.

Su tutti questi emendamenti il parere espresso sia dai Revisori dei Conti che dal dirigente del Settore

Finanze è il seguente, ed io ve lo vado a leggere.

Allora, su tutti quanti gli emendamenti che sono stati proposti vi è stato un parere unico. Sono qua. Qui Consigliere De Nigris. No, allora...Dottore, per favore, si faccia vedere perché non vorrei che poi dicesse che Lei...ecco, perfetto. No, ce ne sta uno solo. Sì. Il collegio. Lui è presente perché ha portato...gli altri sono sopra. È il collegio si è espresso. Sono due firme. Sì, sono firmati. Il collegio. Per favore. Io...allora, per favore...per favore...per favore...sì...allora...allora...Consigliere...sì...Consigliere De Nigris ha terminato? Ha terminato. Allora, va bene. Io ho questa lettura che vi faccio e poi dopo...allora...per...allora, perfetto. Perfetto. Per favore. Firmato. Perfetto. Allora io lo leggo. Io lo leggo. Consigliere De Nigris, per favore. Allora...allora...per favore...allora...perfetto...

CONSIGLIERE PASQUARIELLO: Io chiedo al Segretario di attestare che lui ha visto i tre...ha visto...

PRESIDENTE IZZO: No, no, no, noi dobbiamo...aspetti...

CONSIGLIERE PASQUARIELLO: Lo deve attestare il Segretario.

PRESIDENTE IZZO: Allora io lo leggo. Quello che è arrivato in mio possesso, che è firmato. No, io...Consigliere De Pierro, Lei non mi conosce. Io leggo le carte che mi sono arrivate. Perfetto. Io però sono tenuto...perfetto...perfetto. Allora, ho capito. Perfetto. Certo. Certo. Certo. Non c'è alcun dubbio. Non c'è alcun dubbio. Non c'è alcun dubbio Consigliere Pasquariello, sono...Consigliere Pasquariello, sono il primo...no, no...ma io guardi...Consigliere Orlando, il problema è questo. Io posso chiamare...posso...allora, io ho questo documento, come...sì...che è formato...no, no, no...va bene. Va bene. Per favore. Allora, posso dare lettura dei documenti ufficiali? Consigliere De Nigris...sì, sì, ecco qua, questi sono i documenti che mi sono arrivati. Vedi, le due firme. Io ce le ho...per favore. Allora...allora, io do...allora, Consigliere Orlando...va bene...Consigliere...va bene. Allora, perfetto...Consigliere...Consigliere...aspetti un attimo...li faccia esprimere...no...Consigliere...no, va beh...per favore...non mi...no...allora...Consigliere Ambrosone...allora, va bene. Allora, Consigliere Orlando...Consigliere Ambrosone...allora...allora...allora. Come...no...Consigliere Orlando, allora, Consigliere...sì, un attimo solo. Un attimo solo. Va bene. Consigliere Orlando, allora...

Consigliere...allora...io vi do...allora poiché...allora, poiché questa Presidenza parla solo con documenti che le sono giunti, hanno delle firme...no, no, no...ci sono dei documenti che sono agli atti ovviamente, e che sono firmati, quindi...Consigliere De Pierro, gliel'ho già detto. Non è una questione di prestarsi o non prestarsi. A me hanno consegnato questi documenti con delle firme. Sono stato sempre terzo. Certo...certo...però se me li fa leggere...sono già qui, già sono state fatte le copie. Perfetto. Perfetto. Allora, aspetti un attimo. Sì. No, no...

COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DOTTOR PARENTE: Scusatemi Consiglieri. Consiglieri. Volevo un attimo...

PRESIDENTE IZZO: Le copie. No...

COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DOTTOR PARENTE: Consiglieri, scusatemi.

PRESIDENTE IZZO: No, Dottore...Dottore...leggo prima e poi Lei dopo parla. Allora...parere...allora, dopo facciamo parlare...allora...va bene. Allora, do lettura del parere di regolarità tecnico - contabile. Consigliere De Nigris, un attimo, mi faccia leggere, poi dopo potete fare quello che volete. No, per favore,

anche la stampa. Per favore. Per favore. Consigliere...va bene.

Consigliere Castiello...Consigliere Orlando...Consigliere Orlando...va bene. Allora...allora, parere di regolarità tecnico – contabile, è qui agli atti e verrà distribuito.

Visto l'articolo...se volete li leggo, seno vi pigliate le fotocopie, sono qui. Allora, visto l'articolo...questo è il parere di regolarità tecnico – contabile dal dirigente del Settore Finanze reggente Emilio Porcaro. È qui firmato, ed è qui a vostra disposizione per le copie, già la Signora le ha. Sì. Posso leggerlo? Mi dà possibilità di leggerlo? È stato dato anche un parere. L'hanno dato...e se Lei...negativi. Se vuole le motivazioni io gliele leggo. Perfetto.

Allora, quello del dirigente del Settore Finanze. Visto che l'articolo 49 del decreto legge legislativo 267/2000, dato atto che sono pervenuti in data odierna i seguenti emendamenti alla proposta degli atti del Consiglio, gli emendamenti di cui è stata data lettura precedentemente, modifica articolo 18, comma 1 parte 2 e 3 del regolamento TARSU, differimento rateizzazione esonero percentuale regolamento TARES da approvarsi emendato articolo per articolo, quindi sono i cinque emendamenti di cui ho dato notizie prima, tenuto conto che è spirato il termine per proporre emendamenti allo schema di bilancio annuale e pluriennale, e che il tempo a disposizione per una verifica puntuale degli impatti sugli equilibri di bilancio, sui quali tali emendamenti vanno ad incidere, è assolutamente risibile, inteso...il tempo, il tempo. È risibile il tempo. Consigliere De Nigris, perciò mi sono fermato. Perché...no, no, perché ho letto anche...lo sto leggendo...no, no, lo sto...no, no...no, no. Va beh. Va beh, Lei dopo ne ha facoltà. Però anch'io ho letto il termine, però lo volevo specificare meglio.

Tenuto conto, tenuto conto che una alterazione derivante dalle modifiche regolamentari e delle tariffe comprometterebbe gli equilibri finanziari, in quanto gli stessi sono parte integrante della manovra di bilancio, in tali sensi si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile degli emendamenti alla proposta di deliberazione. Firmato il dirigente Settore Finanze reggente Emilio Porcaro, data 30/11/2013.

Le leggo l'altro. Un attimo. Allora, l'anno 2013 del mese di novembre, il giorno 30, presso il Comune di Benevento, alle ore 11.00 si è riunito il collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di Dottor Giovanni Cuomo, Presidente, Dottor Francesco Parente, componente. Il collegio, preso atto delle proposte di modifica in quanto all'oggetto nella seduta odierna del Consiglio Comunale, regolamento TARES e varie, rilevata la propria competenza, ex articolo 239, comma 1 lettera B del decreto legislativo 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 2 bis, del decreto legislativo 174/2012, considerato che le modifiche richieste comportano un'analisi non esperibile in giornata, visto il parere non favorevole del responsabile Settore Finanze, visto il parere non favorevole del funzionario responsabile TARES, tutto ciò premesso, il collegio, a maggioranza dei presenti, esprime parere non favorevole alla proposta di modifica. Seguono le indicazioni dei nominativi presenti. Dottor Giovanni Cuomo, Presidente, con la sua firma, Dottor Francesco Parente, componente, con la sua firma.

Questi documenti che mi sono stati consegnati...Consigliere De Nigris, un attimo...non ho finito. Consigliere De Nigris, non ho finito. Non le do la parola. No, gliela do dopo. Consigliere De Nigris, non puntualizzi delle cose ovvie. Questi sono i documenti che mi sono stati consegnati, firmati, che io ovviamente fanno parte dell'atto deliberativo le cui copie la Segreteria provvederà a fornirne tutti...Consigliere Pasquariello...mi scusi, no, chiedo scusa. Chiedo scusa. È Quarantiello dietro. Chiedo scusa. Consigliere Quarantiello non dobbiamo alcun...cioè non dobbiamo nascondere niente. Quelli sono i documenti ufficiali che a me sono giunti. I nominativi con le loro firme autografe. Questo è quanto io dovevo dire. Questi sono i pareri sugli emendamenti. Allora, se i proponenti qualcuno di questi

emendamenti ha intenzione di ritirarlo, noi ne prendiamo...prima...se ha intenzione di...presentare, di riproporre tale emendamento, noi siamo...allora, un attimo...

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Presidente, io prima...

PRESIDENTE IZZO: No, no aspetti un attimo. Adesso va per ordine, perché il suo è il quinto emendamento. Quindi c'era il Consigliere Orrei. Aspetti. Aspetti un attimo. Aveva chiesto di parlare precedentemente il componente del collegio dei Revisori. Allora, Consigliere De Nigris, fino a prova contraria è il Presidente...sì...perfetto. Va beh...va beh, ma...alle ore 11.00, ma questo...va beh...va bene. Perfetto. Perfetto, è stato lì...no, no...certo...però vogliamo...ho capito...però il primo emendamento è stato presentato alle 9.30. No, no, il primo emendamento è stato presentato alle 9.30, va bene. Alle 9.30 è stato presentato da Orrei. Il primo è stato presentato...scusate, i primi sono stati...non lo so...no, deve parlare dopo Lei.

Allora, il componente, anche perché, essendo stato chiamato, lui ha la sua...sì, sì, prego. Se non spengo io Lei non può parlare. Perfetto.

COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DOTTOR PARENTE: Grazie Presidente. Saluto i Consiglieri presenti in aula. Volevo...e la Giunta. Volevo solo fare delle precisazioni. Io personalmente sono giunto al Comune di Benevento alle 10.35, e sono venuto nell'aula del Segretario Comunale, nella stanza del Segretario Comunale. Alle 11.00 mi sono ritirato nella stanza dei Revisori insieme al responsabile TARES e al responsabile del Settore Finanze, e quindi il collegio non è che ha espresso parere alle 11.00, ha iniziato a vagliare la documentazione alle ore 11.00. La seduta di collegio è iniziata alle 11.00, il Dottore Cuomo mi ha raggiunto alle 11.15, l'altro componente è fuori all'estero, quindi oggi il collegio si doveva esprimere per forza a maggioranza.

Espresso il parere, il Dottore Cuomo si è allontanato perché aveva un appuntamento allo studio che aveva fissato già da diversi giorni.

Tanto premesso, voglio dire che personalmente, però non è opinione del collegio dei Revisori, un'opinione mia personale, e questo vale anche per il futuro, per quanto mi riguarda, tutti gli emendamenti presentati in Consiglio per quanto mi riguarda esprimerò sempre parere negativo, perché il collegio, io personalmente, devo avere il tempo necessario per vagliare i vostri emendamenti e vedere l'impatto sul bilancio e sull'equilibrio finanziario.

Detto questo vi voglio anche dire che il parere del collegio è un parere obbligatorio, ma non vincolante per voi del Consiglio...

PRESIDENTE IZZO: Per favore. Basta. Basta. Per favore, non è contro legge. Assolutamente. Cosa dice. Cosa dice, che è contro legge. Allora, va bene. Allora, Consigliere...Dottore Porcaro...

COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DOTTOR PARENTE: Non...io volevo anche dire questo. Che il parere del collegio, è un parere obbligatorio, ma non vincolante.

PRESIDENTE IZZO: L'abbiamo già detto che non era...

COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DOTTOR PARENTE: Quindi il Consiglio può regolarsi.

PRESIDENTE IZZO: Allora...il primo firmatario, cioè il firmatario del primo emendamento presentato. Prego.

CONSIGLIERE ORREI: Presidente, io ritiro entrambi gli emendamenti. Grazie. Voglio essere veloce, seno...

PRESIDENTE IZZO: Allora, emendamento numero tre era presentato dal Consigliere Quarantiello, vero? Come primo firmatario. È quello? Chiedo scusa. Eh no, voglio vedere qual è il terzo...controllo adesso qual è il numero tre, chiedo scusa. Allora, numero tre, era quello che dicevo. Consigliere Quarantiello. Allora Lei se lo propone noi lo votiamo in questo momento, se Lei lo ripropone. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Se mi dà un attimo la parola se è possibile.

PRESIDENTE IZZO: Dopo, dopo, dopo, ci arriviamo. Allora anche l'emendamento Varricchio viene ritirato. Perfetto.

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Allora...

PRESIDENTE IZZO: Allora, noi prendiamo atto...chiedo scusa, giusto perché poi dopo nella fonoregistrazione se deve andare in altri luoghi abbiamo ognuno che parla e si sente e viene scritto quello che effettivamente si dice. Per cui non ci sovrapponiamo, perché capite la delicatezza di questo momento, per cui poi dopo ci devono essere anche interpretazioni o altro. Noi parliamo, la Presidenza parla con i documenti che ha, e quindi sono quelli ufficiali che verranno messi nella proposta deliberativa, per cui anche gli interventi che faranno i Consiglieri prego di non sovrapporsi.

Allora, Consigliere Quarantiello. Prego. Prego.

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Grazie Presidente.

PRESIDENTE IZZO: Parlando ovviamente sempre dell'emendamento, eh. Cioè...

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Se mi dà...

PRESIDENTE IZZO: Sì. Ma...

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Allora...

PRESIDENTE IZZO: No, per favore...no, no...no, no...guardate...no...guardate...Consigliera Palmieri, può tirare un po' a sé il Consigliere Castiello? Chiedo scusa ma non è...non...grazie. Ho chiesto...prego. Come? Prego, grazie.

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Grazie Presidente. Allora, i seguaci di Berlusconi con la decadenza a Senatore hanno detto che si è definita una pagina buia in Italia. Questa è...quello che si è verificato in questo Consiglio Comunale oggi è l'ennesima pagina buia perché...

PRESIDENTE IZZO: È una sua valutazione.

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: In definitiva...

PRESIDENTE IZZO: No...è una sua...Consigliere...Assessore...Assessore...Assessore...adesso è arrivato il Consigliere De Minico...Consigliere Quarantiello, allora...allora Lei...Lei sta...allora, Lei...Consigliere. Va bene, Consigliere...Assessore...Assessore...Assessore...lasci perdere la bottiglia. Assessore...Assessore...Assessore...Assessore...no, no. No, dopo non replica nessuno. Allora...allora...no, no, quardate.

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Allora confermo questo...

PRESIDENTE IZZO: Aspetti un attimo.

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Confermo nuovamente quello che ho detto.

PRESIDENTE IZZO: Aspetti, aspetti un attimo. Aspetti un attimo.

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: E lo esplicito per un semplice motivo, Io...

PRESIDENTE IZZO: Parlando ovviamente della riproposizione dell'emendamento...no, allora, Consigliere...Consigliere...no, no, le spiego una cosa. Consigliere Quarantiello, noi siamo adesso nel momento dell'eventuale, dico eventuale perché poi dipende, votazione di emendamenti. Quindi Lei, nel suo intervento, si deve attenere a parlare...ho detto si deve attenere...sì, ma non deve cominciare...lasci...allora, Lei deve contestare, poi se mette in dubbio del parere che sia stato dato, che non era presente...ma io la voglio prevenire, per non interromperla successivamente.

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Allora, dico questo...

PRESIDENTE IZZO: Se Lei, aspetti, se Lei ha altre valutazioni da fare, che non sono inerenti a quest'aula, Lei può chiedere l'intervento di qualsiasi altro organo al di fuori di questo Consiglio.

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Dico questo e lo confermo...

PRESIDENTE IZZO: Perfetto.

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: ...perché io, per motivi di lavoro, non sono stato presente all'inizio del Consiglio Comunale, e tra parentesi sono rimasto allo studio, continuo a dire con persone e quindi con testimoni, fino alle undici meno cinque, per cui il mio emendamento sicuramente non è stato presentato per le 11.00, ma sicuramente per le 11.20/11.30. Ora, se un collegio dei Revisori dei Conti dice che si è riunito alle 11.00 e ha esaminato anche il mio emendamento, ha detto un falso.

PRESIDENTE IZZO: Il parere...allora, vi voglio dire solo una cosa. No, no, no, no. Aspetti...aspetti un attimo. No, no. Sì, è fonoregistrato, però...allora, Lei Consigliere...no, no, Consigliere Quarantiello, voglio solo dirle una cosa. Il parere, e Lei lo ha visto, il parere dei Revisori fisicamente mi è stato consegnato un quarto d'ora fa o dieci minuti fa, nemmeno. Nemmeno, quindi erano le...intorno alle ore 13.00 mi è stato consegnato il parere. Ed è stato portato. Non lo so. No...non ha detto questo. Va beh. Va bene. Prego.

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Va beh. Volevo, a questo punto, volevo solo concludere. E quindi parlando dell'emendamento, è chiaro che il collegio dei Revisori dei Conti, così come il funzionario facente funzione, Porcaro, dà un esito negativo, e dice che chiaramente si vanno, andando a definire e a votare quest'emendamento, si va a urtare nel discorso del bilancio. Però voglio riferirmi un attimo a quello che

ha detto precedentemente il Sindaco, che non è solo l'Italia che va contro le famiglie, a me sembra che è questa amministrazione che ultimamente sta andando contro le famiglie beneventane. Fatemi...

PRESIDENTE IZZO: Scusatemi, è una sua...è una sua opinione. Scusatemi.

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: A vantaggio soltanto della famiglia comune, perché, comune inteso come ente comune, perché nel momento in cui dico un servizio, e quindi entro nel mio emendamento, non deve essere necessariamente fatto per alcune famiglie che possono non averne bisogno, per quelli che vivono nelle contrade e vanno quindi a sversare i rifiuti nei loro fondi, eh non vedo per quale motivo queste famiglie debbano pagare questa TARES interamente. Ma nello stesso tempo voglio anche mettere in evidenza un altro fatto. Quando ci fu il discorso dell'IMU, e quindi l'innalzamento delle aliquote, e giorni dopo l'Assessore De Luca qui presente addirittura disse che quelle aliquote erano molto alte, e bisognava ridurle per i capannoni industriali, Assessore, io riprendo quello che c'è scritto sui giornali, io addirittura cercai di portare avanti un discorso per le imprese, quindi per cercare di andare a definire un volano economico in questa città parlando dei cosiddetti beni merce, cioè di quegli alloggi costruiti dagli imprenditori e non venduti e non locati di ridurre l'aliquota, il mio emendamento fu bocciato, guarda caso io oggi apprendo da internet che il governo ha definito per i cosiddetti beni merce l'annullamento della seconda rata IMU.

Quindi, voglio dire, questa amministrazione mi sembra che non vada a vantaggio dei cittadini, ma molto spesso deve solo far quadrare i conti. Grazie.

PRESIDENTE IZZO: Allora...no, no, no...no, Assessore De Luca...è bellissimo quel dolcevita, però, per favore. La prego. Ho capito, Consigliere...Consigliere Quarantiello, posso chiederle scusa io? Le chiedo scusa per...ecco. Mi auguro che siano accettate.

Allora, questo...allora, il Consigliere...un attimo...Consigliere De Nigris. Consigliere De Nigris, per favore. No, allora, sì...no...Consigliere Quarantiello...Consigliere Quarantiello. Allora, Lei ha riproposto il suo emendamento. Allora, certo. Allora, chi vuole intervenire interviene per dichiarazione di voto su questo emendamento. Credo che sia chiaro. Dopodiché passeremo alla votazione di questo emendamento. Successivamente c'è l'ultimo emendamento del Consigliere De Nigris, che al momento...allora, c'era prima il Consigliere Castiello che l'aveva chiesto, però se fra di voi non c'è...facciamo parlare prima il Consigliere Ambrosone...Ambrosone pochi minuti.

CONSIGLIERE AMBROSONE: Presidente, posso? Presidente, io volevo porre all'attenzione, chiaramente rispetto all'emendamento, un dubbio evidente che credo rispetto alle parole che sono state rappresentate dal Dottore Parente, del collegio dei sindaci Revisori. Il Dottore Parente poc'anzi ha rappresentato che lui rispetto, o il collegio, rispetto agli emendamenti preparati in Consiglio, da questo momento in poi, avrà, come dire, qualche difficoltà a poter dare una risposta, o un parere perché c'è bisogno del tempo.

Io vorrei che lo stesso Revisore, o il collegio, ci chiarisse in quest'aula se gli emendamenti di stamattina sono oggetto di un parere dato non rispetto al contenuto, e quindi alla sostanza del contenuto, oppure per una questione di tempi non avuti, perché se è così io propongo di sospendere questa seduta di Consiglio, fare in modo che i Revisori possano approfondire nei tempi giusti, perché ritengo che quanto detto dal Dottore Parente possa essere, come dire, anche meritevole di grandissima attenzione, perché ritengo che sia così, per approfondire e per dare un parere c'è bisogno del tempo necessario.

Quindi sarebbe opportuno che si valutasse attentamente di sospendere questa seduta, di fare in modo

che i Revisori possano approfondire bene questi pareri dando delle risposte, dando delle risposte rispetto ai tempi...

PRESIDENTE IZZO: Questa è la risposta che Lei voleva. Perfetto. Aspetti, aspetti...va bene, abbiamo capito. Va bene. Abbiamo compreso. Perfetto. Presidente. Allora...allora il suo...mi date il parere un attimo del Presidente del collegio...allora, Presidente, il suo parere ovviamente è su tutti gli emendamenti. È stato reso dopo aver letto gli emendamenti stessi. E quindi è un emendamento...cioè il parere che Lei ha espresso è scaturito dalla lettura e dall'approfondimento delle cose che erano presenti lì.

No, lui...il componente ha detto...dice da questo momento in avanti, poiché mi sono dovuto...opinione personale...per il breve tempo...va bene. Allora, questo è. Presidente...Presidente, se Lei può rimanere...perfetto, va bene. Comunque...Consigliere Castiello. Prego. Consigliere prego.

Aspetti un attimo, sta parlando il Consigliere Castiello. Aspetti. No, no, le sto dicendo che sta parlando...che deve parlare il Consigliere...Consigliere Pasquariello, noi ci conosciamo da venti anni, ecco, e sa...no, no...

CONSIGLIERE PASQUARIELLO: Lei deve fare le cose come si devono fare.

PRESIDENTE IZZO: Qualche volta non le ho fatte? Poche volte.

CONSIGLIERE PASQUARIELLO: Lei deve continuare.

PRESIDENTE IZZO: Bravo. Grazie. Ecco, così già mi piace di più. Presidente, un attimo solo, perché avevo già dato la parola, poi dopo valutiamo il suo intervento. No, no, no, va bene. Prego.

CONSIGLIERE CASTIELLO: Grazie Signor Presidente. In relazione all'emendamento Quarantiello io volevo intervenire con il voto purtroppo non favorevole all'emendamento, semplicemente per un motivo, che è di tipo tecnico. L'emendamento, così come viene fuori dalla dichiarazione, dal verbale del collegio dei Revisori, andrebbe a variare in qualche modo sostanzialmente il bilancio e probabilmente è una questione di tempi.

Proprio stamattina rispetto a quanto presentato dal Consigliere Quarantiello la stampa presenta il nuovo piano A.S.I.A. che arriva nelle contrade con un altro sistema, evitando e arrivando gradatamente ad eliminare il porta a porta nei 100 chilometri quadrati delle nostre contrade.

Quindi questo andrà a variare per forza di cose quello che è il servizio e quindi l'applicazione della TARES in questo caso.

Signor Presidente io, detto questo, detto questo, motivando il mio no all'emendamento, volevo anche approfittare, ma mi rendo conto che è molto difficile, per poter dire e chiedere scusa all'assise per aver in qualche modo esagerato un po' nell'esposizione di un momento un po' diciamo più di nervosismo che in quest'aula non si dovrebbe mai. E quindi le scuse all'assise, all'istituzione, a quest'aula che non dovrebbe vivere momenti di questo tipo. Ma devo anche precisare che il mio intervento sopra le righe era non dettato da una questione politica. Era dettato solamente dal fatto che stava venendo meno il rispetto per professionisti accreditati che hanno un ruolo all'interno di questo Comune, che fanno il loro lavoro e che viene puntualmente messo in discussione e calpestato nella dignità personale e professionale.

MI riferisco solo a questo. Perché credo che un Consiglio Comunale, un Consigliere Comunale, un qualsiasi amministratore debba potersi rivalere dei documenti e degli atti e non siamo in una caserma

militare, ma della presenza di persone.

Detto questo, chiedo ancora scusa e vi ringrazio.

PRESIDENTE IZZO: Grazie. Allora Segretario noi passiamo alla votazione.

CONSIGLIERE PASQUARIELLO: No Presidente, posso intervenire?

PRESIDENTE IZZO: Per dichiarazione di voto? Sì. Sì, prego. Chiedo scusa. Non...non l'avevo...

CONSIGLIERE PASQUARIELLO: Grazie Signor Presidente, Signori Sindaco...

PRESIDENTE IZZO: Ovviamente anche Lei su questo emendamento del...

CONSIGLIERE PASQUARIELLO: Io evidentemente, nell'esprimere il nostro voto favorevole all'emendamento presentato dal Consigliere Quarantiello, le vorrei anche chiedere ufficialmente, viste le varie dichiarazioni che si sono susseguite, e che sono state fonoregistrate, visti i pareri presentati, la sottoscrizione degli stessi, siccome mi e ci sta a cuore sono convinto la legittimità dell'operato di questa amministrazione, che Lei invii il resoconto fonoregistrato di questo Consiglio all'organo, e degli atti evidentemente allegati, all'organo che è deputato a valutare la legittimità degli stessi. Grazie.

PRESIDENTE IZZO: Segretario, allora, ovviamente io faccio mia la richiesta del Consigliere Quarantiello...sì, Sindaco. Consigliere...di inviare gli atti...questi atti vanno alla Corte dei Conti per la legittimità o alla Procura della Repubblica. Alla Procura della Repubblica. Lei fa una richiesta ufficiale, fa la richiesta ufficiale. Lui l'ha fatta in questo Consiglio. È fonoregistrato, noi non abbiamo...Segretario, è agli atti.

SINDACO PEPE: Grazie Signor Presidente.

PRESIDENTE IZZO: Allora...chiedo scusa Sindaco, facciamo l'autentica della fotocopia. Facciamo la fotocopia. Sì, un secondo che gliela dà.

SINDACO PEPE: No, a me non serve.

PRESIDENTE IZZO: No, è per il Consigliere De Nigris che voleva l'autentica. Eccolo qua...credo che sia questo guardi.

SINDACO PEPE: Signori Assessori, Signori Consiglieri. Mi sembra opportuno riprendere la parola dopo i fatti di prima.

Io sono convinto dell'operato dei Revisori dei Conti dell'ente, anzi a loro va il mio ringraziamento per un lavoro puntuale che svolgono per questa amministrazione.

Ritengo che siano stati oggetti di accuse, come dire, poco edificanti per quanto riguarda il loro ruolo e le loro persone, e concordo, concordo, con il fatto che visto che in questo Consiglio Comunale, è anche un po' la mia...oramai anche io agisco così, no, prima ci passavo su. Oggi non passo su a nulla, per cui quando ci sono cose di questo tipo è bene che ci siano terzi a dire se si è fatto bene o meno.

Non passo su a nulla. Ritengo che sia giusto, sia giusto che un'autorità superiore, nella fattispecie la Procura, indaghi sugli accadimenti di stamattina, se le cose sono state fatte per bene, e anche su quello che si è detto, richiedendo le testimonianze di quelli che ci sono nell'aula, perché evidentemente nessuno, nessuno, o a nessuno può esser dato mandato di delegittimare in senso gratuito altri.

Se questo è accaduto va perseguito. Se sono accadute altre cose, vanno perseguite. Sono pienamente d'accordo. Ma ora basta. Con toni di violenza, con supposizioni di questo tipo o con maldicenze. Basta. Si valuti le cose e poi chi dovrà chieder scusa chiederà scusa immagino, o chi dovrà esser perseguito verrà

perseguito, ma le isterie non servono.

PRESIDENTE IZZO: Allora, scusa, poiché ci sono stati consegnati più originali firmati con...noi abbiamo i firmatari degli atti...quindi questo...possiamo passare...no, il Segretario deve fare questo adempimento. Sì.

Allora, Segretario, possiamo...le verrà consegnato...adesso facciamo la votazione, e poi dopo Lei ha fatto la richiesta, assolutamente.

Allora, passiamo alla votazione dell'emendamento numero tre presentato dal Consigliere Quarantiello. Prego.

SEGRETARIO UCCELLETTI:

Sindaco Pepe (Contrario)

Consiglieri

Ambrosone (Favorevole)

Cangiano (Contrario)

CONSIGLIERE CANGIANO: No, Presidente, chiarendo che il motivo, giusto, brevissimo, è che inciderebbe evidentemente sui saldi, quindi, ancorché interessante come prospetto, ma modificherebbe in toto il bilancio.

PRESIDENTE IZZO: Va bene.

SEGRETARIO UCCELLETTI: Posso continuare?

PRESIDENTE IZZO: Sì.

SEGRETARIO UCCELLETTI:

Capezzone (Assente)

Castiello (Contrario)

Collarile

De Minico (Favorevole)

De Nigris (Favorevole)

De Pierro (Favorevole)

De Rienzo (Contrario)

Fiore (Contrario)

Fioretti (Contrario)
Izzo (Contrario)
Lanni (Contrario)
Lauro (Favorevole)
Miceli (Assente)
Molinaro (Contrario)
Nardone (Assente)
Orlando (Favorevole)
Orrei (Contrario)
Palladino (Contrario)
Palmieri (Contrario)
Panunzio (Contrario)
Pasquariello (Favorevole)
Picucci (Assente)
Quarantiello (Favorevole)
Tanga (Contrario)
Tibaldi (Assente)
Trusio (Assente)
Varricchio (Contrario)
Zoino Francesco (Assente)
SEGRETARIO UCCELLETTI: Signori, cortesemente, stiamo in votazione.
PRESIDENTE IZZO: Consigliereper favoreper favore.
SEGRETARIO UCCELLETTI:
Zoino Francesco (Assente)
Zoino Mario (Contrario)

CONSIGLIERE ZOINO MARIO: No, per i motivi, per gli stessi motivi che ha illustrato il Consigliere Cangiano.

SEGRETARIO UCCELLETTI:

Zollo (Contrario)

PRESIDENTE IZZO: No, aspetti, aspetti, pare che il Consigliere Collarile non...è...non...Segretario... Segretario, chiedo scusa, il Consigliere Collarile, presente in aula, ha votato?

SEGRETARIO UCCELLETTI: Il Consigliere Collarile ha votato, ha votato contrario.

PRESIDENTE IZZO: Contrario, quindi...sì, va beh. Qualcuno ha risposto...no, va beh. Siamo già fuori votazione. Allora, con otto voti favorevoli e diciotto voti contrari, l'emendamento numero tre viene respinto.

Poi c'era il numero quattro, è stato ritirato, abbiamo detto, e c'era l'emendamento numero cinque che il Consigliere De Nigris ripropone, e quindi ha facoltà di intervenire. Prego.

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Presidente, le situazioni spiacevoli capitano in momenti importanti, e questo dovrebbe essere già segno di attenzione. Ricordo che analoga situazione si verificò l'anno scorso in occasione del bilancio di previsione, dove non si discusse dell'emendamento sotto l'aspetto politico, ma venne dalla dirigenza annullato tecnicamente. Questo penso che per un Consiglio Comunale sia veramente qualche cosa di indecoroso, se posso usare questa parola, e credo che non sia offensiva della morale e della dignità di nessuno.

Perché non sono solo le parole che fanno male, Signor Presidente, mi ascolti per piacere, non sono solo le parole di qualche facinoroso, non sono le parole di qualche Consigliere che va sopra le righe, ma anche e forse peggio, Signor Presidente...sì...no, ci soffermiamo sulle parole, ma io dico che certe volte, forse la maggior parte delle volte, è molto più violento un atteggiamento come quello che è stato attuato questa mattina, è molto più pericoloso, è molto più indecente un atteggiamento simile, che una parola magari detta nell'impeto della foga, perché l'atteggiamento è qualche cosa non di impulsivo ma di costruito, la parola sì, si può perdere la testa e si può dire qualche parola che non è andata, e ci si può anche ravvedere.

Quando invece, Signor Presidente, si mette in atto una questione come quella attuale, io dovrei essere, cioè mi trovo in questa considerazione, che nonostante il lavoro fatto per la città e per tutto il Consiglio, e non dico per la città per fare il paladino, anche voi siete così, il lavoro che facciamo è encomiabile da parte di tutti, ho messo riferimenti normativi, non posso Signor Presidente accettare, accettare che qualcuno mi viene a dire che non comporta un'analisi non esperibile in giornata, anche perché io ho posto delle questioni sulla legittimità del regolamento, io ho detto che ci sono delle cose che a mio parere rendono illegittimo tutto l'atto.

Io non ho parlato di variazioni percentuali, io ho detto che non si comprende bene a che cosa fa riferimento un articolo che sta nel regolamento. Io ho detto che il regolamento non è conforme al dettato normativo. Io ho detto che prende ad esempio le utenze domestiche e mette una tabella che non è prevista dalla legge. Se c'è qualcuno che non è in grado di esprimere all'istante, non in un minuto, all'istante, un parere simile io credo che si debba dimettere, perché non serve a noi qualcuno che non è in grado di sapere se è conforme o non conforme al dettato normativo. A nessuno si è chiesto di variare i saldi e i bilanci. Il mio emendamento, Signor Presidente mi ascolti, perché dopo se vado sopra le righe Lei interviene e mi interrompe.

E allora...sì, però dico dopo...perde il filo. Quindi l'emendamento mio presentato di tutto il

regolamento...allora, poi diciamoci la verità, abbiamo fatto anche un altro patto Presidente, e lo diciamo e lo sveliamo. Io ho detto non voglio fare nessun tipo di ostruzione, voglio che si faccia questo regolamento e mi sembra opportuno che lo si debba fare, obbligatoriamente. Per non fare ostruzione non ho presentato emendamento all'articolo 1, discussione, prendo la parola. Emendamento all'articolo 2, discussione, prendo la parola. E lo potevo fare per quaranta volte. Ho pensato di essere persona giusta nel presentare tutto insieme, sapete come per me sarebbe stato facile presentare un emendamento a ogni articolo.

Bene. Però non posso accettare che il mio emendamento venga valutato superficialmente, lo ribadisco, superficialmente da chi dice che non ha possibilità di esperirlo in giornata, perché dalle 11.00 o dalle 11.30 poteva andare anche a consultarsi i riferimenti normativi che io ho messo, non è che doveva fare la caccia al tesoro. Io ho messo precisi riferimenti normativi, per cui dico che il regolamento che voi andrete ad approvare senza quelle correzioni è un regolamento illegittimo, che noi impugneremo dovunque si possa impugnare un regolamento simile, perché se dite che c'è l'articolo...il comma 4 dell'articolo 34 e non dite di quale benedetta legge, io questo ve l'ho segnalato. Voi dite di questa legge, l'approvate così. Ma siamo in Consiglio Comunale serio? Questo vi ho dimostrato. Ho detto guardate che l'allegato 1 della tabella 1A e 2 del DPR 158/99 prevede delle cose diverse rispetto a quello che voi avete scritto, prevede delle cose completamente diverse. È illegittimo questo, e perché non prendete in considerazione queste cose. Se guardate articolo per articolo quelli che erano, Presidente, erano buoni li ho lasciati da parte, perché erano...non ho trovato niente, dico la verità, ma quegli altri dove ci sono delle evidentissime lacune, mancanze, quello lo dobbiamo aggiustare, abbiamo l'obbligo, abbiamo il dovere.

Abbiamo l'obbligo e il dovere, e non ho fatto il populista Presidente. Diamo i soldi ai più poveri, facciamo sta cosa. No, non ho fatto questo, ho fatto solo un'analisi di ogni articolo del regolamento. Per cui io, visto che mi bocciano il...poi ci sta una cosa pericolosissima. Credo di aver appreso oggi che il Consiglio Comunale non può produrre emendamenti. Chiariamo questo concetto. Voglio una spiegazione se il Consiglio Comunale si...no, sai Mario qual è? Guarda che tu ora stai lì...io prima stavo lì, tu domani puoi venire qui e ti sto dicendo, ascoltami...oh, e ti sto dicendo...ma veramente, non sto...e lo sto dicendo per tenere la dignità e il ruolo del Consigliere Comunale, le prerogative del Consigliere Comunale.

Se passa quella cosa lì che non sta né in cielo né in terra, no, se ad ogni emendamento, se il principio, per piacere ascoltatemi, Vicesindaco, per piacere, stai tra i banchi della maggioranza, se passa il concetto che un emendamento che si presenta chi che sia, perché ora si chiama in un modo, domani si può chiamare in un altro, dice non ho tenuto il tempo per esprimere...l'analisi non esperibile in giornata, non va bene, è un messaggio pericolosissimo. È un messaggio dittatoriale. Non lo possiamo fare. Non lo possiamo accettare. Cambiate modo perché sta fonoregistrata questa cosa. Cambiate atteggiamento, dite un'altra motivazione. Dite un'altra motivazione perché Presidente questa motivazione, questa motivazione è una...no, no, Presidente, stiamo parlando di democrazia, non stiamo parlando di regolamento...no, eh ma il voto...che voto è, il voto esprimono un parere e giustamente, giustamente...Presidente, giustamente, mi sembra normale che i Consiglieri di maggioranza, o pure qualcuno di opposizione dice che non è possibile però voi votatelo lo stesso. Non è una cosa che dà garanzia.

E il Consiglio deve essere garantito, come io chiedo ad esempio, visto che avete avuto...visto che avete avuto tempo, mi potete dire se il regolamento, così com'è è conforme al dettato normativo? Io voglio qualcuno che mi dica, visto il regolamento, è conforme al dettato normativo. Voglio un parere del dirigente che mi dice che è conforme al dettato normativo, del Segretario, del dirigente.

Poi vorrei parlare con il Dottore Parente. Non si può parlare. Lui ha parlato con me, quindi parlo a Lei in modo tale che glielo riferisce. Vedete, al collegio dei Revisori dei Conti, circa un anno fa, io ho presentato una richiesta a cui non ho avuto ancora risposta. Ora, quella stessa persona, quel collegio, che ancora non mi risponde dopo un anno che cosa fa? Mi viene a dire che non ha avuto tempo oggi? Non è accettabile Presidente. Presidente mi guardi. Non è accettabile. Non deve girare Presidente, mi deve stare a sentire che sto parlando anche per Lei.

PRESIDENTE IZZO: Consigliere De Nigris, Lei parli per me, io la sento. Io la sento. Non sono obbligato a guardarla Consigliere De Nigris. Non sono uno scolaro. Ho già passato gli anni della scolarità. Non sono tenuto a guardare Lei. Io la devo ascoltare e devo mantenere un atteggiamento consono a quest'aula. Ha capito? E il mio atteggiamento è consono a quest'aula. Basta. Basta.

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Lei è una persona terza.

PRESIDENTE IZZO: Sì, sono quarto e quinto.

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Lei non è una persona terza. Ha capito perché dopo interviene quando uno deve stare zitto e non deve parlare. Quindi segua bene quello che dico, oppure richiami i Consiglieri a come si devono comportare, e se le è piaciuto l'intervento o meno. Esprime il giudizio se ha parlato bene o ha parlato male.

Allora io sto dicendo...

PRESIDENTE IZZO: Deve fare altre quindici anni di Consiglio Comunale...

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Il collegio dei Revisori Presidente ha detto che non si è potuto esprimere su un mio preciso emendamento, articolato emendamento con i riferimenti normativi.

Dicevo, no, attenzione, attenzione, non farti...considerato, non è stato bocciato, sai perché? Dice considerato che le modifiche richieste comportano un'analisi non esperibile in giornata.

Quindi ha detto "io non lo posso fare oggi". Dovresti sospendere la seduta, se sei un'amministrazione capace, e che non tiene paura, e riorganizzarci, rivederci stanotte, a mezzanotte, domani alle 9.00, quando vuoi tu, dicendo abbiamo visto e hai detto una serie di cretinate, e per questo te lo boccio. Non è bocciato l'emendamento. L'emendamento io mo non tengo tempo per vederlo. È chiaro?

Altre volte si è sospesa la seduta. Altre volte si è sospesa la seduta. Quindi non può essere bocciato l'emendamento dal dirigente. Non può essere bocciato. Non può essere bocciato dal dirigente.

E quindi stavo dicendo Presidente a conferma, no a Lei Presidente, all'altro Presidente, a conferma, è vero che io vi ho supplicato diverse volte di darmi un parere su una delibera, perché ne tenevo pronte altre? È vero che sono stato sempre persona molto comprensiva, nel senso che dice aspetta perché devo...mi sono ora insediato, aspetto che ci sta il consuntivo, aspetto che ci sta il bilancio di previsione. Ora posso essere risentito sul fatto che oggi però l'esprimete questo parere dicendo non è esprimibile in giornata? Però quell'altro che da un anno, perlomeno su quello, facciamo, pareggiamo...sì...no, ma per me, figuratevi, per me io sono ampiamente...

PRESIDENTE IZZO: Dopo che ha terminato l'intervento. Solo dopo...prendo...no, no, no...prendo atto della richiesta del Consigliere De Pierro e la approvo. No, no. Per carità Consigliere De Pierro. Solo facciamo terminare il Consigliere De Nigris.

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Rinnovo la mia richiesta al Segretario Generale di esprimersi, dopo tutte le osservazioni, dopo tutte le evidenziazioni, dopo gli atti prodotti, dopo le sollecitazioni avanzate, se il regolamento è conforme al dettato normativo. Grazie.

PRESIDENTE IZZO: Allora, Presidente, prego. Lei è stato chiamato più volte in causa.

PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DOTTOR CUOMO: Poche considerazioni. Allora, sulla questione della richiesta fatta dal Consigliere De Nigris il collegio diciamo che ha avuto un po' di problemi da affrontare, forse più urgenti, e comunque, da un punto di vista di procedura, era, come dire, un po' indeciso se scrivere al Presidente del Consiglio o dare risposte direttamente al Consigliere che sembra che per normativa non possa rivolgersi direttamente al collegio dei Revisori.

Ma questo posso assicurare al Consigliere De Nigris è una questione che appena ritorna in sede il collega Pontillo sarà risolta in un modo o in un altro.

Vado fuori tema. Perché questo è un consesso politico, e ritengo che le considerazioni, le lamentele, le doglianze politiche del Consigliere De Nigris possono essere fondate, poi dipende dalla prospettiva in cui ci si pone nell'osservare i fenomeni socio – politici. Uscendo da questo ambito, l'unica cosa che posso dire che non è politica che da una persona che mi ha dato stima al di fuori del Consiglio Comunale nei decenni precedenti, a cui ho dato stima su altri luoghi di lavoro, mai mi sarei aspettato una richiesta di verifica della veridicità di una firma. Il che significa non tanto che il fenomeno non si possa verificare, ma significa che chiederlo, come dire, mette in discussione la possibilità di verifica di un teorema, e questo, adesso non ti chiamo più Consigliere, caro Gino da tutti me lo sarei aspettato, fuori che da te.

La battaglia politica è una cosa, il massacro ove dove riuscire, ove dovesse riuscire, non penso che possa avere né vincitori, e né vinti.

Questa tua esternazione in una persona normale avrebbe dovuto, ma questo non è per una questione di dire farò, dirò, vedrò, e cosa, avrebbe dovuto comportare una immediata querela stamattina stessa perché io posso anche pensare che tu pensi che Gianni Cuomo mette le firme false. Il teorema, scusami Gino, il teorema è fattibile, però non mi devi fermare all'ingresso di questo consesso per chiedermi se la firma è vera o no. Se tu avevi di questo dubbio incartavi le carte, lo puoi ancora fare, le mandi alla Procura, e vedi se quella è una firma conforme o meno, e questo attiene diciamo ai rapporti personali, voglio dire, ma da tutti me lo sarei aspettato, da tutti, però il fatto che tu possa pensare che io, in un momento delicato della vita politica di questo consesso possa aver apposto una firma falsa, peraltro su un parere che insomma ha una rilevanza politica, ma per quanto riguarda...no, scusa, mi hai chiesto questa è la tua firma. Hai pensato che poteva essere falsa? No. No, ma mo non ti fermare sulla querela. Non ti fermare sulla querela. Non è quello lo spirito che volevo...Gino, non era questo lo spirito, dico, Gino, da tutti me lo sarei aspettato una cosa del genere, ma non da te. Ma non, da tutti non di questo consesso, da tutti al di fuori, ma non da te che...grazie. Scusatemi.

PRESIDENTE IZZO: No, no, no, va bene. Ok. Perfetto.

PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DOTTOR CUOMO: Presidente, io vorrei che...

PRESIDENTE IZZO: Per favore, Consigliere De Nigris, per favore. Però...sì. Sì, ho capito, ma se interloquite tra di voi...

PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DOTTOR CUOMO: Questo collegio, Gino, questo collegio sta affrontando un problema molto complesso in questo Comune, va bene? Dove l'aspetto tecnico e l'aspetto politico hanno delle convergenze, come si dice, che si intrecciano, va bene? Noi abbiamo un compito difficile da, diciamo, da affrontare. Se...non è un rimandare la palla, dateci tempo per vedere le cose, ma esprimere un parere positivo o negativo perché orientarci, come dire, in una composizione interna del collegio, quasi se fosse politica, noi non siamo un organo politico, noi siamo un organo tecnico. Ci mandate le carte gentilmente, ce le fate vedere, poi possiamo sbagliare, possiamo sbagliare, però, capito? Eh.

PRESIDENTE IZZO: Sì, però basta. Sì, ho capito. Sì, ho capito. Sì. Allora, va bene. Allora, Segretario, allora, Segretario...va bene. Ho capito. Ma noi adesso lo votiamo comunque il suo emendamento. Segretario. Allora, il Consigliere...un attimo, il Consigliere De Nigris aveva chiesto una cosa al Segretario e poi facciamo le dichiarazioni di voto. Dopo possono intervenire per dichiarazioni di voto.

Segretario. No...il Consigliere De Nigris diceva se quello che l'assemblea adesso andrà a votare, cioè la delibera che andrà a votare è legittima o meno. È giusto, era questo che Lei chiedeva. L'atto deliberativo che andiamo...va bene. Va bene. Allora.

SEGRETARIO UCCELLETTI: Allora...

PRESIDENTE IZZO: No, scusi Lei non ha fatto richiesta di dire se l'atto deliberativo presenta, non il suo emendamento attenzione. Lei ha chiesto della delibera. Ha chiesto della delibera Consigliere. Ecco.

CONSIGLIERE DE NIGRIS: La delibera che contiene il regolamento però.

PRESIDENTE IZZO: Sì. Dell'atto deliberativo in toto. Chiedevo io, e che è qui la cartella, è qui con la firma e con i pareri.

SEGRETARIO UCCELLETTI: Allora, la cosa che mi viene chiesta naturalmente comporta un ritorno un pochino, mi dispiace essere un po' più lungo di quanto avrei dovuto, ma colgo l'occasione per evidenziare quello che è un poco un riferimento storico al parere di legittimità del Segretario Comunale, che, come tutti quanti voi sapete, dalla riforma Bassanini è stato abolito, ed è stato...mentre invece è sopravvissuto il parere di regolarità tecnica e contabile che assume in sé inevitabilmente, questo lo dice dottrina di giurisprudenza ormai costante, anche aspetti di legittimità dell'atto.

Mi spiego. È stato chiarito che il parere di regolarità tecnica in quanto tale non può comprendere pareri di legittimità, perché evidentemente per dire che sia regolare deve essere conforme naturalmente alle vigenti disposizioni di legge.

Ecco uno dei motivi per cui praticamente il legislatore della riforma Bassanini negli anni '90 ha inteso abolirlo perché sarebbe stato visto come una duplicazione del parere di regolarità tecnica, quando necessaria contabile, che è già demandato dalla legge ad altri funzionari o dirigenti dell'ente e non dal Segretario.

Ciò detto se mi si chiede un parere sulla legittimità dell'atto deliberativo così come concepito, non ho nessun dubbio a dire che l'atto deliberativo è assolutamente conforme a legge. Esso è munito dei pareri prescritti di regolarità tecnica e contabile del dirigente, entrambi favorevoli peraltro, ed è prescritto ed è munito del prescritto parere dei Revisori dei Conti, il collegio dei Revisori dei Conti, anch'esso favorevole. Quindi l'atto deliberativo in quanto tale non ho alcun dubbio che sia conforme a legge. Ovviamente

l'aspetto squisitamente tecnico dell'articolato non posso in questo momento esprimermi singolarmente, ma non ho dubbi di ritenere, nel momento in cui entrambi i nostri organi competenti ad esprimere la regolarità si siano resi favorevolmente in questo senso, che anch'esso sia conforme alla vigente disposizione di legge.

PRESIDENTE IZZO: Consigliere Orlando, prego, per dichiarazione di voto. Eh no, e basta. Lei ha avuto la risposta. Consigliere Orlando per dichiarazione di voto, prego. Perfetto. Allora, prego.

CONSIGLIERE ORLANDO: Per liberare l'Assessore Abbate gli avevo promesso una citazione di Kandinskij, se me lo consentite che prescinde un attimo...no, è che in un momento particolare della sua vita diceva che volava alto perché non capiva più nulla di quel che accadeva sulla terra.

Perché dico questo. Perché, nell'esprimere parere favorevole, eccetera eccetera, caro Presidente, e caro Sindaco e caro Presidente del collegio dei Revisori, queste cose accadono per una somma di situazioni, in algebra come in geometria c'è la sommatoria delle forze.

Il Sindaco pochi istanti prima che si accendesse la bagarre aveva detto ci sono dei momenti in cui bisogna avere la coscienza di stare tutti insieme e di assumersi le proprie responsabilità. Però come facciamo noi a regolarci in questo modo se i metodi rimangono sempre gli stessi. Rimangono quelli dell'ultimo secondo, rimangono quelli delle Commissioni col giochino, rimangono...delle Commissioni, non...delle Commissioni col giochino, rimangono quelle delle preoccupazioni o addirittura, lo dico al mio amico Parente, che non vedo, del fatto che d'ora in poi ci sarà almeno uno di voi che dirà sempre no ai nostri emendamenti.

Ma allora scusatemi, quando io mi alzo e vado via faccio bene. Non l'ho mai...lo so che non è vincolante, però io credo che c'è una giurisprudenza in questo momento che tende a far nominare anche i Revisori dei Conti dall'esterno, a buon motivo, perché è evidente che la politica in genere, quindi non questa amministrazione, la politica tende anche a nominare persone vicine, però io credo che in alcuni posti bisogna essere super partes sempre e comunque.

E allora se succedono episodi come quelli di oggi è perché si somma un certo nervosismo. Lo dico anche al Consigliere Castiello, come al Vicesindaco. Vicesindaco, se non sbaglio Lei è il riferimento di Cuperlo o Cuperlo, a seconda. Allora io spero che Cuperlo, prima avevo detto Renzi si dovrebbe...Cuperlo deve capire che la politica deve cambiare, io ho fiducia in questa nuova gestione del PD. Deve cambiare la politica anche nei suoi uomini, nei suoi metodi. Non si può fare che si chiacchiera bene, si dicono delle cose in teoria, e poi in pratica ne accadono altre. Lo dico al mondo delle scienze, anche al Professore. Professore, non si indigni con De Nigris. Dov'è, De Nigris è scomparso, ah, non si indigni perché De Nigris fa il suo piccolo ruolo di Consigliere Comunale, e cerca di farlo bene, e Lei non è il Professore, Lei è l'Assessore, per cui per me Lei rappresenta l'amministrazione, poi è una persona seria, preparata, professionale, però in questo momento Lei per noi è l'Assessore che dà delle risposte, e noi la attacchiamo. Caro Sindaco, noi siamo l'opposizione...come Assessore...come Assessore...eh va beh ma questa è una sua interpretazione. Eh va beh la fonoriproduzione se la prendiamo oggi ci saranno problemi un po' per...

PRESIDENTE IZZO: Va bene. Va bene. Per favore. Sì. Per favore. Per favore. Sì. Per favore. Consigliere Orlando, la prego. Sì Assessore. No, l'andiamo...no, Consigliere De Nigris, per favore. Per favore. Per favore. Consigliere Orlando, chiuda il suo...

CONSIGLIERE ORLANDO: Dicevo semplicemente anche al Sindaco che quello che è accaduto è il contrario di quello su cui ci ha pregato di intervenire. Ma scusa Sindaco, tu ha fatto anche l'opposizione o no? Come l'hai fatta? Bene, credo. Io lo ricordo. L'hai fatta bene, in alcuni momenti anche benissimo. Ma perché noi non dovremmo fare l'opposizione...una questione?

PRESIDENTE IZZO: No, no. Allora, Consigliere Orlando, la prego di chiudere un attimo...per favore...per favore...allora...

CONSIGLIERE ORLANDO: Vicesindaco, facciamo le selezioni.

PRESIDENTE IZZO: Eh sì.

CONSIGLIERE ORLANDO: La classe dirigente, anche il Partito Democratico.

PRESIDENTE IZZO: Va bene. Va bene.

CONSIGLIERE ORLANDO: Detto questo, se non si vuol capire quello che dico...

PRESIDENTE IZZO: Per favore Consigliere Castiello. Termini Consigliere Orlando, per favore. Va bene. Va bene. Va bene, questo...no, Consigliere Orlando...Consigliere Orlando. Va bene, va bene. Consigliere Orlando. Perfetto.

CONSIGLIERE ORLANDO: Il Sindaco...alziamo la voce col governo come sindaci, facciamoci sentire non abbassiamola perché sono del PD. In questo momento è la città in ballo. Non ce ne frega un tubo se il Ministro è amico o nemico, bisogna rivendicare ruolo e funzione, e la TARES è un fallimento di tassa. È una tabella, è una patrimoniale, è un falso perché anche questo è tutto illegittimo. Eh lo so, perciò sto dicendo alziamo il tono come sindaci, dichiarazione contro il governo, come ha fatto purtroppo solo qualche sindaco leghista, i lanci non bastano.

Va beh, ma detto questo...Del Vecchio, non l'ho attaccato, è la prima volta che non lo attacco, lo prego...lo prego semplicemente di farsi carico, visto che è il capofila, di una necessità, così come noi lo faremo dall'altra parte, ed è la necessità...come va bene Presidente, devo stringere...mi devo allineare con...allora, mi lasci parlare, questo è il luogo della politica, va bene, non va bene, non lo so se...eh, la dichiarazione di voto contiene un'analisi che va da Kandinskij all'inizio dell'umanità. Che possiamo fare? Vuole che continui per tre ore? Poi mi leva la parola? Cerco semplicemente di esprimere un disagio che in quest'aula è sempre più palpabile, perché si vota perché si deve votare. I Revisori devono fare il loro dovere, il Presidente deve fare il suo dovere e alla fine non si fa politica, la politica è scomparsa.

Allora, voto favorevole Presidente, va bene. Ok.

PRESIDENTE IZZO: No. Si alzi, si alzi e vada al microfono Consigliere De Pierro.

CONSIGLIERE DE PIERRO: Presidente, non per fare, voglio dire, marionette o altro, perché la seduta è stata fin troppo animata, però certe volte se ognuno di noi si limitasse ed evitasse, insomma, facesse depurazione di valutazioni soggettive e personali, a maggior ragione il Presidente, probabilmente andremmo anche più celeri nei lavori.

Per quanto mi riguarda...

PRESIDENTE IZZO: Guardi...guardi, Lei ha uno strumento...no, no, Lei ha uno strumento.

CONSIGLIERE DE PIERRO: Non ho parlato...

PRESIDENTE IZZO: No, io le sto dicendo una cosa. Poi dopo la faccio parlare. Lei ha uno strumento che è la sfiducia del Presidente.

CONSIGLIERE DE PIERRO: Lei lo sa...

PRESIDENTE IZZO: Ma no...Lei con quello che ha detto...ma no...non è un suggerimento. È una valutazione. Ma Lei ne ha la facoltà. Il regolamento lo...

CONSIGLIERE DE PIERRO: E non me lo dovrei dire, abbastanza garbato, non era neanche offensivo. Mi scusi, mi scusi, perché vedo che ognuno condisce sempre. Mi scusi.

PRESIDENTE IZZO: La votazione, per favore.

SEGRETARIO UCCELLETTI: Sull'emendamento quindi?

PRESIDENTE IZZO: Sull'emendamento proposto dal Consigliere...

SEGRETARIO UCCELLETTI: De Nigris. Allora.

Sindaco Pepe (Contrario)

Consiglieri

Ambrosone (Favorevole)

Cangiano (Contrario)

CONSIGLIERE CANGIANO: No, per le stesse motivazioni elencate in precedenza.

SEGRETARIO UCCELLETTI:

Capezzone (Assente)

Castiello (Contrario)

Collarile (Contrario)

De Minico (Favorevole)

De Nigris (Favorevole)

De Pierro (Favorevole)

De Rienzo (Contrario)

Fiore (Contrario)

Fioretti (Contrario)


Izzo (Contrario)

Lanni (Contrario) Lauro (Favorevole) Miceli (Assente) Molinaro (Contrario) Nardone (Assente) Orlando (Favorevole) Orrei (Contrario) Palladino (Contrario) Palmieri (Contrario) Panunzio (Contrario) Pasquariello (Favorevole) Picucci (Assente) Quarantiello (Favorevole) Tanga (Contrario) Tibaldi (Assente) Trusio (Assente) Varricchio... SEGRETARIO UCCELLETTI: Però Signor Presidente, cortesemente. PRESIDENTE IZZO: Per favore. Per favore. SEGRETARIO UCCELLETTI: Signori, cortesemente stiamo finendo la votazione, un attimo solo di attenzione. Vi prego. PRESIDENTE IZZO: Per favore. SEGRETARIO UCCELLETTI: Devo raccogliere la votazione, vi prego, un attimo di attenzione. Consigliere Varricchio (Contrario) Zoino Francesco (Contrario) Zoino Mario (Contrario) Zollo (Contrario)

PRESIDENTE IZZO: Allora, con otto voti favorevoli e diciannove contrari, l'emendamento numero quattro vero, no il numero cinque, numero cinque viene respinto.

Passiamo alla votazione della delibera, dell'atto deliberativo. Prego Segretario. Allora, viene posto in votazione la proposta di delibera TARES 2013. Approvazione piano finanziario, regolamento e tariffe. Segretario, immediatamente esecutiva in caso di approvazione? Sì, va bene.

SEGRETARIO UCCELLETTI: E allora,



Palmieri (Favorevole)

Panunzio (Favorevole)

Pasquariello (Contrario)

Picucci (Assente)

Quarantiello (Contrario)

Tanga (Favorevole)

Tibaldi (Assente)

Trusio (Assente)

Varricchio (Favorevole)

Zoino Francesco (Favorevole)

Zollo (Favorevole)

PRESIDENTE IZZO: Allora, con diciannove voti favorevoli e otto contrari l'atto deliberativo viene approvato. Sull'immediata esecutività è come sopra. La votazione come sopra. Stessa votazione, sì. La seduta è sciolta.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su confo	rme attestazione del messo
comunale,	
CERTIFICA	
che copia della presente deliberazione:	
è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N.	per rimanervi per quindici del Reg. Pubbl.).
Li - 5 DIC 2013	
II Messo Comunale IL MESS COMUNADO (Sergio GAGLIADI)	Il Segretario Generale Dr. Claudio Uccellotti
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,	W
CERTIFICA	
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno	decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione all'Albo (art.134, comma 3°, T.U. 267/2000).	
Li	Il Segretario Generale Dr. Claudio Uccelletti